

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	5
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	17
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	18
FINANZE (VI)	»	48
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	111
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	116
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	122
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	123
AFFARI SOCIALI (XII)	»	135
AGRICOLTURA (XIII)	»	136
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	137

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	<i>Pag.</i>	139
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	141
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	142

COMMISSIONI RIUNITE

**II (Giustizia)
e VI (Finanze)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 13 marzo 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12 alle 12.05.

COMMISSIONI RIUNITE

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e VI (Finanze)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 13 marzo 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
11.40 alle 11.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01848 Fiano: Iniziative per il potenziamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e di quello del personale tecnico ed amministrativo contabile	5
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	12
5-02236 Fiano: Sull'assunzione di nuovo personale delle Forze dell'ordine in vista di Expo 2015.	
5-02315 Cirielli: Sull'assunzione di nuovo personale delle Forze dell'ordine in vista di Expo 2015	6
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	13
Sull'ordine dei lavori	7
SEDE CONSULTIVA:	
DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	7
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	15
DL 3/2014: Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola. C. 2157 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	9
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	16
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla proposta di legge C. 1843-A Fioroni recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro	11

INTERROGAZIONI

Giovedì 13 marzo 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 11.35.

5-01848 Fiano: Iniziative per il potenziamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente del Corpo

Nazionale dei Vigili del fuoco e di quello del personale tecnico ed amministrativo contabile.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che l'interrogazione in titolo è stata sottoscritta anche dal deputato Rosato.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ettore ROSATO (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, dichiara che il

suo gruppo è consapevole della necessità di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, ma ritiene che si debba distinguere tra la spesa derivante da inefficienza e quella funzionale alla garanzia di fondamentali diritti dei cittadini, come quello alla sicurezza. Con riferimento alla questione sollevata dall'atto di sindacato ispettivo in titolo, sottolinea come spese per il potenziamento del servizio di soccorso prestato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco a Milano debbano essere considerate alla stregua di investimenti che frutteranno un ritorno in termini di riduzione della spesa per altre voci. Si aggiunga che Milano è una importante vetrina internazionale dell'Italia, in quanto sede dell'Expo 2015, e che, a parte questo, il presidio dei vigili del fuoco di Milano è sottodimensionato anche per le normali esigenze della città.

Esprime pertanto soddisfazione per le iniziative preannunciate dal Governo e si augura che siano sufficienti.

5-02236 Fiano: Sull'assunzione di nuovo personale delle Forze dell'ordine in vista di Expo 2015.

5-02315 Cirielli: Sull'assunzione di nuovo personale delle Forze dell'ordine in vista di Expo 2015.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che, vertendo sul medesimo argomento, le due interrogazioni in titolo saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Emanuele FIANO (PD) replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta resa dal Governo e preannuncia che il suo gruppo si farà promotore di iniziative legislative per risolvere il problema evidenziato dalle interrogazioni e si opporrà alla linea di condotta che il Ministero ha testé annunciato di voler seguire in questa vicenda.

Fa presente che, delle due sentenze richiamate dal rappresentante del Governo

nella risposta, la prima è anteriore al decreto-legge cosiddetto D'Alia (n. 101 del 2013), che ha previsto lo scorrimento delle graduatorie e quindi l'assunzione del personale dichiarato idoneo nei pubblici concorsi già espletati: si tratta di una disposizione che – come all'epoca confermato espressamente dallo stesso ministro in Parlamento – si applica a tutte le categorie del pubblico impiego senza eccezione. Quanto alla seconda delle due sentenze citate dal sottosegretario Bocci, questa stabilisce un principio che è vero nel presupposto che i concorsi si svolgano con cadenza periodica, il che però per la Polizia di Stato non avviene da tempo. Non si vede d'altra parte perché lo Stato debba sostenere nuove spese per un concorso pubblico quando può disporre di personale già esaminato e dichiarato idoneo; senza contare che si tratterebbe di un insulto nei confronti di persone che sono già state al servizio dello Stato compiendo il loro dovere e che possono ancora essere utilmente impiegate per le esigenze di sicurezza legate ad un evento, l'Expo, per il quale, in considerazione dell'importanza, sono state previste deroghe alla disciplina in materia di blocco delle assunzioni.

Edmondo CIRIELLI (FdI), nell'associarsi completamente all'intervento del deputato Fiano, che ha chiarito le ragioni giuridiche e morali che rendono necessarie le assunzioni dei candidati idonei non vincitori, delle seconde aliquote e VFP4 idonei dell'ultimo concorso per l'arruolamento di 964 allievi agenti, bandito nel mese di marzo 2013, sottolinea che si tratta di persone che per lo più hanno già servito lo Stato, rischiando la vita, nei vari teatri di guerra in cui l'Italia è impegnata per missioni internazionali.

Ritiene inaccettabile che la loro specificità, ossia la loro condizione di militari, possa essere impiegata per discriminarli, anziché per premiarli e per riconoscere i loro meriti.

Tra l'altro, fa presente che, se non assumesse i candidati che ha già dichiarato idonei al compito, lo Stato, oltre al danno economico derivante dallo svolgi-

mento di un nuovo concorso pubblico, subirebbe anche un danno di credibilità presso i cittadini.

Aggiunge che l'assunzione di nuovo personale è indispensabile anche per porre rimedio al problema del progressivo invecchiamento del personale delle forze di polizia, la cui età media è sempre più alta.

Conclude esprimendo l'auspicio che il Governo prenda le necessarie misure nel senso auspicato dagli interroganti, senza che vi sia bisogno di iniziative parlamentari.

Sull'ordine dei lavori.

Marilena FABBRI (PD) sollecita la risposta, da parte del Ministero dell'interno, alla sua interrogazione n. 5-02064, in materia di utilizzo del personale dei vigili del fuoco per situazioni di emergenza legate alla protezione civile.

La seduta termina alle 12.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 13 marzo 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

La seduta comincia alle 12.

DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

C. 2012 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, ricorda che il decreto-legge n. 4 del 2014 reca disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero e la

soppressione delle norme sulla riduzione delle agevolazioni fiscali introdotte nella legge di stabilità 2014 nonché il rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi per i comuni del Modenese colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014.

Con riguardo all'articolo 1 del decreto che disciplina le misure per l'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero, evidenzia che nella seduta del 10 marzo 2014 la Commissione Finanze ne ha approvato la soppressione. L'articolo 1 verrà quindi trasformato in una proposta di legge di iniziativa parlamentare. Ricorda solo che tale articolo novellava il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, in materia di monitoraggio fiscale, con l'introduzione degli articoli da 5-*quater* a 5-*septies*. Finalità delle norme è quello di contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti nell'allocazione fittizia della residenza fiscale all'estero e nell'illecito trasferimento o detenzione all'estero di attività che producono reddito.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia tributaria e contributiva. In particolare il comma 1, lettera *a*) abroga i commi 575 e 576 della legge di stabilità 2014 contenenti disposizioni finalizzate al riordino delle agevolazioni tributarie. Tali commi prevedevano che entro il 31 gennaio 2014 fossero adottati provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per gli oneri di cui all'articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016. In mancanza di tali provvedimenti, la misura della detrazione per oneri prevista dal TUIR sarebbe stata ridotta dal 19 al 18 per cento per il 2013 e al 17 per cento a decorrere dal 2014.

Osserva che con un comunicato del 21 gennaio 2014 il Governo aveva indicato come la sede più opportuna per esercitare l'intervento di razionalizzazione delle detrazioni in esame nel provvedimento recante la delega fiscale, recentemente approvato dalla Camera in via definitiva. Al fine di evitare qualsiasi ulteriore aggravio fiscale, l'intendimento del Governo è quindi l'abrogazione del comma 576 con

lo scopo di evitare riduzioni delle detrazioni in vigore, garantendo la relativa copertura attraverso un incremento degli obiettivi di risparmio previsti dalle norme di revisione della spesa contenute nella medesima legge di stabilità (commi 427 e 428) aggiungendovi, pertanto, le cifre stabilite nel comma 575. Le successive lettere da *b*) a *d*) del comma 1 dispongono quindi l'aumento degli obiettivi di risparmio della *spending review* previsti dalla legge di stabilità 2014.

Il comma 3 dell'articolo 2 dispone il differimento al 16 maggio 2014 dei termini per il pagamento e per l'invio telematico delle denunce retributive relative ai premi assicurativi, al fine di consentire la rapida attuazione della riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall'articolo 1, comma 128, dell'ultima legge di stabilità. Poiché le vigenti modalità del pagamento del premio assicurativo ordinario prevedono una rata anticipata al 16 febbraio di ciascun anno e la regolazione al 16 febbraio dell'esercizio successivo, la riduzione dei premi e contributi prevista dal citato articolo 1, comma 128, potrà operare solo in sede di regolazione del premio assicurativo. Tuttavia, con il differimento del termine disposto dal decreto-legge, i soggetti interessati potranno usufruire della suddetta agevolazione senza dover attendere il 16 febbraio 2015 (data prevista per la regolazione del premio 2014).

Il comma 4 dell'articolo 2 reca una norma interpretativa con cui si prevede espressamente l'applicabilità della tassa di concessione governativa – prevista dall'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 sulle concessioni governative ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare. La norma è volta a dirimere un contrasto giurisprudenziale e ad orientarlo nel senso dell'applicabilità ai contratti di abbonamento per i telefoni cellulari della tassa sulle concessioni governative. Sulla questione dell'applicabilità della tassa di concessione governativa ai telefoni cellulari si registra infatti un acceso dibattito in

dottrina e, soprattutto, una giurisprudenza oscillante. Da ultimo la Sezione tributaria della Cassazione (Sezione V) con l'ordinanza 17 maggio 2013, n. 12052, discostandosi da precedenti sentenze di segno contrario e orientandosi per l'inapplicabilità della tassa, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione che si riferisce alla legittimità o meno dell'applicazione della tassa sulle concessioni governative sugli abbonamenti di telefoni cellulari.

L'articolo 3, commi da 1 a 4, dispone la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014, a favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei comuni del Modenese colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014.

Il comma 5 detta disposizioni finalizzate alla gestione dei rifiuti prodotti dalla medesima alluvione.

Il comma 6 dell'articolo 3 stabilisce che il Commissario delegato nominato per il ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per l'alluvione del novembre 2013 in Sardegna operi con poteri anche derogatori da definirsi con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

Il comma 7 dell'articolo 3 interviene con disposizioni in materia di personale, riconoscendo per il triennio 2013-2015, alcune integrazioni al trattamento economico accessorio al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato in strutture del Dipartimento della protezione, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro (3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015). Tale riconoscimento opera nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque non oltre il 2015.

Osserva infine che le disposizioni del decreto-legge sono riconducibili alla materia tributaria che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione, è assegnata alla competenza

esclusiva dello Stato. Allo Stato è altresì assegnata in via esclusiva la perequazione delle risorse finanziarie.

In conclusione, ritiene che la Commissione potrebbe formulare un parere favorevole.

Fabiana DADONE (M5S), premesso che il suo gruppo dissente nel merito del provvedimento, evidenzia che lo stesso presenta anche un profilo di incostituzionalità in quanto contiene, ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 3, disposizioni non omogenee rispetto al contenuto prevalente del decreto. Auspica pertanto che la proposta di parere del relatore contenga la condizione che siano soppresse le norme in questione.

Emanuele FIANO (PD) ritiene che il rilievo della deputata Dadone sia fondato, ma che rientri più nella competenza del Comitato per la legislazione che in quella della Commissione affari costituzionali.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, fa presente che il rilievo è stato in effetti formulato dal Comitato per la legislazione nel parere reso alla Commissione di merito sul provvedimento in esame.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, ritiene che il parere della Commissione affari costituzionali possa essere favorevole senza condizioni, considerato che il rilievo mosso dalla deputata Dadone è di competenza del Comitato per la legislazione e che questo lo ha effettivamente formulato nel suo parere.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), condividendo il rilievo formulato dalla deputata Dadone, che ritiene fondato soprattutto per quanto concerne la previsione di cui all'articolo 3, comma 7, esprime l'avviso che il parere della Commissione affari costituzionali dovrebbe menzionare l'esigenza di evitare l'inserimento di norme disomogenee nei decreti-legge, anche se solo sotto forma di osservazione.

Emanuele COZZOLINO (M5S) ritiene che il rilievo dovrebbe essere formulato come condizione, atteso che si tratta di un profilo di incostituzionalità che sempre più spesso viene sollevato nelle sedi istituzionali con riferimento ai decreti-legge.

Fabiana DADONE (M5S) osserva che la soppressione quanto meno della disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, la cui estraneità al complesso del provvedimento è particolarmente evidente, dovrebbe essere oggetto di una condizione.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, sospende la seduta per dare modo al relatore di valutare il da farsi ai fini della presentazione della sua proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 12.10, riprende alle 12.15.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 3/2014: Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.

C. 2157 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), *relatore*, ricorda che il decreto-legge n. 3 del 2014, approvato dal Senato in prima lettura, è volto a dare soluzione alla questione relativa al trattamento economico stipendiale del personale della scuola corrisposto nell'anno 2013 a fronte del perdurante blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti ed è composto di tre articoli. Si

tratta del problema nato dall'erogazione agli insegnanti di aumenti stipendiali che in seguito il Ministero dell'economia e delle finanze ha ritenuto illegittimi e per i quali si era parlato di restituzione.

L'articolo 1, al comma 1, prevede che, nelle more della conclusione di una specifica sessione negoziale finalizzata al riconoscimento dell'annualità 2012, ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale non siano adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico interessato dalla richiamata sessione negoziale che ne abbia acquisita una superiore nel 2013 in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale. Tale disposizione ha validità fino al 30 giugno 2014, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013.

Il comma 2, in relazione alla mancata adozione dei provvedimenti richiamati, accantona, fino alla conclusione della sessione negoziale, la somma di 120 milioni di euro, a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui sul Fondo del cosiddetto 30 per cento. Di tale somma, 58,1 milioni sono relativi a somme già corrisposte nell'anno 2013. Resta salva la facoltà di disporre delle predette somme con la sessione negoziale.

Il comma 3 prevede una specifica clausola di salvaguardia, consistente nel versamento della somma di 120 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato, nel caso in cui l'apposita sessione negoziale non si concluda entro il 30 giugno 2014.

Il comma 4 contiene una disposizione volta ad evitare che il pagamento dei miglioramenti stipendiali del personale del comparto possa essere bloccato anche per il 2014, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010. Più specificamente, la norma prevede che nel 2014 per il personale della scuola non

trovi applicazione, con riferimento all'articolo 9 comma 23 del decreto-legge n. 78 del 2010 – come prorogato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013 –, l'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.

Il comma 5, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 1-*bis*, introdotto dal Senato, prevede l'avvio di una specifica sessione negoziale per il riconoscimento di un emolumento *tantum*, avente carattere stipendiale, a favore del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che ha beneficiato, negli anni scolastici 2011-2014, delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008. Nelle more della conclusione della sessione negoziale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2014, non si provvede al recupero delle somme già corrisposte al personale ATA interessato negli anni scolastici 2011-2014. Per la copertura dell'onere, quantificato in 38,87 milioni di euro, si fa ricorso al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla Legge n. 440 del 1997.

Infine, l'articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

Premesso che, in considerazione della competenza della Commissione, non entrerà nel merito del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*), in quanto, sotto il profilo della costituzionalità, il provvedimento non presenta problemi.

Fabiana DADONE (M5S) dichiara che il suo gruppo concorda che non vi siano problemi di costituzionalità, ma poiché non condivide il merito del provvedimento, e in particolare la copertura finanziaria utilizzata, si asterrà dalla votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 12.20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 13 marzo 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

La seduta comincia alle 18.55.

Sulla proposta di legge C. 1843-A Fioroni recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che la Commissione, nella seduta del 9 gennaio 2014, ha concluso l'esame in sede referente della proposta di legge C. 1843, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, conferendo al

relatore, onorevole Bressa, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Poiché l'onorevole Bressa è stato nominato Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali il 28 febbraio scorso, propone che la Commissione deliberi di sostituirlo attribuendo al Presidente Sisto la funzione di relatore per l'Assemblea.

Peraltro, essendo previste imminenti votazioni in Assemblea, sospende la seduta che riprenderà al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta sospesa alle 19, riprende alle 20.50.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 20.55.

ALLEGATO 1

5-01848 Fiano: Iniziative per il potenziamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e di quello del personale tecnico ed amministrativo contabile.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Fiano, in vista dell'EXPO 2015 e del vertice Asia-Europa Asem a Milano, chiede al Governo iniziative volte a potenziare il soccorso tecnico urgente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è chiamato a contribuire nell'ambito dell'organizzazione dell'« Expo 2015 » sia in fase di costruzione delle opere programmate, sia nella fase di svolgimento dell'evento.

A tale riguardo, con la legge di stabilità di quest'anno è stata autorizzata in favore del Corpo la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2014 e di 12 milioni per il 2015.

In particolare, i vigili del fuoco sono chiamati a contribuire alla gestione della sicurezza attraverso una serie complessa ed articolata di attività concernenti la prevenzione incendi, la vigilanza e il rafforzamento del dispositivo di soccorso in relazione ad una presenza stimata di circa 20 milioni di visitatori.

Il percorso di preparazione all'Expo 2015 è già entrato nella fase di apertura dei cantieri per la realizzazione delle

strutture (circa 140) e di quella conseguente di valutazione, nei diversi aspetti, delle complessive esigenze di sicurezza.

In particolare, la Direzione Regionale per la Lombardia e il Comando provinciale di Milano sono stati impegnati nella partecipazione presso i tavoli di coordinamento interistituzionale istituiti per lo studio, la pianificazione e la valutazione della sicurezza territoriale, industriale e del trasporto.

In merito al potenziamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente sono in corso di definizione specifiche misure, in via straordinaria, concernenti il personale operativo e tecnico in disponibilità presso le strutture territoriali dei vigili del fuoco, al fine di corrispondere sia alle funzioni di supporto e collegamento, nonché alle maggiori attività di prevenzione e sicurezza antincendio connesse agli eventi.

In tale quadro, posso assicurare che potranno essere adeguatamente valutate le esigenze strettamente connesse alle competenze degli Uffici interessati, al fine di incrementare il personale amministrativo contabile e tecnico informatico.

ALLEGATO 2

5-02236 Fiano: Sull'assunzione di nuovo personale delle Forze dell'ordine in vista di Expo 2015.**5-02315 Cirielli: Sull'assunzione di nuovo personale delle Forze dell'ordine in vista di Expo 2015.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni all'ordine del giorno con le quali gli onorevoli Fiano e Cirielli chiedono al Governo di procedere al transito dei 160 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) ad allievi agenti della Polizia di Stato prima dei quattro anni di servizio previsti nelle Forze armate e all'assunzione straordinaria dei 512 idonei non vincitori dell'ultimo concorso per 964 allievi agenti, al fine di consentire l'impiego di nuove forze in occasione dell'EXPO 2015 di Milano.

Il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia è espressamente disciplinato del Codice dell'ordinamento militare, recentemente rivisto attraverso il decreto legislativo n. 8 del 28 gennaio 2014, il quale stabilisce che fino al 31 dicembre 2015 i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale.

Per quanto riguarda i concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie, il 55 per cento (minimo) dei candidati è nominato allievo agente della Polizia di Stato ed ammesso direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione (una volta completata la ferma prefissata di un anno) mentre il restante 45 per cento (massimo) dei candidati è

nominato allievo agente solo dopo aver prestato servizio nelle Forze Armate in ferma prefissata quadriennale.

Analizzando la proposta di transito dei volontari in ferma prefissata quadriennale nella Polizia di Stato prima della scadenza della leva prefissata, si deve precisare che l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ha stilato la graduatoria finale del concorso per 964 agenti negli ultimi mesi del 2013 ed ha avviato il corso di formazione per 927 Allievi agenti il 30 dicembre 2013. Successivamente, gli appartenenti alla cosiddetta «seconda aliquota», circa 160, sono stati avviati alle procedure di arruolamento presso la Difesa per l'immissione differita nella Forza di polizia.

Questi militari non possono essere ripresi e inquadrati nella Polizia di Stato prima del tempo previsto, per non creare uno scompenso nell'apparato della difesa (nel rispetto del meccanismo della ripartizione percentuale di cui sopra) e per impedire effetti iniqui nei confronti dei vincitori della seconda aliquota dei precedenti concorsi, già in servizio nelle Forze armate per la ferma quadriennale.

Per quel che concerne gli idonei non vincitori fuori graduatoria, non trova possibilità d'applicazione l'istituto dello scorrimento, seppur previsto da norme generali, per le 512 unità risultanti dall'ultimo concorso, perché con la loro immissione immediata nei ruoli della Polizia di Stato essi scavalcherebbero i volontari in ferma prefissata quadriennale.

Sull'interpretazione e sull'ambito di applicabilità del principio di scorrimento delle graduatorie si è, inoltre, già espressa l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato – in particolare con sentenza n. 14 del 20 luglio 2011 – statuendo che la regola generale dello scorrimento « non è comunque assoluta e incondizionata », essendo individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento mediante concorsi « risulta pienamente giustificabile ».

In tal contesto si collocano « le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongono una precisa cadenza periodica del concorso collegata anche a peculiari meccanismi di progressione nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico », quale è appunto da considerare l'ordinamento speciale della Polizia di Stato.

Ricordo, infine, che recentemente il Consiglio di Stato con sentenza pubblicata lo scorso 14 gennaio, proprio in riferimento ad un contenzioso attivato da idonei non vincitori di precedenti procedure concorsuali, ha avuto modo di riaffermare il carattere peculiare della disciplina prevista per la Polizia di Stato, riconoscendo che la previsione di legge del concorso a cadenza annuale rappresenta uno specifico caso di esenzione dall'obbligo di scorrimento delle graduatorie.

In tale cornice legale e giurisprudenziale, il Governo è in ogni caso impegnato a svolgere una seria e approfondita riflessione in merito alla disciplina dell'accesso ai ruoli della Polizia di Stato finalizzato a porre rimedio alle disfunzioni determinatesi dal ricorso all'arruolamento per il tramite della Difesa.

ALLEGATO 3

DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi (C. 2012 Governo).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2012, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2014, recante « disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi »;

rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge sono, nel complesso, riconducibili alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », che la lettera e) del

secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

osservato che i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 3 intervengono in materie non riconducibili all'ambito complessivo del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la commissione di merito l'opportunità di sopprimere i commi 5, 6 e 7 dell'articolo.

ALLEGATO 4

DL 3/2014: Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola (C. 2157 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2157, di conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2014, recante « disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola »;

rilevato che le disposizioni contenute nel decreto-legge sono riconducibili alle materie di potestà legislativa esclusiva sta-

tale « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », « ordinamento civile » e « norme generali sull'istruzione », di cui all'articolo 117, comma secondo, lettere *g*), *l*) ed *n*), della Costituzione;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:

Incontro con il Governatore della provincia irachena di Thi Qar (Nassiriya), Yahya Muhammad Abbas

17

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE

Giovedì 13 marzo 2014.

Incontro con il Governatore della provincia irachena di Thi Qar (Nassiriya), Yahya Muhammad Abbas.

L'incontro informale ha avuto luogo dalle 11.25 alle 12.10.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2014: Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola. C. 2157 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	24
DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 13 marzo 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 10.55.

DL 3/2014: Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.

C. 2157 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge è volto alla conversione del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni tempora-

nee ed urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola, e che il provvedimento, già approvato dal Senato, è corredato di relazione tecnica riferita al testo iniziale.

Con riferimento all'articolo 1, commi da 1 a 3, recante disposizioni relative allo sblocco dell'annualità 2012 ai fini della maturazione degli scatti di anzianità per il personale della scuola, osserva che la spesa è stata stimata, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, « sulla base dei cedolini stipendiali emessi dal sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze ». Peraltro non vengono forniti dati di dettaglio circa la platea dei beneficiari dei maggiori pagamenti effettuati nel 2013 e la platea di coloro che beneficerebbero – invece – dello sblocco dell'annualità 2012. Ritiene che tale disaggregazione risulterebbe utile al fine di verificare se sussista un'apprezzabile differenza fra le due platee. In caso affermativo, occorrerebbe chiarire se si procederà al recupero delle somme già perce-

pite nel 2013 e alla retrocessione stipendiale nel 2014 nei confronti di coloro che – pur avendo beneficiato di incrementi per il 2013 – non sarebbero interessati al riconoscimento dell'annualità 2012. In tali ipotesi, qualora si procedesse al recupero delle somme percepite e/o alla retrocessione stipendiale, andrebbe chiarito secondo quale tempistica tali misure saranno adottate.

Considerato inoltre che la relazione illustrativa fa espresso riferimento ad un eventuale possibile contenzioso, ritiene che andrebbe chiarito:

se si procederà alla temporanea retrocessione del personale, che ha maturato un anno di anzianità nel 2013, a una classe stipendiale inferiore nel caso in cui al 30 giugno 2014 la sessione negoziale non si sia conclusa positivamente (anche a causa di un'eventuale carenza di fondi di cui al punto successivo);

se le somme giacenti sul Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 siano sufficienti a coprire l'onere a regime recato dal riconoscimento dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione degli scatti di anzianità. In alternativa, se per la copertura dell'onere a regime dovrà attingersi ad altre fonti di finanziamento. A tale proposito rammenta che le sessioni contrattuali già svolte per lo sblocco degli anni 2010 e 2011 hanno determinato oneri permanenti per somme superiori ai 300 milioni. Considerato poi che il recupero dell'anno 2012 ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio implicherà una ricostruzione di carriera, ritiene che andrebbe esplicitato se sussistano fondi aventi natura contrattuale con una dotazione in conto residui tale da garantire il pagamento degli arretrati spettanti al personale con riferimento agli anni 2012 e 2013. Inoltre, tenuto conto della mancanza di un prospetto riepilogativo degli effetti delle norme e del parziale disallineamento temporale tra spese individuate e relative fonti di copertura, rileva che andrebbe indicato l'effetto delle somme sui diversi saldi di finanza pubblica al fine di verificare la complessiva

compensatività degli effetti del provvedimento.

Infine, considerato che la relazione tecnica fa riferimento alla corresponsione di emolumenti derivanti da passaggi di classe stipendiale « pur in assenza di una specifica normativa in tal senso », appare opportuno acquisire chiarimenti in merito agli specifici meccanismi procedurali che hanno consentito l'erogazione dei predetti emolumenti. Tali elementi appaiono utili anche con riferimento all'analisi delle disposizioni di cui al successivo articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame parlamentare e riferito al personale ATA.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la disposizione prevede l'accantonamento, fino alla conclusione di una specifica sessione negoziale, o, in caso di mancata conclusione della stessa, il versamento all'entrata delle somme iscritte nel conto dei residui, nella misura complessiva di 120 milioni di euro, sull'apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'incremento delle risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola, nonché dell'incremento delle risorse destinate al settore scolastico (capitolo 1298 – Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca).

Con riferimento all'articolo 1, comma 4, recante disposizioni relative all'allentamento per il personale della scuola dei vincoli posti per il 2014 alla crescita delle retribuzioni, premessa la necessità di esplicitare i criteri sottostanti la stima di una maggiore spesa per 70 milioni di euro nell'esercizio in corso, rileva che la norma, al fine di coprire un onere, dispone l'utilizzo di somme stanziare in bilancio sulla base di previsioni che si assumono non più corrette. L'eccedenza di stanziamento di bilancio che si riscontrerebbe, in base ai dati aggiornati, sarebbe – secondo la relazione tecnica – pari a 100 milioni di euro. I dati posti alla base delle previsioni di bilancio risalirebbero al settembre 2013,

mentre la nuova stima sarebbe basata su dati di preconsuntivo disponibili al gennaio 2014.

Tanto premesso, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa la prudenzialità dell'utilizzo di tali risorse, considerato che:

per l'esercizio 2013 sono disponibili solo dati di preconsuntivo. Pertanto la stima delle predette eccedenze potrebbe essere ulteriormente rettificata in corso d'anno;

gli errori di previsione di segno positivo riferiti ai capitoli di bilancio interessati potrebbero essere compensati da errori di segno opposto riferiti ad altri capitoli. Occorrerebbe quindi disporre di una valutazione che accerti che i maggiori risparmi netti complessivamente registrati nel bilancio dello Stato risultino capienti rispetto alla spesa prevista. In tale ottica rileva che lo strumento dell'assestamento sia quello più idoneo all'accertamento di eventuali risorse inattese da utilizzare per finalità di spesa.

Con riferimento all'articolo 1-bis, in materia di posizioni economiche del personale ATA, rinvia alle considerazioni già svolte con riferimento alle norme recate dall'articolo 1, commi da 1 a 3, in merito all'opportunità di chiarimenti circa gli specifici meccanismi procedurali che hanno consentito l'erogazione degli emolumenti.

Fa presente di non avere nulla da osservare per quanto concerne i profili di quantificazione, che appare corretta in base alle ipotesi prospettate dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 440 del 1997, relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, segnala che tali somme sono confluite nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche iscritto in quattro distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi all'istru-

zione prescolastica, a quella primaria, nonché a quella secondaria di primo e secondo grado (capitoli 1195, 1204, 1196 e 1194). A tale proposito, ritiene opportuno che il Governo chiarisca la misura nella quale saranno ridotti i suddetti stanziamenti, anche al fine di verificare se il loro utilizzo possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, con riferimento alle osservazioni e alle richieste di chiarimenti del relatore, deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e una nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato 1*), della quale dà lettura.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, formula pertanto la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2157 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2014, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola;

preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009;

preso atto, altresì, dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

fermo rimanendo che il numero esatto del personale interessato dai benefici di cui all'articolo 1 potrà essere definito solo a seguito della conclusione del contratto collettivo nazionale di lavoro, dai dati forniti da NOI PA, i beneficiari dei suddetti emolumenti ammontano a circa 50.000 unità complessive nel corso del 2013, delle quali, ad una prima ricogni-

zione, solo qualche decina di unità dovrebbe essere esclusa dai benefici stipendiali relativi all'annualità 2012;

nel caso in cui al 30 giugno 2014 la sessione negoziale non si sia conclusa positivamente, si procederà alla retrocessione di una classe stipendiale del personale interessato, senza tuttavia recupero delle somme già corrisposte;

le somme di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, delle quali è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sono destinate alla copertura degli oneri da sostenersi fino al 30 giugno 2014, mentre le somme necessarie a coprire gli oneri relativi alla sessione negoziale di cui al comma 1 saranno individuati nell'ambito di un atto di indirizzo del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca in corso di predisposizione;

l'effetto sui saldi di finanza pubblica delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, ammontano complessivamente, in termini di saldo netto da finanziare, a 58,1 milioni di euro per il 2013 e a 131,9 milioni di euro per l'anno 2014;

la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 440 del 1997 disposta ai sensi dell'articolo 1-bis, non comporterà l'insorgere di debiti fuori bilancio poiché sulla suddetta autorizzazione non gravano obbligazioni giuridicamente perfezionate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), Rocco PALESE (FI-PdL) e Federico FAUTTILLI (PI) preannunciano, a nome dei rispettivi gruppi di appartenenza, il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

C. 2012 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2014.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, con riferimento alle richieste di chiarimenti avanzate dal relatore nella seduta dell'11 marzo 2014, deposita agli atti della Commissione una nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, una nota della Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle entrate, concernente l'articolo 1 del provvedimento in esame, e una nota del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativa all'articolo 3, comma 7 (*vedi allegato 2*).

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, riservandosi di valutare attentamente la documentazione testé depositata, chiede che il rappresentante del Governo fornisca elementi di maggiore dettaglio in merito alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del provvedimento, che sostituiscono in termini di effetti finanziari, attraverso la modifica di talune norme contenute nella legge di stabilità per l'anno 2014, il maggior gettito IRPEF atteso dalla riduzione delle detrazioni per oneri con il conseguimento di maggiori risparmi attesi dal processo di *spending review*.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, circa l'iscrizione nel saldo netto da finanziare delle risorse rivenienti dai risparmi di spesa, oggetto di accantonamento, fa

presente che, diversamente da quanto avvenuto per le corrispondenti norme della legge di stabilità, gli accantonamenti, potendosi tramutare in riduzioni di spesa senza necessità di un ulteriore intervento legislativo, qualora non si verificassero le riduzioni di spesa derivanti dalla *spending review*, possono essere colti anche in termini di saldo netto da finanziare al fine di garantire la effettiva copertura finanziaria dell'onere connesso al venir meno della riduzione delle detrazioni fiscali già scontata sul saldo netto da finanziare a legislazione vigente in sede di legge di stabilità 2014.

Con riferimento al diverso impatto sui saldi, esposto nella relazione tecnica, per il 2014, evidenzia che la ripartizione per Ministero degli accantonamenti tiene conto, come di consueto, dell'incidenza delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, iscritte nel bilancio triennale a legislazione vigente 2014-2016. Ricorda tuttavia che la diversa composizione dei nuovi accantonamenti, rispetto a quella degli accantonamenti considerati nella legge di stabilità, deriva anche dalla circostanza che, come evidenziato nella relazione tecnica, rispetto alla base di calcolo originaria, non opera l'esclusione, limitatamente ai nuovi accantonamenti, per le spese già sottoposte a riduzioni ai sensi dei commi 438 e 439 dell'articolo 1 della legge di stabilità (relative a consumi intermedi e trasferimenti correnti alle imprese, che quindi restano escluse solo dalla prima *tranche* accantonata con la legge di stabilità).

In ordine alle tipologie di spesa oggetto delle riduzioni indicate, conferma che le stesse sono idonee a consentire, nonché a verificare, i risparmi prefigurati per gli esercizi considerati, tenuto anche conto che, con riferimento anche ai nuovi accantonamenti, nell'ambito delle risorse rese indisponibili, è confermata la possibilità di proporre variazioni compensative, da parte dell'Amministrazione, anche al fine di evitare la formazione di nuovi debiti e comunque assicurare la necessaria flessibilità gestionale.

Rileva, inoltre, che il processo di razionalizzazione in atto ad opera della cosiddetta *spending review*, tiene conto delle risorse comunque necessarie a non pregiudicare lo svolgimento delle attività istituzionali; pertanto, come specificato nella citata relazione tecnica, gli importi resi indisponibili per il corrente esercizio potranno essere disaccantonati per 710 milioni di euro nel corso del 2014, qualora, a seguito dell'adozione degli interventi di *spending review*, si verifichi un risparmio di spesa pienamente allineato all'obiettivo prefissato, in misura equivalente su tutti i saldi di finanza pubblica, per l'importo di 488,4 milioni di euro.

Infine, per quanto concerne l'utilizzo anche di risorse di conto capitale per la copertura di oneri di parte corrente, derivanti dalla soppressione della revisione delle detrazioni d'imposta, rappresenta che la modalità di copertura con gli accantonamenti di spesa effettuati su tutti i Ministeri, come accaduto più volte in passato, risulta di ordine di grandezza complessivamente superiore rispetto all'onere valutato in termini di saldo netto da finanziare, in base alla differente incidenza delle varie tipologie di spesa sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, proprio al fine di assicurare la necessaria copertura in modo equivalente sui restanti saldi di finanza pubblica in relazione ai differenti criteri di registrazione utilizzati, per tali spese, secondo la contabilità pubblica (del bilancio dello Stato) e la contabilità nazionale (utilizzata per la compilazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche).

Si dichiara comunque consapevole del fatto che le risorse rivenienti dalla *spending review* potranno essere utilizzate a copertura solo di un numero determinato di provvedimenti.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, nel dichiararsi soddisfatto dei chiarimenti testé resi dal rappresentante del Governo, rileva comunque l'opportunità, in considerazione delle sensibili modifiche che la Commissione di merito sta apportando al testo del provvedimento, che la Commis-

sione bilancio esprima la prossima settimana direttamente all'Assemblea il parere di competenza sul decreto-legge in titolo. Ricorda, in proposito, che la Commissione di merito, nel corso dei lavori in sede referente svoltisi nella seduta di martedì 11 marzo 2014, ha approvato una proposta emendativa del relatore soppressiva dell'articolo 1 del provvedimento in esame.

Richiama infine l'attenzione del rappresentante del Governo sulla necessità di evitare un eccessivo utilizzo delle clausole di salvaguardia, ritenendo opportuno avviare una riflessione in ordine a tale aspetto.

Rocco PALESE (FI-PdL) ritiene che la Commissione debba esprimere il parere di competenza sul provvedimento in esame, dal quale sono emersi, come evidenziato dallo stesso relatore, numerosi profili di criticità sul piano finanziario.

Vincenzo CASO (M5S), nel concordare con le osservazioni dell'onorevole Palese,

fa presente di condividere le considerazioni del relatore in merito al ricorso eccessivo, da parte del Governo, all'utilizzo di clausole di salvaguardia, come peraltro già evidenziato, in più di un'occasione, da parte dei colleghi del suo gruppo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che la Commissione potrà comunque esprimere il proprio parere sul provvedimento in esame direttamente all'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.20 alle 11.30.

ALLEGATO 1

DL 3/2014: Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola (C. 2157 Governo, approvato dal Senato).

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**




*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XII

1-2 MAR. 2014

Roma,

Prot. Nr. 20519
Rif. Prot. Entrata Nr. 20133
Allegati: 2
Risposta a Nota del:



All' Ufficio coordinamento
legislativo
Ufficio legislativo Economia
e p.c. Ufficio legislativo Finanze
S E D E

OGGETTO: A.C 2157- Conversione in legge del D.L. 23 gennaio 2014, n. 3 "Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola." Testo e relazioni tecnica ed illustrativa.

Con riferimento al testo del disegno di legge in oggetto, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

Si allegano, inoltre, la relazione illustrativa e la relazione tecnica positivamente verificata, aggiornate al testo in esame, come risultante dalle modificazioni, apportate dal Senato della Repubblica in sede di conversione al decreto legge 23 gennaio 2014, n. 3, che hanno comportato l'inserimento dell'articolo 1 bis.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Relazione Tecnica

ARTICOLO 1

Con il presente provvedimento al comma 1 viene previsto che, nelle more della conclusione della sessione negoziale intesa al riconoscimento dell'annualità 2012, avviata in data 8 gennaio 2014 dal Ministro dell'Istruzione, ai sensi dell'articolo 8, comma 14, del D.L. 78/2010 e successive modificazioni, e comunque entro il 30 giugno 2014, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del DPR n. 122/2013 in ordine al blocco dell'annualità 2013, non si provveda alla retrocessione alla classe stipendiale precedente per i soggetti, interessati dalla predetta sessione negoziale, che siano passati nel 2013 a una classe superiore a seguito del riconoscimento dell'utilità del medesimo anno ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, pur in assenza di una specifica normativa in tal senso. Sempre al comma 1 del presente provvedimento, viene disposta la mancata adozione dei provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in relazione all'acquisizione del trattamento retributivo corrispondente ad una nuova classe stipendiale.

Gli oneri di cui al comma 1 del provvedimento in esame sono quantificati, sulla base dei cedolini stipendiali emessi dal sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, in complessivi 120 milioni di euro, di cui 58,1 milioni relativi a somme corrisposte nell'anno 2013 e 61,9 milioni di euro relativi al mantenimento della posizione economica maturata nel 2013 al personale destinatario della citata sessione negoziale.

Comma 2. Nelle more della conclusione della suddetta sessione per le finalità di cui al comma 1 viene conseguentemente accantonata la somma di 120 milioni di euro corrispondente ad una quota parte degli obiettivi di risparmio conseguiti nell'anno 2012, di cui all'articolo 64 del DL n. 112/2008 accertati in sede di Comitato di verifica tecnico-finanziaria. Tali risorse rimangono comunque nella disponibilità della sessione negoziale prevista dal comma 1.

Il comma 3 prevede una apposita clausola di salvaguardia consistente nel versamento all'entrata del bilancio dello Stato del menzionato importo di 120 milioni nel caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della specifica sessione negoziale. Il versamento compensa l'onere connesso al mancato recupero delle somme corrisposte a partire dal 2013 fino al 30 giugno 2014.

Al comma 4 la norma prevede che, al fine di evitare che il pagamento dei miglioramenti stipendiali del personale del comparto possa essere bloccato anche per l'anno 2014, l'articolo 9, comma 1, del decreto legge 78/2010 non trovi applicazione con riferimento all'articolo 9 comma 23 del medesimo decreto legge 78/2010, come prorogato anch'esso dal D.P.R. 122/2013. Detti miglioramenti trovano capienza nell'ambito degli stanziamenti di bilancio dello Stato di previsione del Ministero dell'Istruzione per l'esercizio finanziario 2014 relativi alle competenze stipendiali del personale appartenente al comparto scuola.

Infatti, in sede di formazione delle previsioni 2014-2016 i capitoli di bilancio relativi alle spese per le competenze stipendiali sono stati integrati della somma di circa 700 milioni di euro connessa alle eccedenze di spesa previste per l'anno 2013 relative all'andamento degli effettivi pagamenti stipendiali e derivanti dal parziale conseguimento dei risparmi di spesa correlati alla riduzione di personale docente ed ATA, rispetto a quelli previsti dall'art. 64 del DL n. 112/2008 per l'anno

scolastico 2011/2012, dalla legge n. 183/2011 e dal DL n. 95/2012 per l'anno scolastico 2012/2013, nonché dall'effetto di trascinamento sui predetti anni dei maggiori assegni familiari e personali spettanti al citato personale.

Da una prima verifica dei dati di pre-consuntivo 2013 emerge che le predette eccedenze sul 2013 si stanno rivelando inferiori rispetto a quelle stimate di circa 100 milioni. Pertanto detti margini possono essere utilizzati per fronteggiare i miglioramenti stipendiali derivanti dalla norma quantificabili in circa 70 milioni.

Articolo 1 bis

comma 1 – la norma proposta finanzia, nel limite di euro 38,87 milioni per il solo esercizio finanziario 2014, una sessione negoziale rivolta al personale ATA già destinatario delle posizioni economiche di cui all'articolo 62 del CCNL 29/11/2007 negli anni scolastici tra il 2011/2012 e il 2013/2014.

Detto personale ha indebitamente percepito, sino alla mensilità di gennaio 2014 inclusa, il miglioramento stipendiale collegato a dette posizioni economiche, sebbene l'articolo 9 comma 21 del DL 78/2010 disponesse la validità ai soli fini giuridici esclusi quelli economici di dette progressioni, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.

Fermo restando il debito dei dipendenti nei confronti dello Stato, che verrà recuperato nei tempi previsti dal comma 2, la norma proposta intende attribuire un vantaggio economico *mantantum* ai soggetti in questione, di natura stipendiale e di entità tale da compensare il debito ed evitare quindi complicate operazioni di recupero e di conguaglio pensionistico, nonché tale da permettere l'erogazione di una ulteriore somma.

Il numero dei soggetti interessati dalle posizioni economiche, distribuito in funzione della qualifica e dell'anno scolastico di attribuzione della posizione medesima, è illustrato nella tabella seguente (la numerosità indicata per i soggetti beneficiari al 1° settembre 2013 è ricavata mediante proiezione dei primi dati disponibili):

	Prima posizione		
	01/09/2011	01/09/2012	01/09/2013
	1	2	3
Coll. scolastici	5.294	738	700
Coll. scolastici dei servizi	7	1	
Assistenti amm.vi/tecnici	2.453	525	400
TOT	7.754	1.264	1.100

	Seconda posizione economica, non in possesso della prima posizione antecedentemente al 01/09/2011			Seconda posizione economica, già in possesso della prima posizione antecedentemente al 01/09/2011		
	01/09/2011 1	01/09/2011 2	01/09/2011 3	01/09/2011 1	01/09/2011 2	01/09/2011 3
Coll. scolastici						
Coll. scolastici dei servizi						
Assistenti amm.vi/tecnici	709	71	150	1.074	141	350
TOT	709	71	150	1.074	141	350

I soggetti assegnatari della posizione economica il 1° settembre 2010 hanno maturato il corrispondente diritto prima del 1/1/2011, data dalla quale decorre il vincolo alla crescita stipendiale posto dall'art. 9 comma 21 del DL 78/2010 e quindi non sono interessati né dal blocco degli stipendi né, naturalmente, dalla norma in questione.

I soggetti assegnatari della posizione a decorrere dal 1° settembre 2011 dovranno restituire le somme già indebitamente percepite da tale mese sino al mese di gennaio 2014, cioè per 29 mensilità; coloro che la posizione l'hanno ottenuta dal 1° settembre 2012 dovranno restituire somme percepite per 17 mensilità; infine i soggetti che hanno ottenuto la posizione dal 1° settembre 2013 dovranno restituire somme indebitamente percepite per 5 mensilità. Ai sensi della norma proposta, fermo restando il citato debito verso lo Stato, ai soggetti in questione sarà attribuito un beneficio economico superiore, corrispondente indicativamente alla somma che avrebbero percepito per la posizione economica per 36, 24 e 12 mensilità, cioè sino ad agosto 2014. Ciò consentirà in particolare di compensare il debito verso lo Stato col nuovo beneficio economico, evitando complicate operazioni di recupero stipendiale e conguaglio pensionistico.

Il valore economico mensile delle posizioni economiche è il seguente (valori lordo Stato - 38,38% - da riconoscere ai dipendenti per 13 mensilità):

	Prima posizione	Seconda posizione
Coll. scolastici	63,87	
Coll. scolastici dei servizi	63,87	
Assistenti amm.vi/tecnici	127,74	191,60

La somma occorrente per compensare l'effetto del recupero delle somme indebitamente percepite dai dipendenti in questione è quindi pari a (valori in milioni lordo Stato inclusa tredicesima):

	Prima posizione		
	01/09/2011 1	01/09/2012 2	01/09/2013 3
Coll. scolastici	13,19	1,23	0,58
Coll. scolastici dei servizi	0,02	0,00	0,00
Assistenti amm.vi/tecnici	12,22	1,74	0,66
TOT	25,42	2,97	1,25

	Seconda posizione economica, non in possesso della prima posizione antecedentemente al 01/09/2011			Seconda posizione economica, già in possesso della prima posizione antecedentemente al 01/09/2011		
	01/09/2011 1	01/09/2012 2	01/09/2013 3	01/09/2011 1	01/09/2012 2	01/09/2013 3
Coll. scolastici						
Coll. scolastici dei servizi						
Assistenti amm.vi/tecnici	5,30	0,35	0,37	2,67	0,23	0,29
TOT	5,30	0,35	0,37	2,67	0,23	0,29

Nel computo si è tenuto conto, per i soggetti beneficiari della seconda posizione economica già titolari della prima acquisita anteriormente al 01/09/2011, vale a dire nel 2010 e quindi anteriormente all'entrata in vigore del vincolo di cui all'articolo 9 comma 21 del DL 78/2010, del fatto che agli stessi si dovrebbe recuperare unicamente la differenza tra quanto indebitamente percepito a titolo di seconda posizione e quanto avrebbero dovuto continuare a percepire in corrispondenza alla prima posizione.

La somma occorrente per compensare i debiti dei dipendenti nei confronti dello Stato e per pagare l'ulteriore somma prevista è quindi pari ad euro 38,87 milioni.

comma 2 -- la norma proposta pospone al più tardi al 30 giugno 2014 il recupero dei crediti che lo Stato vanta nei confronti di ciascuno dei dipendenti ATA in relazione all'indebito pagamento dell'incremento stipendiale legato all'attribuzione delle posizioni economiche di cui all'articolo 62 del CCNL 29/11/2007, per le posizioni attribuite tra il 01/09/2011 e il 01/09/2013, mentre era in vigore l'articolo 9 comma 21 del DL 78/2010 che dispone che tali progressioni siano, tra il 2011 e il 2014, utili unicamente ai fini giuridici e non anche a quelli economici.

Poiché la norma si limita a posporre il recupero dei crediti in questione, fermo restando il diritto di credito e la sua concreta azionabilità nel corso del 2014, la norma in questione non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

comma 3 – la norma proposta riduce di euro 38,87 milioni per l'anno 2014 l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440/1997, confluita nei fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1 comma 601 della legge n. 296/2006.

Al riguardo si rappresenta che detta autorizzazione di spesa trova annualmente destinazione mediante il decreto di cui al medesimo articolo 1 comma 601, per finalità in favore dei Piani dell'Offerta Formativa. La riduzione dello stanziamento proposta non comporta dunque l'insorgere di debiti fuori bilancio poiché sull'autorizzazione in questione non gravano obbligazioni giuridicamente perfezionate.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



12 MAR. 2014

Relazione illustrativa

Con l'articolo 1 del presente provvedimento d'urgenza si intende dare soluzione, nella more della conclusione della specifica sessione negoziale intesa al riconoscimento dell'annualità 2012 avviata dal Ministro dell'istruzione, alla questione relativa al trattamento economico stipendiale del personale della scuola corrisposto nell'anno 2013, anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013, recante "Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti".

Tale provvedimento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, ha disposto, all'articolo 1, comma 1, lettera a), tra l'altro, la proroga sino al 31 dicembre 2014 dell'applicazione del tetto retributivo alle retribuzioni individuali previsto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco Istat di cui alla legge n. 196 del 2009. Il citato D.P.R. ha inoltre previsto all'articolo 1, comma 1, lettera b), la proroga sino al 31 dicembre 2013 delle disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del richiamato decreto legge n. 78 del 2010, il quale prevede che "per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti".

Pertanto, a legislazione vigente, il trattamento economico stipendiale del personale della scuola, con riferimento agli anni 2013 e 2014 è così definito:

- anno 2013: non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti;
- anno 2014: è utile ai fini della maturazione delle predette posizioni stipendiali il cui pagamento, nell'anno in esame, è tuttavia sospeso, con effetti *tantum*, in applicazione dell'articolo 9, comma 1, del citato decreto legge 78/2010, così come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lett. a) del DPR 122/2013.

Al fine di completare il quadro normativo di riferimento, occorre rappresentare che l'articolo 8, comma 14, del decreto legge 78/2010, in relazione alla peculiarità del settore scolastico ed alla circostanza che tale comparto è stato interessato da un significativo processo di razionalizzazione del personale ex art. 64 del decreto legge 112/2008, ha previsto che la quota del 30% delle economie derivanti da tale processo di razionalizzazione da destinare alla scuola, potesse essere finalizzato, ai sensi del predetto articolo 64, anche al recupero degli scatti bloccati ai sensi dell'articolo 9 comma 23. Successivamente la legge 183/2011 ha modificato il predetto articolo 8, comma 14, prevedendo la possibilità di utilizzare per lo sblocco degli scatti del personale scolastico, oltre alle economie ex articolo 64 del citato d.l. 112/2008, anche ulteriori "risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica". Le citate disposizioni normative hanno già trovato attuazione con riferimento alle annualità 2010 e 2011 e, in relazione a tali previsioni, il MIUR ha avviato le procedure intese all'avvio di una apposita sessione negoziale finalizzata allo sblocco dell'annualità 2012.

In particolare, va considerato che nel corso del 2013 è stato attribuito ad una parte del personale della Scuola uno scatto stipendiale non supportato dalla richiamata legislazione, in ragione della differente modulazione temporale dell'ambito di applicazione dei commi 1 e 23 dell'art. 9 del dl 78/2010, il primo originariamente efficace sino al 2013 ed il secondo sino al 2012. Tali miglioramenti economici dovrebbero essere oggetto di un provvedimento amministrativo di recupero. Tuttavia, una volta conclusa la citata procedura volta allo sblocco dell'annualità 2012, dovrebbero essere nuovamente attribuiti al personale di cui trattasi, con conseguente aggravio di procedure ed oneri amministrativi oltre che di probabile instaurazione di contenzioso da parte del personale coinvolto.

Pertanto, il comma 1 del presente provvedimento, al fine di evitare i citati effettivi negativi riconducibili all'espletamento delle procedure di recupero, nel confermare quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del D.P.R. 122/2013, dispone, nei confronti del personale interessato dalla predetta sessione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2014, il mantenimento delle posizioni stipendiali già riconosciute nel 2013 per evitare una riduzione, anche se momentanea, del livello retributivo acquisito. In aggiunta, l'ultimo periodo del citato comma 1 prevede che non vengano adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale. Inoltre, al comma 3 del provvedimento viene disposto che, in caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014, della più volte citata sessione negoziale, le somme corrisposte al personale interessato, sino a tale data, non vengano comunque recuperate, nonostante la retrocessione ad una classe stipendiale inferiore.

I comma 2 e 3 dettano inoltre disposizioni in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento in esame.

Con il comma 4 del presente provvedimento inoltre, sempre in relazione allo specifico ambito temporale dei blocchi retributivi del comparto scuola, al fine di evitare che, in applicazione dell'articolo 9, comma 1, del d.l. 78/2010, come prorogato dal citato D.P.R. 122/2013, il pagamento dei miglioramenti stipendiali del personale del comparto possa essere bloccato anche per l'anno 2014, comportando di fatto un blocco quinquennale rispetto a quello quadriennale previsto per la generalità dei dipendenti pubblici, viene previsto che per l'anno 2014 il richiamato articolo 9, comma 1 del decreto legge 78/2010 non trovi applicazione in riferimento all'articolo 9 comma 23 del medesimo decreto legge 78/2013, come prorogato anch'esso dal citato D.P.R. 122/2013.

L'articolo 1-bis è volto a riconoscere al personale ATA della scuola un beneficio economico *una-tantum*, rivolto in particolare a quei soggetti che negli anni scolastici tra il 2011/2012 e il 2013/2014 sono stati destinatari dell'attribuzione di una delle posizioni economiche previste dalla sequenza contrattuale di cui all'articolo 62 del CCNL 29/11/2007 e che non hanno potuto maturare il relativo incremento stipendiale, comunque indebitamente pagato nel frattempo ed in corso di recupero, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 9 comma 21 del DL 78/2010.

Nello specifico, in base all'articolo 50 del CCNL comparto scuola 2006-2009 e alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, il personale ATA della scuola (profili delle aree A e B) può ottenere una valorizzazione professionale a seguito dell'assegnazione di particolari mansioni legate all'attuazione del Piano dell'offerta formativa (POF). In particolare, il personale del profilo A è chiamato a prestare assistenza nei confronti degli alunni disabili e ad organizzare gli eventuali interventi di primo soccorso. Il personale del profilo B è chiamato a svolgere, in regime di autonomia e responsabilità operativa, compiti di collaborazione tecnico-amministrativa, attività contabile, a sostituire la figura del Direttore dei servizi generali e amministrativi, se assente (articolo 56 del CCNL comparto scuola 2006-2009), a coordinare i laboratori didattici.

Sebbene la determinazione del criterio di attribuzione del beneficio economico *una-tantum* previsto dalla norma proposta sia rimessa alla contrattazione collettiva, la somma resa disponibile alla relativa sessione negoziale è calcolata in maniera da consentire la compensazione, col nuovo debito in favore dei dipendenti, dei crediti vantati dallo Stato nei confronti di ciascuno degli interessati in relazione all'indebito pagamento dell'incremento stipendiale legato all'attribuzione delle posizioni economiche, nonché l'attribuzione di un ulteriore beneficio economico.

2965



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XII

Roma, 13 MAR. 2014

Prot. Nr. 21015
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati:
Risposta a Nota del:



All' Ufficio coordinamento
legislativo
Ufficio legislativo Economia
e p.c. Ufficio legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: A.C. 2157 Conversione in legge del D.L. 23 gennaio 2014, n. 3. Verifica delle quantificazioni.

Il servizio Bilancio della Camera ha esaminato l'A.C. n. 2157 di cui all'oggetto, richiedendo, con particolare riguardo ai contenuti della Relazione Tecnica allegata al suddetto atto, una serie di chiarimenti riferiti, in particolare, a:

Articolo 1, commi da 1 a 3.

Il Servizio Bilancio chiede di conoscere, tenuto conto che la spesa è stata stimata "sulla base dei cedolini stipendiali emessi dal sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze", i dati di dettaglio circa la platea dei beneficiari dei maggiori pagamenti effettuati nel 2013 e la platea di coloro che beneficeranno - invece - dello sblocco dell'annualità 2012, evidenziandone l'utilità al fine di verificare se sussista un'apprezzabile differenza fra le due platee.

Al riguardo si rappresenta che dai dati forniti da NOI PA, struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze preposta, su ordinazione dell'Amministrazione competente, al pagamento degli emolumenti retributivi, i beneficiari dell'emolumento in questione nel corso del 2013 ammontano a circa 50.000 unità complessive; di queste, da una prima ricognizione, solo qualche decina di unità dovrebbe essere esclusa dai benefici stipendiali connessi al riconoscimento dell'annualità 2012, per la mancata maturazione in tale anno dell'anzianità di servizio a causa, ad esempio, della permanenza in particolari posizioni giuridiche (es. stato di aspettativa dal servizio).

Tuttavia, il numero esatto di personale interessato da tali particolari situazioni potrà essere definito solo a seguito della conclusione del CCNL relativo al riconoscimento dell'annualità 2012 e dell'applicazione dello stesso da parte di NOI PA.

Con riferimento ad un possibile contenzioso che veda coinvolto il personale interessato dal provvedimento in esame, viene chiesto di chiarire quanto segue:

- se si procederà alla temporanea retrocessione del personale, che ha maturato un anno di anzianità nel 2013, a una classe stipendiale inferiore nel caso in cui al 30 giugno 2014 la sessione negoziale non si sia conclusa positivamente (anche a causa di un'eventuale carenza di fondi di cui al punto successivo).

In relazione a quanto sopra, si rappresenta che nel caso prospettato il personale verrebbe retrocesso di una classe stipendiale, senza tuttavia il recupero delle somme già corrisposte, sulla base di quanto previsto dal provvedimento in esame.

- se le somme giacenti sul Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del D.L. 112/2008 siano sufficienti a coprire l'onere a regime recato dal riconoscimento dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione degli scatti di anzianità. In alternativa, se per la copertura dell'onere a regime dovrà attingersi ad altre fonti di finanziamento. A tale proposito si rammenta che le sessioni contrattuali già svolte per lo sblocco degli anni 2010 e 2011 hanno determinato oneri permanenti per somme superiori ai 300 milioni. Considerato poi che il recupero dell'anno 2012 ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio implicherà una ricostruzione di carriera, andrebbe esplicitato se sussistano fondi aventi natura contrattuale dotati di una disponibilità in conto residuo tale da garantire il pagamento degli arretrati spettanti al personale con riferimento agli anni 2012 e 2013.

Al riguardo si rappresenta che le somme di cui al citato articolo 64, comma 9, del D.L. 112/2008 sono state destinate dal provvedimento in esame alla copertura degli oneri da sostenersi sino al 30 giugno 2014, relativi alla mancata adozione dei provvedimenti di recupero nonché alla mancata retrocessione di una posizione stipendiale. Invece, le somme necessarie a coprire gli oneri relativi alla citata sessione negoziale andranno individuati nell'ambito dell'atto di indirizzo che è in corso di predisposizione su iniziativa del MIUR. In tale contesto, si precisa che il riconoscimento dell'annualità 2011 è avvenuta, così come previsto dall'articolo 8, comma 14, del DL 78/2010, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, attingendo prevalentemente dalle risorse disponibili sul trattamento accessorio del personale della scuola. Anche per il riconoscimento dell'annualità 2012 la richiesta di predisposizione dell'atto di indirizzo a cura del MIUR fa riferimento, per la parte preponderante, a tale forma di finanziamento, ricorrendo anche ad economie registratesi negli esercizi pregressi per contribuire al pagamento delle competenze arretrate.

Viene inoltre chiesta l'indicazione dell'effetto sui saldi di finanza pubblica al fine di verificare la complessiva compensazione degli effetti del provvedimento. Al riguardo si rappresenta che l'onere del provvedimento (articolo 1, comma 1) ammonta a 58,1 mln di euro per l'anno 2013 ed a 61,9 mln di euro per l'anno 2014, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione. A tali somme occorre aggiungere gli oneri relativi all'articolo 1, comma 4, stimati in circa 70 mln di euro per l'anno 2014.

Complessivamente, gli oneri in termini di saldo netto da finanziare ammontano a 58,1 mln di euro per il 2013 e 131,9 mln di euro per l'anno 2014.

Infine, il Servizio Bilancio osserva che la relazione tecnica fa riferimento alla corresponsione di emolumenti derivanti da passaggi di classe stipendiale "pur in assenza di una specifica normativa in tal senso", per cui appare opportuno acquisire chiarimenti in merito agli specifici meccanismi procedurali che hanno consentito l'erogazione dei predetti emolumenti.

Al riguardo si osserva che tale erogazione è stata resa possibile, come si evince dalla relazione illustrativa, in conseguenza dei tempi necessari per l'entrata in vigore formale del D.P.R. 4 settembre 2013 n. 122, seppure lo stesso fosse stato approvato in prima lettura dal Consiglio dei

Ministri nel mese di marzo 2013, ciò in quanto, mentre per la generalità dei comparti la proroga del blocco dei livelli retributivi esplica effetti per l'anno 2014, per la scuola, in relazione della originaria differente scansione temporale prevista nell'articolo 9, comma 23, del d.l. 78/2010, la proroga ha interessato l'annualità 2013.

Articolo 1, comma 4.

Vengono chiesti chiarimenti circa la quantificazione degli oneri relativi alla mancata applicazione per l'anno 2014 al personale della scuola dell'articolo 9, comma 1, del dl 78/2010 con riferimento alle progressioni stipendiali di cui all'articolo 9, comma 23, del predetto di n. 78. In particolare, vengono chiesti elementi utili a comprovare la congruità dell'onere indicato nella RT (70 mln di euro), fornendo i dati relativi al numero degli "avanzamenti" nell'anzianità con riflessi nel trattamento stipendiale maturati nel 2013 e 2014 per il personale della Scuola, distintamente per le VI classi retributive previste dal C.C.N.L..

Al riguardo, si rappresenta che l'articolo 9, comma 1, del D.L. 78/2010, come prorogato per effetto del DPR 122/2013, produce effetti di risparmio limitatamente agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, fissando un tetto alle retribuzioni individuali con riferimento al trattamento economico percepito nel 2010. Per quanto concerne invece le progressioni stipendiali del personale della scuola, l'articolo 9, comma 23, del predetto dl 78/2010, come prorogato per effetto del DPR 122/2013, prevede che gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 non siano utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei rispettivi incrementi economici, con conseguenti effetti di risparmio a carattere strutturale. Pertanto l'anno 2014 è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali del personale della scuola ma, per effetto del citato articolo 9, comma 1, non sarebbe stato possibile corrispondere per tale anno, senza le modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame, i miglioramenti economici correlati ai passaggi stipendiali, estendendo di fatto il blocco per il personale in questione a cinque anni complessivi. I relativi oneri sono pertanto riferiti al solo anno 2014 e per la relativa quantificazione, sono state presi a riferimento i seguenti passaggi di classe:

Personale	dalla I alla II classe	dalla II alla III classe	dalla III alla IV classe	dalla IV alla V classe	dalla V alla VI classe	TOT
Docenti	9.122	14.096	6.114	3.074	1.188	33.594
ATA	3.854	4.038	2.673	972	235	11.772
TOT	12.976	18.134	8.787	4.046	1.423	45.366

Pertanto, possono ritenersi prudenzialmente in linea con quanto rappresentato gli oneri quantificati nella relazione tecnica in euro 70 milioni, la cui copertura viene individuata nell'ambito dei risparmi delle eccedenze di spesa sul 2013, la cui stima, dai dati di pre-consuntivo, tuttora gli unici disponibili in attesa di concludere le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario e rendicontazione, risulta inferiore a quella prevista.


Articolo 1-bis

Il Servizio Bilancio chiede, infine, chiarimenti con riferimento all'art. 1-bis, introdotto dal Senato e riferito al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della Scuola (personale ATA), in relazione agli specifici meccanismi procedurali che hanno consentito l'erogazione degli emolumenti concernenti i miglioramenti stipendiali collegati alle posizioni economiche di cui all'art. 62 del CCNL 29 novembre 2007 negli anni scolastici tra il 2011/2012 e il 2013/2014, considerato che tali emolumenti sono stati indebitamente percepiti dal personale interessato sino alla mensilità di gennaio 2014, pur in assenza di una specifica normativa in tal senso.

Al riguardo, nel rinviare anche alle considerazioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si rappresenta che tali miglioramenti, previsti per il periodo sopra citato da apposita negoziazione integrativa, fondata sull'erroneo presupposto che per il comparto scuola trovasse applicazione solo il comma 23 e non anche il comma 21 del d.l. 78/2010, sono stati riconosciuti indipendentemente da una positiva conclusione della procedura di certificazione prevista dall'articolo 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001 a cura della Funzione Pubblica e del MEF.

M

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 2

DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi (C. 2012 Governo).

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**

2934



*Ministero
dell'Economia e delle
Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato Generale del Bilancio
UFFICIO VI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Atti Parlamentari Economia e Finanze

12 MAR. 2014

Prot. n. *l-1587*

Roma, 12 MAR. 2014

Prot. Nr. 20529
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati:
Risposta a nota del

All'Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE
e, p.c.:
All'Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

OGGETTO: AC 2012 – Disegno di legge concernente: “Conversione in legge del decreto-legge recante Disposizioni urgenti in materia di rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi”. Dossier.

Si fa riferimento alle richieste di chiarimenti contenute nel documento predisposto dal Servizio Bilancio della Camera dei Deputati relativo al provvedimento indicato in oggetto e, al riguardo - per i profili di competenza - si rappresenta quanto di seguito specificato.

Articolo 1, commi 1 e 2

Si conferma quanto espresso nella relazione tecnica circa la destinazione alla spesa delle sole risorse effettivamente versate al bilancio e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 196 del 2009. In ogni caso, le risorse saranno attribuite solo successivamente alla loro effettiva acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato, previa emanazione dei decreti previsti al comma 2 della disposizione.

Articolo 1, comma 3, lettera b)

In merito ai chiarimenti richiesti, si rappresenta che, tenuto conto delle recenti disposizioni in materia di riduzione degli organici, da cui consegue un minor ricorso ad assunzioni di personale - le quali peraltro potranno essere effettuate sulla base del turn over previsto dalla

legislazione vigente -, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a cui si rinvia per le definitive valutazioni, ha ritenuto opportuno utilizzare le somme di cui al comma 346 lett. e) della L. 244/2007, per l'adeguamento del trattamento retributivo del personale proveniente dall'ASSI e dalla ex Amministrazione dei Monopoli, su cui pende, peraltro, un contenzioso.

Inoltre, relativamente al paventato timore di futuri oneri connessi a situazioni analoghe, si rassicura che allo stato non si ravvisano problematiche della medesima fattispecie.

Articolo 2, commi 1 e 2

Circa l'iscrizione nel saldo netto da finanziare delle risorse rinvenienti dai risparmi di spesa, oggetto di accantonamento, diversamente da quanto avvenuto per le corrispondenti norme della legge di stabilità, si fa presente che gli accantonamenti potendosi tramutare in riduzioni di spesa senza necessità di un ulteriore intervento legislativo (secondo quanto precisato nella stessa norma, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze), qualora non si verificassero le riduzioni di spesa derivanti dalla spending review possono essere colti anche in termini di saldo netto da finanziare al fine di garantire la effettiva copertura finanziaria dell'onere connesso al venir meno della riduzione delle detrazioni fiscali già scontata sul saldo netto da finanziare a legislazione vigente in sede di legge di stabilità 2014.

Per quanto riguarda il diverso impatto sui saldi esposto nella relazione tecnica per il 2014, si rappresenta che la ripartizione per Ministero degli accantonamenti tiene conto, come di consueto, dell'incidenza delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, iscritte nel bilancio triennale a legislazione vigente 2014-2016. Tuttavia, la diversa composizione dei nuovi accantonamenti i rispetto a quella degli accantonamenti considerati nella legge di stabilità deriva anche dalla circostanza che, come evidenziato nella relazione tecnica, rispetto alla base di calcolo originaria, non opera l'esclusione, limitatamente ai nuovi accantonamenti, per le spese già sottoposte a riduzioni ai sensi degli articolo 438 e 439 della legge di stabilità (relative a consumi intermedi e trasferimenti correnti alle imprese, che quindi restano escluse solo dalla prima tranche accantonata con la legge di stabilità).

In ordine alle tipologie di spesa, oggetto delle riduzioni indicate, si conferma che le stesse sono idonee a consentire, nonché a verificare, i risparmi prefigurati per gli esercizi considerati, tenuto anche conto che, con riferimento anche ai nuovi accantonamenti, nell'ambito delle risorse rese indisponibili è confermata la possibilità di proporre variazioni compensative, da parte dell'Amministrazione, anche al fine di evitare la formazione di nuovi debiti e comunque assicurare la necessaria flessibilità gestionale.

Inoltre, il processo di razionalizzazione in atto ad opera della cd. spending review, tiene conto delle risorse comunque necessarie a non pregiudicare lo svolgimento delle attività istituzionali; pertanto, come specificato nella citata relazione tecnica, gli importi resi indisponibili per il corrente esercizio potranno essere disaccantonati per 710 milioni di euro nel corso del 2014, qualora, a seguito dell'adozione degli interventi di spending review, si verifichi un risparmio di spesa pienamente allineato all'obiettivo prefissato, in misura equivalente su tutti i saldi di finanza pubblica, per l'importo di 488,4 milioni.

Per quanto concerne l'utilizzo anche di risorse di conto capitale per le copertura di oneri di parte corrente, derivanti dalla soppressione della revisione delle detrazioni d'imposta, si rappresenta che la modalità di copertura con gli accantonamenti di spesa effettuati su tutti i Ministeri, come accaduto più volte in passato, risulta di ordine di grandezza complessivamente superiore rispetto all'onere valutato in termini di saldo netto da finanziare, in base alla differente incidenza delle varie tipologie di spesa sul bilancio pluriennale ad l.v., proprio al fine di assicurare la necessaria copertura in modo equivalente sui restanti saldi di finanza pubblica in relazione ai differenti criteri di registrazione utilizzati, per tali spese, secondo la contabilità pubblica (del bilancio dello Stato) e la contabilità nazionale (utilizzata per la compilazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche).

Articolo 3, commi 1-4

Premesso che per la sospensione dei tributi e contributi non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, ad eccezione della quota relativa agli interessi, l'INPS ha fornito puntuale quantificazione sulla base di dati amministrativi dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi nell'importo di circa 60 milioni di euro.

Sotto il profilo del tasso di interesse applicato, diversamente da quello considerato per la disposizione dell'art. 2, comma 3, elementi utili potrà fornire il Dipartimento del tesoro.

Articolo 3, comma 5

Si conferma la compatibilità della norma che uniforma le modalità di trattamento dei rifiuti urbani e speciali prodotti per effetto dell'alluvione del 17 gennaio 2014 con la normativa europea in materia di rifiuti, in quanto quest'ultima si limita a dettare specifiche regole gestionali esclusivamente in funzione della pericolosità dei rifiuti. In effetti, una norma analoga è contenuta nell'articolo 17 del DL 6-6-2012 n. 74 *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli*

eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” che risulta non inciso da pronunce di incompatibilità con il diritto comunitario.

Articolo 3, comma 7

Per quanto attiene alla quantificazione dell'onere stimato in relazione tecnica viene evidenziata la mancanza di idonee indicazioni circa gli elementi ed i parametri adottati. In merito, si rappresenta che la quantificazione dell'onere è avvenuta sulla base degli elementi di dettaglio forniti dal Dipartimento della Protezione Civile - al quale si rinvia per ogni ulteriore elemento - elaborati sulla base dei dati di spesa delle indennità attribuite al personale in occasione delle situazioni emergenziali venutesi a creare negli anni precedenti. I dati di consuntivo rappresentano i principali elementi di valutazione utilizzabili tenendo conto che, per loro natura, le indennità in questione sono erogabili solamente a fronte del verificarsi di situazioni di emergenza.

Per quanto attiene alle risorse previste per l'anno 2014, viene chiesto di confermare che tali somme comprendano anche la spesa per gli arretrati riferiti all'anno 2013, nonché se il pagamento di tali arretrati sia coerente con i criteri contabili definiti in sede europea. Al riguardo si conferma che, posto l'onere annuo pari a 1,5 milioni di euro lordo amministrazione, le risorse previste per l'anno 2014 includono la copertura della spesa relativa al 2013, primo anno preso a riferimento dalla norma in esame per l'attribuzione delle relative indennità (2013-2015). Per quanto attiene, invece, al pagamento degli arretrati per spese di personale, non si ravvedono elementi di criticità con riferimento alla normativa europea.

Viene inoltre chiesto di chiarire quali siano i presupposti alla base del pagamento di prestazioni rese dal personale nel corso del 2013 e non remunerate nello stesso esercizio, anche al fine di verificare se esistano ulteriori prestazioni lavorative prestate e non remunerate. In tal senso, viene chiesto anche di escludere espressamente l'eventualità di un prolungamento della spesa anche ad esercizi successivi al 2015. Infine, si chiede di verificare la compatibilità del limite di spesa posto al pagamento di indennità che sembrano avere natura obbligatoria. In merito si rappresenta che la quantificazione dell'onere, anche con riferimento al 2013, è avvenuta sulla base delle quantificazioni fornite dal Dipartimento della Protezione Civile, prendendo a riferimento prestazioni già rese e non interamente remunerabili in base alla legislazione vigente in tale anno. Inoltre, in base alla normativa in esame, il pagamento delle indennità ivi contemplate può avvenire solo con riferimento al triennio 2013-2015. Infine, si rappresenta che le predette indennità

rappresentano un trattamento economico accessorio, erogabile esclusivamente nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge.


Articolo 4

Con riferimento alla formulazione dell'autorizzazione di spesa, si prende atto dell'opportunità di sostituzione con il testo suggerito.



IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO





Direzione Centrale Normativa

Ufficio del Direttore Centrale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
11 MAR. 2014
Prot. n. 6-1576

Roma, 11 marzo 2014

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio del Coordinamento Legislativo --
Tesoro

ROMA

(rif. e-mail del 06/03/2014)

e, p.c. alla Direzione Centrale Accertamento

Oggetto: *A.C. 2012. Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. Dossier del Servizio Bilancio della Camera.*

In riferimento alla richiesta il 6 marzo u.s. di urgenti valutazioni in ordine alle osservazioni contenute nel documento predisposto dal Servizio Bilancio della Camera dei deputati recante l'analisi degli effetti finanziari delle misure contenute nel decreto legge indicato in oggetto, basata sui dati delle relazioni tecniche alle disposizioni del provvedimento stesso, si espongono, per le valutazioni di competenza del Dipartimento delle finanze, gli elementi richiesti relativamente alle materie di competenza forniti dalla Direzione Centrale Accertamento, in indirizzo per conoscenza.

In merito all'art. 1, commi 1 e 2 (Misure urgenti per l'emersione e il

Agenzia delle Entrate - Ufficio del Direttore Centrale - Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D - 00145 Roma
Tel. 06.50545419 - Fax 06.50769800 - e-mail: dc.norm.ufficiodeldirettorecentrale@agenziaentrate.it

rientro di capitali detenuti all'estero), ossia alla procedura di collaborazione volontaria relativa alle violazioni in materia di monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, commesse fino al 31 dicembre 2013, il servizio Bilancio rappresenta, in premessa, che:

- le entrate derivanti dalla disciplina in esame affluiscono in un apposito capitolo d'entrata per essere destinate al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale anche in deroga ai vincoli del patto di stabilità interno, all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del fondo per lo sviluppo e coesione, al fondo per la riduzione fiscale agli investimenti pubblici (la ripartizione fra le predette finalità è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio: comma 2);
- il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alle norme in esame (*"La relazione tecnica afferma che ai commi 1 e 2 non si ascrivono effetti finanziari (se non nella misura simbolica di 1 euro) in considerazione dell'assoluta imprevedibilità sia del numero dei soggetti che potrebbero aderire sia della quota di attività finanziarie e patrimoniali che potrebbero essere oggetto di collaborazione volontaria."*);
- ai sensi del comma 2, gli introiti affluiranno ad apposito capitolo d'entrata per essere destinati, anche mediante riassegnazione, alle finalità indicate nel comma medesimo e che tale disposizione è ritenuta neutrale dalla RT, atteso che sono destinate alla spesa soltanto le risorse effettivamente versate al bilancio e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 196 del 2009.

Il Servizio bilancio osserva, inoltre, che:

- a) l'utilizzo delle risorse in esame è subordinato all'effettiva realizzazione del relativo gettito e che *"andrebbe confermato che la procedura prefigurata consenta la verifica dell'effettivo incasso e la destinazione*

del medesimo a finalità di spesa, assicurando comunque l'invarianza degli effetti sui saldi";

- b) tenuto conto che le entrate realizzate hanno natura di una tantum, andrebbero forniti "chiarimenti circa la compatibilità delle stesse con le finalità di spesa previste dal testo (che non sembrerebbero assumere la medesima valenza una tantum)". Ciò al fine di escludere un peggioramento dell'indebitamento netto strutturale;
- c) "Andrebbe infine chiarito se gli introiti utilizzati per le finalità indicate dalla norma si intendano al netto degli eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Agenzia delle entrate per l'attivazione della procedura prevista dalla disciplina in commento."

In relazione alla richiesta di cui alla precedente lettera a) di confermare che la procedura consente la verifica dell'effettivo incasso, si rappresenta che l'implementazione delle procedure informatiche, in corso di completamento, consentirà di gestire le diverse fasi del procedimento di *disclosure* volontaria.

La gestione del flusso delle informazioni rilevate dalle procedure operazionali, consentirà di individuare gli avvisi di accertamento e gli atti di contestazione riconducibili alle istanze di *disclosure* volontaria e di verificare l'esito della procedura e di monitorare gli esiti degli avvisi di accertamento e degli atti di contestazione riconducibili alla procedura, emessi dalle strutture operative dell'Agenzia.


Sarà, inoltre, possibile monitorare le riscossioni mediante versamenti diretti (F24) abbinati agli atti di accertamento e di contestazione.


La scrivente non ha elementi per poter effettuare una valutazione circa la possibilità che gli introiti derivanti dalla *disclosure* volontaria utilizzati per le finalità indicate dalla norma si intendano al netto degli eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Agenzia delle entrate per l'attivazione della procedura stessa.

Al riguardo, si rappresenta che i costi relativi all'implementazione delle procedure sono compresi negli oneri relativi alle attività ordinarie del Piano

tecnico di automazione 2014 dell'Agenzia delle entrate e, in particolare, tra quelli relativi alle procedure di supporto all'accertamento.

IL DIRIGENTE
Gerardo Caraldo





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO DEL CONSIGLIERE GIURIDICO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

Prot. n° CG/001340/8

del 10/03/2014

— USCITA —

Al Ministero dell'economia e delle
finanze

Ufficio legislativo economia

Pec: legislativo.economia@preconsiglio.gov.it

OGGETTO: Conversione in legge del decreto-legge 28-1-2014 n. 4 recante "Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. (A.C. 2012)

Si fa riferimento alla richiesta di urgenti valutazioni di competenza inerenti il disposto del decreto-legge in oggetto richieste dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei Deputati per fornire ulteriori elementi in merito al comma 7 dell'articolo 3 del decreto in rassegna, relativo al personale impiegato nelle attività di protezione civile.

In particolare si rappresenta che la norma prevede, con riferimento al triennio 2013-2015, il riconoscimento al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito di specifici presidi operativi e strutture del Dipartimento della protezione civile, di integrazioni al trattamento economico accessorio già previste (in precedenza e, precisamente, fino al 31.12.2012) da determinate Ordinanze di protezione civile.

Viene, altresì, stabilito, un limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 (e 2013) e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 richiamando espressamente, in merito all'erogazione, il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge n. 537/1993, concernente il divieto di cumulabilità - per il personale in posizione di comando - di indennità, compensi o emolumenti corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti a favore del personale dell'amministrazione presso cui si presta servizio.

MODULARIO
P.C. - P.A. - 60

Modello n.60

Foglio n. 2

Trattandosi della previsione di compensi già erogati, fino all'anno 2012, ai sensi delle Ordinanze di protezione civile dalla stessa norma citate, la relazione tecnica stima l'onere relativo alle specifiche integrazioni del trattamento economico accessorio facendo riferimento alla spesa "storica" già sostenuta per l'anno 2012.

Gli elementi ed i parametri adottati per la quantificazione dell'onere quindi, proprio in quanto riconducibili allo storico effettivamente speso nell'ultimo anno di erogazione dei citati compensi (2012), sono costituiti dalla rilevazione del numero delle prestazioni previste dalle disposizioni recate dalle ordinanze di protezione civile (turnazioni, presenza presso i presidi operativi, reperibilità, ecc.) effettivamente rese dal personale impiegato nelle attività di allertamento, monitoraggio e coordinamento operativo, si ribadisce, nell'anno 2012.

Per quanto riguarda la spesa autorizzata per il 2014 è stato correttamente osservato che la stessa (3 milioni di euro) è pari al doppio dell'onere annuo (1,5 milioni di euro).

In proposito si evidenzia che il riconoscimento delle integrazioni del trattamento economico disposto dalla norma riguarda infatti il triennio 2013-2015 per un onere stimato in 1,5 milioni di euro su base annua.

Si confermano, pertanto, le considerazioni formulate dalla Commissione in ordine alla circostanza che nel corso dell'anno 2014 saranno erogati i compensi riferiti a prestazioni rese nell'anno 2013.

Peraltro, il venir meno - dal 1° gennaio 2013 - delle disposizioni precedentemente recate dalle Ordinanze di protezione civile ha di fatto determinato l'impossibilità di continuare a remunerare, nel citato anno, le prestazioni pure effettivamente rese dal personale che, durante l'anno 2013, ha continuato ad assicurare le ineludibili funzioni istituzionali al fine di mantenere pienamente operativi secondo gli standards qualitativi sempre assicurati, i Presidi del Dipartimento della protezione civile e consentire in tal modo l'adempimento degli obblighi in materia di tutela della pubblica incolumità attraverso il sistema di allertamento nazionale imposti dall'articolo

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

MODULARIO
P.C. - P.A. - 60

Modello n.60

Foglio n. 3

3.bis della legge n. 225/1992 così come modificato dalla legge n. 100/2012 e dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni.


Si precisa, inoltre, che l'erogazione di tali emolumenti - anche negli anni precedenti in cui gli stessi venivano erogati in forza delle più volte richiamate Ordinanze di protezione civile (fino al 31.12.2012) - era comunque disposta, di norma, al termine dell'anno di riferimento in cui erano state rese le prestazioni e ciò anche per esigenze correlate alla rilevazione delle stesse prestazioni effettivamente rese dal personale che veniva operata, con cadenza annuale, al termine di ogni esercizio.

Pertanto, la prevista corresponsione - nell'anno 2014 - dei medesimi emolumenti riferiti all'anno 2013 non solo appare in linea con quanto posto in essere in precedenza ma ne costituisce, in qualche modo, la naturale prosecuzione procedurale conformemente all'intendimento della norma che, sostanzialmente, estende - fino all'anno 2015 - per le specifiche finalità dalla stessa richiamate le disposizioni già integrate, fino all'anno 2012, dalle Ordinanze di protezione civile.

Ciò premesso, con riferimento agli effetti della norma sul saldo di indebitamento netto, si evidenzia che la stessa non ha alcun impatto sui saldi dell'esercizio finanziario 2013, avendo la stessa efficacia dall'esercizio finanziario in corso, rispetto al quale ha effetti neutri.

Per quanto riguarda, invece, l'eventualità di un prolungamento della spesa anche negli esercizi successivi al 2015 si evidenzia che tale ipotesi appare al momento esclusa espressamente dal dettato della norma che consente il riconoscimento economico previsto esclusivamente "nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa e comunque fino al 2015".

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Franco Gabrielli


VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 4/14: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	48
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative riferite agli articoli 2, 3 e 4</i>)	61
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate nella seduta odierna</i>)	99

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 marzo 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 12.15.

DL 4/14: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

C. 2012 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 marzo scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che sono state presentate circa 70 proposte emendative (*vedi allegato 1*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

Sottolinea come la necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si imponga ancor più a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa Legislatura.

In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-*bis* e 4-*vicies ter* del decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardanti le droghe, ha evidenziato come «ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero alla *ratio* dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso», determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell'*iter* di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». «Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge».

Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74

della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali». Da ultimo il Presidente della Repubblica, in una missiva del 27 dicembre scorso, inviata sempre ai Presidenti delle Camere, ha riproposto la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.

Inoltre la Giunta per il regolamento della Camera, in un parere recentemente espresso nella Legislatura in corso, ha affermato che: «*a*) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa; *b*) ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge».

In tale contesto, ricorda che le Presidenze sono pertanto chiamate ad appli-

care rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Con riferimento al contenuto proprio del provvedimento in esame, occorre innanzitutto rilevare come l'articolo 1, il quale introduce nell'ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (cosiddetta *voluntary disclosure*) in relazione alla violazione della normativa in materia di monitoraggio fiscale, oltre a prevedere norme in materia di dotazione del personale dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane, sia già stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente.

Per quanto riguarda le parti residuali del decreto-legge, l'articolo 2, comma 1, lettera a), abroga i commi 575 e 576 della legge di stabilità 2014, contenenti disposizioni finalizzate al riordino delle agevolazioni tributarie, nonché la riduzione la misura della percentuale di detrazione per oneri prevista dal TUIR.

Le lettere da b) a d) del comma 1 dispongono quindi l'aumento degli obiettivi di risparmio della *spending review* previsti dalla legge di stabilità 2014.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), mediante i risparmi di spesa recati dalla lettera c) del medesimo comma 1.

Il comma 3 differisce al 16 maggio 2014 taluni termini per il pagamento e per l'invio telematico delle denunce retributive relative ai premi assicurativi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il comma 4 specifica espressamente l'applicabilità della tassa di concessione governativa ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare.

L'articolo 3, ai commi da 1 a 4, dispone invece la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014, a favore dei soggetti con residenza o sede operativa nei comuni del Modenese colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e individuati dai commi 1 e 4, mentre il

comma 5 detta disposizioni finalizzate alla gestione dei rifiuti prodotti dalla medesima alluvione.

Il comma 6 interviene sui poteri del Commissario delegato nominato per il ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per l'alluvione del novembre 2013 in Sardegna.

Il comma 7 riconosce, per il triennio 2013-2015, alcune integrazioni al trattamento economico accessorio al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato in strutture del Dipartimento della protezione.

L'articolo 4 reca la clausola di copertura degli oneri recati da alcune delle misure contenute nel decreto-legge.

Nel contesto del contenuto del decreto-legge evidenzia come la Presidenza abbia ritenuto, per quanto riguarda le misure in favore di zone colpite da calamità naturali, che possano essere considerate ammissibili tutte quelle proposte emendative che recano misure di proroga o ampliamento di termini relativi ad adempimenti tributari, contributivi, assicurativi o di altra natura, nonché estensioni di benefici o misure già in essere in favore di zone colpite da calamità naturali, anche diverse da quelle indicate dal decreto-legge stesso, mentre non sono ammissibili, nel contesto del provvedimento, le proposte emendative che recano altre tipologie di intervento, quali nuovi stanziamenti di risorse, istituzioni di fondi, introduzione di esenzioni o altre agevolazioni tributarie, esclusioni dalla disciplina del patto di stabilità interno, nonché norme di natura procedurale o ordinamentale.

Alla luce dei predetti criteri, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Petrini 2.6, il quale interviene sui commi 627 e 628 della legge di stabilità 2014, al fine di prevedere che gli interventi di sostegno disposti dai sistemi di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 96 del TUB non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei medesimi soggetti;

Ribaudo 2.7, il quale elimina alcune previsioni della legge di stabilità 2004, le quali disciplinano i controlli da parte dell'Agenzia delle entrate sui rimborsi erogati dai sostituti di imposta in relazione a detrazioni per carichi di famiglia;

Ribaudo 2.8, il quale prevede che i controlli dell'Agenzia delle entrate sui rimborsi erogati dai sostituti di imposta in relazione a detrazioni per carichi di famiglia ed i relativi rimborsi devono essere effettuati entro 120 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi;

gli identici Laffranco 2.10, Sberna 2.11 e Maietta 2.12, i quali intendono applicare al reddito dei soci delle cooperative artigiane che instaurano un rapporto di lavoro autonomo con la cooperativa, la disciplina dell'articolo 50 del TUIR, in materia di redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente;

Fragomeli 2.14, il quale interviene sulla disciplina relativa al pagamento dei debiti degli enti locali, estendendo le previsioni relative all'assegnazione ai predetti enti di anticipazione di liquidità anche ai pagamenti dei debiti fuori bilancio contenuti nel piano di riequilibrio finanziario previsto dall'articolo 342-*bis* del Testo unico degli enti locali;

Ginato 2.16, che, oltre a sopprimere i commi 627 e 628 della legge di stabilità 2014, ai sensi dei quali gli interventi di sostegno disposti dal Fondo di garanzia interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei soggetti in amministrazione straordinaria, stabilisce che i medesimi interventi non si considerano sopravvenienze attive né ai fini IRES né ai fini IRAP;

Caparini 2.17, limitatamente alla parte in cui abroga l'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il quale disciplina la conservazione della licenza rilasciata dal Ministero per ogni stazione radioelettrica;

gli identici Laffranco 2.18, Sberna 2.19 e Maietta 2.20, nonché l'emendamento Ginato 2.21, i quali estendono dalle imposizioni IRES gli utili degli anni 2013, 2014 e 2015, che le banche di credito cooperativo accantonano a riserva indivisibile;

Fragomeli 2.24, il quale prevede che agli atti traslativi della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento in favore dello Stato, dei comuni, delle unioni di comuni, delle province e delle regioni, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di euro 200;

Schullian 2.25, il quale modifica la disciplina IVA, prevedendo che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi rese da soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato a produttori agricoli che si avvalgono del regime speciale IVA, qualora l'ammontare complessivo delle prestazioni acquisite non superi, nell'anno, il limite di 10.000 euro;

gli identici Laffranco 2.26, Sberna 2.27 e Maietta 2.28, i quali intervengono sul regime tributario sulle società cooperative, specificando che il venir meno dell'esenzione a fini IRES degli utili destinati a riserve indivisibili, si verifica qualora tali utili siano distribuiti ai soci cooperatori;

Schullian 2.29, il quale abroga il comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge n. 179 del 2012, con cui si obbligano i produttori agricoli a comunicare annualmente le operazioni rilevanti ai fini IVA;

gli identici Laffranco 2.30, Sberna 2.31 e Maietta 2.32, i quali sopprimono il comma 465 della legge n. 311 del 2004, concernente i limiti alla deducibilità degli interessi passivi corrisposti da società cooperative per le somme che i soci versano alle stesse società;

De Menech 2.33 e Carbone 2.34, i quali prevedono una riduzione delle aliquote dell'accisa e dell'imposta di consumo gravanti sui prodotti da fumo;

gli identici Petrini 2.01 e Sberna 2.02, i quali inseriscono un nuovo articolo 150-ter nel Testo unico bancario, il quale disciplina l'emissione di azioni di finanziamento da parte delle banche di credito cooperativo che versino in situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria;

Busin 3.8, il quale esenta dall'IMU gli immobili inagibili o inabitabili a seguito delle calamità naturali che hanno colpito la regione Veneto nel periodo gennaio-febbraio 2014;

Colletti 3.13, il quale prevede l'assegnazione di fondi per la bonifica del sito di Bussi, per opere di ricostruzione nel territorio della provincia de L'Aquila colpite dal sisma del 2009, nonché per opere di ripristino di sedi fluviali e di opere di contrasto al dissesto idrogeologico in territori delle regioni Marche e Abruzzo colpiti da eventi atmosferici;

Ghizzoni 3.16, il quale destina una quota non superiore allo 0,2 per mille del Fondo di finanziamento ordinario delle università statali all'erogazione di contributi *una tantum* in favore di università statali che abbiano subito danni a seguito di recenti calamità naturali;

Colletti 3.17, il quale destina fondi per garantire spazi finanziari aggiuntivi, ai fini del patto di stabilità interno, in favore dei comuni delle province di Teramo e di Pescara colpiti da eventi atmosferici nel 2011 e nel 2013;

Piras 3.18, il quale esenta dal rispetto dei vincoli del patto di stabilità e crescita i comuni della regione Sardegna, della provincia di Modena e della regione Toscana colpiti da eventi atmosferici nel 2013 e nel 2014, a fini di ricostruzione e mitigazione del rischio idrogeologico ed indennizzo;

Piras 3.19, il quale trasferisce dall'INAIL alla regione Sardegna 50 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito tale regione;

Dallai 3.20, il quale istituisce un Fondo per finanziare l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute da comuni per la realizzazione di interventi di bonifica nei siti minerari dismessi;

Dallai 3.21, il quale prevede che non siano computate nel saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno le spese sostenute dal comune di Abbadia San Salvatore per la realizzazione di interventi di bonifica nel sito minerario dismesso ubicato nel comune stesso;

Ottobre 3.24, il quale specifica che l'esclusione dei comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano dall'ambito di applicazione della normativa sulla trasformazione in persone giuridiche di diritto privato dei comitati locali e provinciali riguarda i soli comitati provinciali delle predette province autonome;

Ghizzoni 3.01, il quale inserisce undici nuovi articoli dopo l'articolo 3 del decreto-legge, recanti una disciplina complessiva degli interventi per il ripristino, la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei comuni della regione Emilia Romagna interessati dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014;

in particolare, la proposta emendativa risulta inammissibile per quanto riguarda:

l'articolo 3-bis, che attribuisce al Presidente della regione Emilia Romagna le funzioni di commissario delegato;

l'articolo 3-ter, che istituisce un Fondo per la ricostruzione delle aree colpite da tali eventi;

l'articolo 3-quater, il quale prevede l'erogazione di contributi per l'autonoma sistemazione abitativa di nuclei familiari la cui abitazione principale è stata interessata dall'evento;

l'articolo 3-quinquies, il quale introduce un credito di imposta per interventi di manutenzione, riparazione, ripristino, risarcimento dei danni in conse-

guenza dell'alluvione, oltre a prevedere finanziamenti agevolati con garanzia dello Stato;

L'articolo 3-*sexies*, il quale prevede l'erogazione di contributi per la manutenzione e il ripristino di immobili abitativi o il riacquisto di beni necessari per la vita ed il lavoro;

L'articolo 3-*septies*, il quale prevede contributi per il ripristino e la riparazione di danni a beni immobili e mobili strumentali di attività produttive e agricole;

L'articolo 3-*octies*, recante una serie di disposizioni di semplificazione procedimentale per l'esecuzione di lavori, l'acquisizione di beni e servizi, lo spostamento di mezzi e materiali, la realizzazione di opere temporanee per la prosecuzione di attività produttive;

L'articolo 3-*novies*, recante la detasazione degli indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi alluvionali;

L'articolo 3-*duodecies*, il quale istituisce una zona franca urbana in alcuni comuni della provincia di Modena colpiti dagli eventi alluvionali;

Busin 3.05 e 3.08, i quali autorizzano la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per finanziare le spese conseguenti agli eventi meteorologici che hanno colpito la regione Veneto nel periodo gennaio-febbraio 2014;

Busin 3.06, il quale esclude dal patto di stabilità interno le spese sostenute dagli enti locali del Veneto per interventi di difesa idraulica e idrogeologica, nonché per interventi di ripristino a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito la regione Veneto nel periodo gennaio-febbraio 2014;

Busin 3.07, il quale autorizza la spesa di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per finanziare le spese conseguenti agli eventi meteorologici che hanno colpito la regione Veneto nel periodo gennaio-febbraio 2014;

Ferraresi 3.09, il quale istituisce una zona franca urbana nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;

Segnala altresì come l'emendamento De Menech 2.13, il quale intende posticipare dal 31 marzo al 31 luglio 2014 il termine fino al quale i comuni possono avvalersi dell'incremento del limite alle anticipazioni di tesoreria fino a 5/12 delle entrate annuali accertate nel penultimo anno precedente, presenti profili di inammissibilità. Tuttavia, qualora tutti i gruppi convenissero sull'opportunità di affrontare la questione oggetto della proposta emendativa, evidenzia come la Presidenza potrebbe ritenere possibile porre in discussione l'emendamento, in ragione del fatto che esso ha comunque natura di proroga di una misura già esistente.

Avverte quindi che il deputato Coppola ha ritirato il suo emendamento 2.15 e che il deputato Richetti ha sottoscritto la propria firma alle proposte emendative a prima firma del deputato Ghizzoni.

Marco CAUSI (PD), concordando sull'ipotesi, prospettata dal Presidente, di considerare ammissibile l'emendamento De Menech 2.13, invita la stessa Presidenza ad una riflessione ulteriore sul giudizio di inammissibilità dichiarato sugli identici emendamenti Petrini 2.01 e Sberna 2.02.

Manuela GHIZZONI (PD), con riferimento al suo articolo aggiuntivo 3.01, dichiarato inammissibile, chiede se, alla luce dei criteri di ammissibilità indicati dal Presidente, non debbano essere considerati ammissibili gli articoli 3-*decies* e 3-*undecies* contenuti in tal articolo aggiuntivo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, conferma l'ammissibilità dei suddetti articoli 3-*decies* e 3-*undecies* contenuti nell'articolo aggiuntivo Ghizzoni 3.01.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) ritiene che sarebbe necessario da parte della

Presidenza di un atteggiamento di maggiore apertura nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti presentati, non solo con riferimento all'emendamento 2.13. Si riserva quindi di valutare l'atteggiamento complessivo della Presidenza rispetto a tutte le proposte emendative dichiarate inammissibili prima di assumere una posizione in ordine alla possibilità di discutere il predetto emendamento 2.13.

Francesco RIBAUDO (PD) chiede quali siano i profili di inammissibilità degli emendamenti a sua prima firma 2.7 e 2.8, evidenziando come gli stessi non comportino nuove e maggiori spese a carico dell'erario.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, rileva come gli emendamenti Ribaudò 2.7 e 2.8, che pure sostanzialmente condivide nel merito, intervengano sulla disciplina dei controlli relativi ai rimborsi per detrazioni per carichi di famiglia e siano quindi *ictu oculi* estranei all'oggetto del provvedimento in esame.

Mauro OTTOBRE (Misto-Min.Ling.), intervenendo in relazione alla dichiarazione di inammissibilità del suo emendamento 3.24, evidenzia come lo stesso miri esclusivamente a correggere un refuso presente nel testo del decreto-legge n. 101 del 2013. Invita quindi la Presidenza a rivedere il suo giudizio in merito.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, rispondendo al deputato Ottobre, esprime la propria condivisione delle istanze che ispirano molti degli emendamenti presentati. Sottolinea, peraltro, come permanga un problema di estraneità del contenuto degli stessi rispetto alla materia oggetto del provvedimento e conferma quindi i giudizi di inammissibilità espressi.

Marco CAUSI (PD) sottopone nuovamente alla Presidenza l'opportunità che venga riesaminata l'ammissibilità degli identici emendamenti Petrini 2.01 e Sberna 2.02.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, non considera possibile ampliare i criteri cui la Presidenza si è dovuta attenere relativamente alla valutazione di ammissibilità delle proposte emendative, ritenendo che si possa compiere un'ulteriore riflessione unicamente in merito all'eventualità di discutere l'emendamento De Menech 2.13.

Marco CAUSI (PD), con riferimento agli identici emendamenti Petrini 2.01 e Sberna 2.02, ritiene che la Commissione debba occuparsi delle questioni concernenti le difficoltà in cui si trovano alcuni settori del comparto bancario, segnatamente le banche di credito cooperativo. Rileva infatti come il sistema bancario nel suo complesso si trovi in una fase critica, pur in presenza di un miglioramento del valore dello *spread*. In tale contesto evidenzia come, mentre taluni settori del mondo del credito hanno potuto beneficiare dell'adozione di provvedimenti legislativi in loro favore, altri, quali quello delle banche di credito cooperativo e delle banche popolari, non hanno potuto avvalersi di misure di sostegno.

Comprendendo quindi l'esigenza di assicurare l'omogeneità degli emendamenti rispetto ai contenuti del provvedimento, preannuncia la presentazione di una risoluzione in materia, i cui contenuti auspica possano essere condivisi dagli altri gruppi e che chiede sia calendarizzata quanto prima, finalizzata a chiedere al Governo di adottare interventi in favore dei suddetti comparti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara l'impegno della Presidenza a inserire quanto prima all'ordine del giorno la risoluzione preannunciata dal deputato Causi. Evidenzia, quindi, le proprie perplessità circa il numero degli emendamenti presentati, anche in considerazione della soppressione dell'articolo 1 del decreto-legge, che avrebbe dovuto semplificare l'esame del provvedimento in esame.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) sottolinea come sia evidente la necessità di interventi normativi per far fronte alla difficile si-

tuazione economica del Paese. Chiede altresì alla Presidenza di fissare un termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità possa essere fissato alle 13.15 della giornata odierna.

Giovanni PAGLIA (SEL), pur dichiarando di non essere pregiudizialmente contrario al riesame dell'ammissibilità di taluni emendamenti, evidenzia l'esigenza di un indirizzo omogeneo nell'espressione dei suddetti giudizi di ammissibilità.

Sottolinea, inoltre, con riferimento alla risoluzione preannunciata dal deputato Causi, la necessità di adottare provvedimenti a favore del sistema bancario nel suo complesso, affrontando la relativa questione in modo sistematico e non settoriale.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Villarosa 2.1, Pesco 2.2, Villarosa 2.3, 2.4 e 2.5, Scuvera 2.9, esprime parere favorevole sull'emendamento De Menech 2.13, esprime parere contrario sulla parte ammissibile dell'emendamento Caparini 2.17, mentre invita al ritiro degli emendamenti De Menech 2.22 e Schullian 2.23.

Invita quindi al ritiro degli emendamenti Ghizzoni 3.1, Busin 3.2, Paglia 3.3 e 3.4, Ferraresi 3.5, Ghizzoni 3.6, Sberna 3.7, Paglia 3.9, che suggerisce di trasfondere in un ordine del giorno, Ghizzoni 3.10, Catanoso 3.11, Sberna 3.12, sugli identici Catanoso 3.14 e Ghizzoni 3.15.

Esprime invece parere favorevole sull'emendamento Sani 3.23, il quale assorbirebbe l'emendamento Sani 3.22.

Invita al ritiro dell'emendamento Busin 3.25, mentre si riserva un'ulteriore valutazione sulle parti ammissibili dell'articolo aggiuntivo Ghizzoni 3.01. Invita altresì al ritiro degli articoli aggiuntivi Ferraresi 3.02, Ghizzoni 3.03 e Corda 3.04.

Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Pisano 4.1.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con il parere del relatore, riservandosi tuttavia un'ulteriore valutazione sull'emendamento De Menech 2.13, in particolare per quanto riguarda l'aspetto relativo agli effetti finanziari della proposta emendativa.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede chiarimenti in relazione ai pareri contrari espressi da Governo e relatore sul proprio emendamento 2.1, che mira ad una riscrittura dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge, al fine di evitare che le dimissioni immobiliari siano utilizzate in modo indiscriminato per ottenere risparmi, rilevando, come, al contrario, proprio l'utilizzo di immobili pubblici potrebbe ridurre le spese per i fitti passivi sostenute dallo Stato.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, in risposta al deputato Villarosa, evidenzia come l'approvazione dell'emendamento 2.1 comporterebbe il superamento della clausola di salvaguardia contenuta nel comma 427 della legge di stabilità 2014, nel senso di stabilire che le maggiori economie di spesa attraverso cui raggiungere l'obiettivo di risparmio atteso dalla *spending review* non possano essere conseguite attraverso ulteriori alienazioni di immobili pubblici.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) evidenzia come l'emendamento preveda il divieto di alienare ulteriori immobili pubblici esclusivamente con riferimento al raggiungimento delle maggiori economie di spesa richiamate dal decreto-legge, non andando a modificare la clausola di salvaguardia contenuta nel comma 427 della legge di stabilità 2014.

Marco CAUSI (PD) rileva come non sia possibile intervenire con misure relative agli strumenti per attuare le misure di *spending review* nell'ambito del provvedimento in esame. Ritiene infatti che tali obiettivi possano essere raggiunti nell'ambito dei decreti legislativi che saranno emanati dal Governo in attuazione della

delega recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

Daniele PESCO (M5S) ribadisce l'intenzione del proprio gruppo parlamentare di preservare il più possibile, attraverso la presentazione dell'emendamento Villarosa 2.1, il patrimonio immobiliare pubblico, assicurando che nuove misure al fine di conseguire maggiori obiettivi in termini di *spending review* siano attuate senza ulteriori alienazioni di immobili pubblici.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, suggerendo la presentazione di un ordine del giorno in merito, conferma la propria contrarietà all'emendamento Villarosa 2.1, ritenendo che la previsione recata dall'emendamento in materia di vincoli all'alienazione degli immobili pubblici creerebbe eccessivi elementi di rigidità.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede al Governo se l'emendamento 2.1 possa essere positivamente valutato qualora fosse riformulato nel senso di prevedere un limite alle dismissioni di immobili pubblici da realizzare nell'ambito della *spending review*.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, considerando legittima la questione posta dall'emendamento 2.1, ribadisce comunque l'inopportunità di modificare l'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge nel senso richiesto dall'emendamento.

Giovanni PAGLIA (SEL), preannunciando il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Villarosa 2.1, considera privo di senso il riferimento ad una generica categoria di immobili pubblici. Ritiene al contrario utile individuare gli immobili la cui alienazione sia opportuna ai fini del raggiungimento dell'obiettivo dell'ottimizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, sottolineando a tale riguardo come sia prioritario l'obiettivo di ottimizzare l'uso degli immobili a fini residenziali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Villarosa 2.1, Pesco 2.2, Villarosa 2.3, 2.4 e 2.5.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Scuvera 2.9.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) intervenendo in relazione all'emendamento De Menech 2.13, rileva come esso presenti profili di inammissibilità, oltre a porre problemi di copertura finanziaria.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, sottolineando come non sia stata ancora sciolto il nodo relativo alla possibilità di discutere l'emendamento De Menech 2.13, ne dispone l'accantonamento.

La Commissione respinge l'emendamento Caparini 2.17, nella parte ammissibile.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, informa che il deputato De Menech ha ritirato il proprio emendamento 2.22.

La Commissione respinge l'emendamento Schullian 2.23.

Marco CAUSI (PD) chiede al Sottosegretario e al relatore di rivedere la loro valutazione sull'emendamento Ghizzoni 3.1, che mira esclusivamente a correggere un refuso contenuto nel testo del decreto-legge.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, rivedendo la precedente valutazione, esprime parere favorevole sull'emendamento Ghizzoni 3.1.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Ghizzoni 3.1 (*vedi allegato 2*).

Filippo BUSIN (LNA) evidenzia come il proprio emendamento 3.2 abbia l'obiettivo

di estendere le misure di favore per i comuni della provincia di Modena colpiti dall'alluvione del gennaio 2014, previste dall'articolo 3, comma 1, anche ai comuni del Veneto, indicati nell'allegato 1 della sua proposta emendativa, colpiti da eventi calamitosi anche di carattere alluvionale nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona l'emendamento Busin 3.2.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il proprio emendamento 3.3, il quale ha l'obiettivo di posticipare al 31 dicembre 2014 il termine del 31 luglio 2014 previsto dall'articolo 3, comma 2, del provvedimento al fine di evitare che il Parlamento nel mese di giugno debba intervenire per operare un'ulteriore proroga dei termini in favore dei soggetti danneggiati dall'evento alluvionale che ha colpito alcuni comuni del modenese.

La Commissione respinge l'emendamento Paglia 3.3.

Giovanni PAGLIA (SEL) chiede al Governo chiarimenti sul parere contrario espresso al proprio emendamento 3.4, il quale mira ad evitare che sorgano dubbi interpretativi circa l'estensione della sospensione dei termini e dei versamenti e degli adempimenti tributari a tutti i tributi previsti dalla normativa vigente.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI rileva come la questione attenga alla necessaria uniformità delle locuzioni utilizzate nelle norme che disciplinano tale materia.

Giovanni PAGLIA (SEL) ritira il proprio emendamento 3.4.

Michele DELL'ORCO (M5S), intervenendo sull'emendamento Ferraresi 3.5, sottolinea come esso consentirebbe una proroga delle misure in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi avente carattere alluvionale senza compor-

tare la necessità di coperture finanziarie di grande rilevanza.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI dichiara come in questo, come in altri casi, il parere contrario del Governo sia motivato dall'estraneità dell'emendamento rispetto all'impostazione del decreto-legge, sia dalla difficoltà di verificare in tempi molto ristretti la sussistenza della copertura finanziaria necessaria a far fronte agli oneri determinati dalla proposta emendativa.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) preannuncia che il proprio gruppo ripresenterà ai fini della discussione del provvedimento in Assemblea un emendamento avente il medesimo contenuto dell'emendamento Ferraresi 3.5. Fa infatti presente come esso miri ad estendere le misure di favore previste dal decreto-legge, venendo incontro alle esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali, le quali si trovino in una grave situazione di disagio, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo abitativo. Ritira quindi l'emendamento Ferraresi 3.5, di cui è cofirmatario.

Marco CAUSI (PD), preannunciando che il gruppo si atterrà, nel corso delle votazioni, ai pareri espressi dal rappresentante Governo e dal relatore, invita tuttavia entrambi ad una riflessione ulteriore sull'emendamento Ghizzoni 3.6, che ritiene coerente con gli obiettivi espressi dal Esecutivo, e che mira esclusivamente ad un limitato ampliamento dei termini previsti dall'articolo 3, comma 2, che sarebbero posticipati al 31 ottobre 2014.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, sottolinea come gli emendamenti Ferraresi 3.5 e Ghizzoni 3.6 abbiano effetti profondamente diversi sia nella sostanza sia sotto il profilo degli effetti finanziari.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona l'emendamento Ghizzoni 3.6.

La Commissione respinge l'emendamento Sberna 3.7.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il proprio emendamento 3.9, il quale è finalizzato all'estensione della sospensione dei termini per i pagamenti anche alle rate di mutuo dovute dai soggetti residenti nella provincia di Modena colpiti dall'alluvione del 17 gennaio scorso. Fa presente come l'approvazione di tale emendamento non comporterebbe maggiori oneri, in quanto esso introduce un'ulteriore possibilità di intervento di cui il Governo e gli enti locali potrebbero avvalersi.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona l'emendamento Paglia 3.9, di cui dichiara di condividere i contenuti.

Manuela GHIZZONI (PD) evidenzia come il proprio emendamento 3.10 operi la correzione di un errore materiale relativo al nome del comune di Albereto, consenta di tener conto dell'ipotesi nella quale gli edifici danneggiati siano stati danneggiati dagli eventi alluvionali, oltre a includere esplicitamente nell'ambito di applicazione delle misure previste dall'articolo 3 i terreni agricoli.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, si dichiara disponibile ad un'ulteriore riflessione sull'emendamento Ghizzoni 3.10, il quale comporterebbe comunque un'estensione delle tipologie di beni immobili ammessi a fruire del beneficio previsto dalla norma.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona gli emendamenti Ghizzoni 3.10, Catanoso 3.11 e Sberna 3.12, vertenti sostanzialmente sulla medesima questione.

La Commissione respinge l'emendamento Catanoso 3.14.

Manuela GHIZZONI (PD) ritira il proprio emendamento 3.15.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Sani 3.22 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione approva l'emendamento Sani 3.23 e respinge l'emendamento Busin 3.25.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona l'articolo aggiuntivo Ghizzoni 3.01, per la parte ammissibile.

Manuela GHIZZONI (PD) fa presente come il proprio articolo aggiuntivo 3.03 riproponga una norma già approvata per due volte dal Senato e inserita nei decreti legge nn. 151 e 126 del 2013, recanti disposizioni di carattere finanziario finalizzate, tra l'altro, a consentire interventi in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, entrambi decaduti. Sottolinea quindi come l'emendamento miri unicamente a prorogare per un periodo non superiore a tre anni il termine di restituzione per i finanziamenti contratti dalle popolazioni colpite da eventi alluvionali.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, rivedendo la sua precedente valutazione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ghizzoni 3.03.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore, pur riservandosi un'ulteriore verifica circa gli aspetti finanziari della proposta emendativa.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i deputati Causi, Dell'Orco, Ferraresi, Cancelleri, Ruocco, Villarosa, Barbanti e Paglia hanno sottoscritto l'articolo aggiuntivo Ghizzoni 3.03.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Ghizzoni 3.03, risultando pertanto assorbito l'articolo aggiuntivo Ferraresi 3.02, e respinge l'articolo aggiuntivo Corda 3.04.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, sospende brevemente la seduta, al fine di consentire al relatore e al Sottosegretario di valutare le proposte emendative accantonate.

La seduta, sospesa alle 13.15, è ripresa alle 13.35.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, informa di aver esaminato i ricorsi presentati avverso alcuni giudizi di inammissibilità e di dover tuttavia confermare le valutazioni espresse. Dichiarò infatti che, pur condividendo molti degli obiettivi e delle esigenze sottesi agli emendamenti, le proposte emendative dichiarate inammissibili risultano estranee alla materia oggetto del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, informa che i deputati De Menech e Ginato hanno sottoscritto l'emendamento Busin 3.2.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Busin 3.2, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Filippo BUSIN (LNA) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 3.2.

La Commissione approva l'emendamento Busin 3.2, come riformulato.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, informa che i deputati Villarosa, Ferraresi e Dell'Orco hanno sottoscritto l'emendamento Ghizzoni 3.6.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, rivedendo la sua precedente valutazione, esprime parere favorevole sull'emendamento Ghizzoni 3.6.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Ghizzoni 3.6.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, informa che il deputato Ghizzoni ha sottoscritto l'emendamento Paglia 3.9.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, rivedendo la sua precedente valutazione, esprime parere favorevole sull'emendamento Paglia 3.9.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Paglia 3.9.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, rivedendo la sua precedente valutazione, esprime parere favorevole sull'emendamento Ghizzoni 3.10.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Ghizzoni 3.10, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Catanoso 3.11 e Sberna 3.12.

Manuela GHIZZONI (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 3.01, per la parte ammissibile.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che, sulla base dell'unanime avviso dei gruppi, sia possibile passare alla votazione dell'emendamento De Menech 2.13.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere favorevole sull'emenda-

mento De Menech 2.13, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

«Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2014.»

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, esprime parere conforme a quello del Sottosegretario.

Roger DE MENECH (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 2.13.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il deputato Ginato ha sottoscritto l'emendamento De Menech 2.13, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento De Menech 2.13, come riformulato.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, formula il proprio emendamento 4.2, il quale intende coordinare la clausola di copertura con le modifiche apportate al provvedimento a seguito degli emendamenti approvati. In tale contesto dichiara parere favorevole sull'emendamento Pisano 4.1, il quale intende realizzare i medesimi obiettivi di coordinamento del testo, a condizione che la stessa proposta emendativa sia riformulata negli stessi termini dell'emendamento 4.2.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i presentatori dell'emendamento Pisano 4.1 hanno accolto la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 4.2, nonché l'identico emendamento Pisano 4.1, come riformulato.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, informa che, a seguito della soppressione dell'articolo 1 del decreto-legge, contenente disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, il relatore ha presentato l'emendamento Tit. 1 che modifica il titolo del decreto stesso.

La Commissione approva l'emendamento del relatore Tit. 1.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il Comitato per la legislazione e le commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso il loro parere sul provvedimento, ad eccezione delle Commissioni VIII e X, che non ritengono di esprimersi, nonché della V Commissione, che esprimerà il suo parere direttamente all'Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO 1

DL 4/14: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI 2, 3 E 4**

ART. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 427 le parole: « in misura non inferiore a 600 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1310 milioni di euro negli anni 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « in misura non inferiore a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, da non ricercarsi attraverso ulteriori alienazioni immobiliari, e a 1372,8 milioni di euro negli anni 2015, dei quali 772,8 milioni di euro da non ricercarsi attraverso ulteriori alienazioni immobiliari, 1874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 di cui 564,7 milioni di euro da non ricercarsi attraverso ulteriori alienazioni immobiliari, e 1186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da non ricercarsi attraverso ulteriori alienazioni immobiliari ».

2. 1. Villarosa, Pesco, Barbanti, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Catalano.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 488,4 milioni con le seguenti: 188,4 milioni.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), si provvede me-

dante i risparmi di spesa previsti da comma 1, lettere b) e c) e dall'articolo 1-bis.

e dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1.

(Misure di razionalizzazione della spesa pubblica).

1. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse

finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato. Dall'applicazione della suddetta norma devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dal 2014.

2. 2. Pesco.

Al comma 1 lettera b) dopo le parole: a decorrere dall'anno 2018 aggiungere le seguenti: escludendo da tali misure l'alienazione di immobili pubblici se non nel caso di immobili non utilizzati da almeno 10 anni.

2. 3. Villarosa, Pesco, Barbanti, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Catalano.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: a decorrere dall'anno 2018 inserire le seguenti: escludendo da tali misure l'alienazione di immobili pubblici.

2. 4. Villarosa, Pesco, Barbanti, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Catalano.

Al comma 1 lettera b) dopo le parole: a decorrere dall'anno 2018 inserire le seguenti: escludendo da tali misure l'alienazione di patrimonio immobiliare pubblico se non nel caso di beni in stato di abbandono.

2. 5. Villarosa, Pesco, Barbanti, Cancelleri, Alberti, Ruocco, Pisano, Catalano.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

d-bis) il comma 627 è sostituito dal seguente:

« 627. Ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria, gli interventi di sostegno disposti dai sistemi di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 non concorrono alla formazione del reddito dei medesimi soggetti.

d-ter) il comma 628 è abrogato.

2. 6. Petrini, Ginato.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati i commi da 586 a 589.

2. 7. Ribaudò, Rocchi.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 587, è aggiunto il seguente:

587-bis. I termini a disposizione dell'agenzia delle entrate per effettuare i controlli ed il relativo rimborso, ove dovuto, sono stabiliti in un massimo di 120 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.

2. 8. Ribaudò, Rocchi.

(Inammissibile)

Al comma 2 dopo le parole: Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), si provvede mediante i risparmi di spesa previsti dal comma 1, lettera c) inserire le seguenti: tenendo conto dell'esigenza di non incidere sulle somme destinate al finanziamento di interventi in

favore di soggetti deboli quali persone anziane, minori, disabili, invalide o non autosufficienti nonché per il contrasto alla povertà o ad ogni altra forma di disagio sociale.

2. 9. Scuvera, Grassi, Casati, Beni, Patriarca, Capone, Burtone, Argentin, Fossati, D'Incecco, Sbrollini, Lenzi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

***2. 10.** Laffranco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

***2. 11.** Sberna.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile

2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

***2. 12.** Maietta.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, le parole: « 31 marzo 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2014 ».

2. 13. De Menech, Fragomeli, Ginato.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 10-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: « anche se riconosciuti in bilancio in data successiva », sono inserite le seguenti: « ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti ».

2. 14. Fragomeli, De Menech.

(Inammissibile)

Sopprimere il comma 4.

2. 15. Coppola.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 627 e 628 sono abrogati.

4-ter. All'articolo 88, comma 4, primo periodo, del testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « strumenti similari alle azioni », sono inserite le seguenti: « né gli interventi disposti dai sistemi di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ».

4-*quater*. All'articolo 6, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: « per quelli correlati a costi indeducibili », sono aggiunte le seguenti: « e per quelli erogati dai sistemi di garanzia dei depositanti di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ».

2. 16. Ginato, Petrini.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. L'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radio-mobiliare pubblico terrestre di comunicazione è abrogato. È abrogato, altresì, l'articolo 160 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

4-*bis*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4 si provvede, fino all'importo massimo di 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. 17. Caparini.

(Inammissibile, limitatamente alla parte in cui abroga l'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per le società cooperative di cui alla sezione II del capo V del Titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica, in ogni caso, agli utili degli anni 2013, 2014 e 2015 destinati alle riserve indivisibili ».

4-*ter*. All'onere determinato dal comma 4-*bis*, valutato in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

***2. 18.** Laffranco, Ginato.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Per le società cooperative di cui alla sezione II del capo V del Titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica, in ogni caso, agli utili degli anni 2013, 2014 e 2015 destinati alle riserve indivisibili. »

4-*ter*. All'onere determinato dal comma 4-*bis* valutato in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

***2. 19.** Sberna.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Per le società cooperative di cui alla sezione II del capo V del Titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica, in ogni caso, agli utili degli anni 2013, 2014 e 2015 destinati alle riserve indivisibili.

4-ter. All'onere determinato dal comma 4-bis valutato in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

***2. 20.** Maietta.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Per le società cooperative di cui alla sezione II del capo V del Titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si

applica, in ogni caso, agli utili degli anni 2013, 2014 e 2015 destinati alle riserve indivisibili.

4-ter. All'onere determinato dal comma 4-bis valutato in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

2. 21. Ginato, Petrini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Per gli effetti di cui al comma 4, l'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, non si applica ai contratti di abbonamento per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione sottoscritti dagli enti territoriali.

2. 22. De Menech.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

5. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, aggiungere in fine le seguenti: « Inoltre non sono da indicare gli investimenti ed attività il cui valore, al termine del periodo d'imposta, non superi l'importo di 10.000 euro ».

2. 23. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a

favore dello Stato, dei comuni, delle unioni di comuni, delle province o delle regioni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.

2. 24. Fragomeli, De Menech.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi rese da soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato a produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, se l'ammontare complessivo delle prestazioni acquisite, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo delle predette prestazioni è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 38 comma 5, lettera c) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. La disposizione dei precedenti periodi non si applica ai produttori agricoli ivi indicati, che optino per l'applicazione dell'imposta secondo l'articolo 17, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per le prestazioni di servizi imponibili effettuali dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 47, comma 3, e dell'articolo 49, commi 1 e 2, del decreto-

legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. 25. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

5. All'articolo 3, comma 1, della legge n. 28 del 1999 dopo le parole: « distribuzione di utili » inserire le seguenti: « ai soci cooperatori ».

***2. 26.** Laffranco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge n. 28 del 1999 dopo le parole: « distribuzione di utili » inserire le seguenti: « ai soci cooperatori ».

***2. 27.** Sberna.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

5. All'articolo 3, comma 1, della legge n. 28 del 1999 dopo le parole: « distribuzione di utili » inserire le seguenti: « ai soci cooperatori ».

***2. 28.** Maietta.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

2. 29. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 465 è abrogato.

***2. 30.** Laffranco.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 465 è abrogato.

***2. 31.** Sberna.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 465 è abrogato.

***2. 32.** Maietta.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Al fine di poter riequilibrare gli effetti dell'incidenza dei carichi fiscali sui prodotti da fumo e loro succedanei, e conseguentemente assicurare la tenuta delle correlate entrate erariali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui predetti prodotti, previste dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono ridotte dello 0,7 per cento. Dall'attuazione della presente disposizione non possono derivare aumenti di gettito né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. 33. De Menech.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Al fine di assicurare la tenuta delle entrate erariali derivanti dai prodotti da fumo e loro succedanei, a decorrere

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui predetti prodotti, previste dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono ridotte dello 0,7 per cento. Dall'attuazione della presente disposizione non possono derivare aumenti di gettito né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. 34. Carbone.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifica al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dopo l'articolo 150-bis è aggiunto il seguente:

« ART. 150-ter. – *(Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo).* – 1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, e ai limiti di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.

2. L'emissione delle azioni di cui al primo comma deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia ed esse sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di Garanzia Istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento UE n. 575/2013, e dei Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.

3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 33, comma 2, di designare un componente del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.

4. Le azioni di finanziamento devono essere rimborsate decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione.

5. Le modalità di liquidazione delle partecipazioni acquisite ai sensi del presente articolo sono stabilite da un apposito piano predisposto dalla Banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d'Italia.

6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate dalla Banca d'Italia ».

***2. 01.** Petrini, Ginato.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Dopo l'articolo 150-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

« ART. 150-ter. – (Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo). – 1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), è consentita, previa modifica dello statuto sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis, comma 1, e ai limiti di cui alla legge 191/2009, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile.

2. L'emissione delle azioni di cui al primo comma deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia ed esse sono sottoscrivibili solo da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di Garanzia Istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento UE n. 575/2013, e dei Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.

3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526, secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle previsioni dell'articolo 33, comma 2, di designare un componente del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale.

4. Le azioni di finanziamento devono essere rimborsate decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione.

5. Le modalità di liquidazione delle partecipazioni acquisite ai sensi del presente articolo sono stabilite da un apposito piano predisposto dalla Banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d'Italia.

6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate dalla Banca d'Italia ».

***2. 02.** Sberna.

(Inammissibile)

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: degli eventi alluvionali del 17 inserire le seguenti: e 19.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: all'evento alluvionale del 17 inserire le seguenti: e 19.

3. 1. Ghizzoni, Baruffi, Marco Di Maio, Kyenge, Richetti, Patriarca.

Al comma 1, dopo le parole: 20 e 29 maggio 2012, inserire le seguenti: ed in considerazione del fatto che i territori dei Comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto sono stati colpiti nel periodo tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 da eccezionali eventi atmosferici anche di carattere alluvionale.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: 17 gennaio con le seguenti: 30 gennaio;

al comma 5 sostituire le parole: dall'evento alluvionale con le seguenti: dagli eventi alluvionali; sostituire le parole da: Il Presidente della fino a: definisce con le seguenti: I Presidenti delle Regioni interessate o i loro delegati definiscono; sostituire le parole: si avvale dell'Agenzia con le seguenti: si avvalgono delle rispettive agenzie; sostituire le parole da: Il Presi-

dente della fino a: dispone con le seguenti: I Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati dispongono.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo dopo le parole: 20 e 29 maggio 2012 aggiungere le seguenti: e degli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio nei territori della Regione del Veneto.

Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 sostituire l'alinea con il seguente: All'onere derivante dagli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 2, 3, 4 e 7, pari a 11,8 milioni di euro per l'anno 2014, e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede;

e alla lettera a) del medesimo comma 1 sopprimere le parole da: , a 24 milioni fino alla fine della lettera.

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente allegato:

ALLEGATO

Eventi atmosferici in regione del Veneto dal 30/1 al 18/2 2014	
Elenco Comuni	
PROVINCIA	Comune
BL	Agordo
BL	Alano di Piave
BL	Alleghe
BL	Auronzo di Cadore
BL	Belluno
BL	Borca di Cadore
BL	Calalzo di Cadore
BL	Canale d'Agordo
BL	Castellavazzo
BL	Cencenighe Agordino
BL	Chies d'Alpago
BL	Cibiana di Cadore
BL	Colle Santa Lucia
BL	Comelico Superiore
BL	Cortina d'Ampezzo
BL	Danta di Cadore
BL	Domegge di Cadore

BL	Falcade
BL	Farra d'Alpago
BL	Feltre
BL	Forno di Zoldo
BL	Gosaldo
BL	La Valle Agordina
BL	Lamon
BL	Lentiai
BL	Limana
BL	Livinallongo del Col di Lana
BL	Longarone
BL	Lorenzago di Cadore
BL	Lozzo di Cadore
BL	Mel
BL	Ospitale di Cadore
BL	Pedavena
BL	Perarolo di Cadore
BL	Pieve d'Alpago
BL	Pieve di Cadore
BL	Ponte nelle Alpi
BL	Puos d'Alpago
BL	Rivamonte Agordino
BL	Rocca Pietore
BL	San Nicolò di Comelico
BL	San Pietro di Cadore
BL	San Tomaso Agordino
BL	San Vito di Cadore
BL	Santo Stefano di Cadore
BL	Sappada
BL	Selva di Cadore
BL	Seren del Grappa
BL	Sovramonte
BL	Taibon Agordino
BL	Tambre
BL	Trichiana
BL	Vallada Agordina
BL	Valle di Cadore
BL	Vigo di Cadore
BL	Vodo Cadore
BL	Voltago Agordino
BL	Zoldo Alto

BL	Zoppè di Cadore
PD	Abano Terme
PD	Agna
PD	Anguillara Veneta
PD	Arquà Petrarca
PD	Baone
PD	Barbona
PD	Battaglia Terme
PD	Boara Pisani
PD	Bovolenta
PD	Cadoneghe
PD	Campodarsego
PD	Carmignano di Brenta
PD	Casale di Scodosia
PD	Cervarese Santa Croce
PD	Cinto Euganeo
PD	Cittadella
PD	Codevigo
PD	Este
PD	Fontaniva
PD	Galzignano Terme
PD	Gazzo
PD	Grantorto
PD	Granze
PD	Limena
PD	Lozzo Atestino
PD	Maserà di Padova
PD	Masi
PD	Megliadino San Fidenzio
PD	Megliadino San Vitale
PD	Merlara
PD	Monselice
PD	Montagnana
PD	Montegrotto Terme
PD	Padova
PD	Pernumia
PD	Piacenza d'Adige
PD	Piazzola sul Brenta
PD	Ponso
PD	Pontelongo
PD	Pozzonovo

PD	Rovolon
PD	Rubano
PD	Saccolongo
PD	San Giorgio delle Pertiche
PD	San Martino di Lupari
PD	San Pietro Viminario
PD	Santa Giustina in Colle
PD	Santa Margherita d'Adige
PD	Sant'Urbano
PD	Selvazzano Dentro
PD	Teolo
PD	Tombolo
PD	Torreglia
PD	Urbana
PD	Veggiano
PD	Vescovana
PD	Vighizzolo d'Este
PD	Vigodarzere
PD	Villa Estense
PD	Villafranca Padovana
PD	Vo'
RO	Adria
RO	Ariano nel Polesine
RO	Bagnolo di Po
RO	Bergantino
RO	Castelguglielmo
RO	Ceregnano
RO	Corbola
RO	Ficarolo
RO	Gavello
RO	Giacciano con Baruchella
RO	Loreo
RO	Melara
RO	Porto Tolle
RO	Rosolina
RO	San Bellino
RO	Sienta
RO	Taglio di Po
RO	Trecenta
TV	Arcade
TV	Asolo

TV	Borso del Grappa
TV	Breda di Piave
TV	Caerano di San Marco
TV	Cappella Maggiore
TV	Carbonera
TV	Casale sul Sile
TV	Castelfranco Veneto
TV	Cavaso del Tomba
TV	Cessalto
TV	Cimadolmo
TV	Cison di Valmarino
TV	Codognè
TV	Colle Umberto
TV	Conegliano
TV	Farra di Soligo
TV	Follina
TV	Fontanelle
TV	Fregona
TV	Godega di Sant'Urbano
TV	Gorgo al Monticano
TV	Istrana
TV	Mansuè
TV	Mareno di Piave
TV	Maser
TV	Maserada sul Piave
TV	Meduna di Livenza
TV	Morgano
TV	Moriago della Battaglia
TV	Motta di Livenza
TV	Nervesa della Battaglia
TV	Oderzo
TV	Orsago
TV	Paderno del Grappa
TV	Paese
TV	Pieve di Soligo
TV	Ponzano Veneto
TV	Portobuffolè
TV	Possagno
TV	Preganziol
TV	Refrontolo
TV	Resana

TV	Roncade
TV	San Fior
TV	San Pietro di Feletto
TV	San Polo di Piave
TV	San Vendemiano
TV	San Zenone degli Ezzelini
TV	Santa Lucia di Piave
TV	Sarmede
TV	Sernaglia della Battaglia
TV	Silea
TV	Susegana
TV	Tarzo
TV	Trevignano
TV	Valdobbiadene
TV	Vazzola
TV	Vidor
TV	Villorba
TV	Vittorio Veneto
TV	Volpago del Montello
VE	Annone Veneto
VE	Campolongo Maggiore
VE	Caorle
VE	Cavarzere
VE	Ceggia
VE	Chioggia
VE	Cinto Caomaggiore
VE	Concordia Sagittaria
VE	Eraclea
VE	Fossalta di Piave
VE	Fossò
VE	Gruaro
VE	Jesolo
VE	Meolo
VE	Mira
VE	Musile di Piave
VE	Portogruaro
VE	Quarto d'Altino
VE	Salzano
VE	San Donà di Piave
VE	San Michele al Tagliamento
VE	Santa Maria di Sala

VE	Santo Stino di Livenza
VE	Scorzè
VE	Torre di Mosto
VE	Venezia
VI	Agugliaro
VI	Albettone
VI	Altavilla Vicentina
VI	Arcugnano
VI	Arzignano
VI	Asiago
VI	Barbarano Vicentino
VI	Bolzano Vicentino
VI	Breganze
VI	Brendola
VI	Brogliano
VI	Caldogno
VI	Caltrano
VI	Calvene
VI	Campiglia dei Berici
VI	Carrè
VI	Castelgomberto
VI	Chiampo
VI	Cornedo Vicentino
VI	Costabissara
VI	Creazzo
VI	Crespadoro
VI	Dueville
VI	Enego
VI	Fara Vicentino
VI	Gambellara
VI	Gambugliano
VI	Grisignano di Zocco
VI	Isola Vicentina
VI	Longare
VI	Lonigo
VI	Lusiana
VI	Malo
VI	Marostica
VI	Mason Vicentino
VI	Molvena
VI	Monte di Malo

VI	Montebello Vicentino
VI	Montecchio Maggiore
VI	Montegalda
VI	Montegaldella
VI	Monteviale
VI	Montorso Vicentino
VI	Mossano
VI	Nanto
VI	Nogarole Vicentino
VI	Noventa Vicentina
VI	Orgiano
VI	Pianezze
VI	Posina
VI	Pozzoleone
VI	Quinto Vicentino
VI	Romano d'Ezzelino
VI	Salcedo
VI	San Vito di Leguzzano
VI	Sandrigo
VI	Sarcedo
VI	Sarego
VI	Sossano
VI	Sovizzo
VI	Torrebelvicino
VI	Torri di Quartesolo
VI	Trissino
VI	Valli del Pasubio
VI	Vicenza
VI	Villaga
VI	Villaverla
VR	Angiari
VR	Arcole
VR	Badia Calavena
VR	Bevilacqua
VR	Brentino Belluno
VR	Brenzzone
VR	Caprino Veronese
VR	Castagnaro
VR	Castel d'Azzano
VR	Cazzano di Tramigna
VR	Cologna Veneta

VR	Fumane
VR	Gazzo Veronese
VR	Grezzana
VR	Isola Rizza
VR	Minerbe
VR	Montecchia di Crosara
VR	Negrar
VR	Nogara
VR	Povegliano Veronese
VR	Roncà
VR	Roverchiara
VR	Roverè Veronese
VR	San Giovanni Ilarione
VR	San Martino Buon Albergo
VR	San Mauro di Saline
VR	San Pietro di Morubio
VR	Soave
VR	Terrazzo
VR	Tregnago
VR	Valeggio sul Mincio
VR	Velo Veronese
VR	Vestenanova
VR	Villafranca di Verona
VR	Zimella

3. 2. Busin, De Menech, Rubinato, Ginato.

Al comma 2, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014 con le seguenti: dal 17 gennaio 2014 e fino al termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2014 ed al medesimo comma, sostituire ovunque ricorrano, le parole: 31 luglio 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

3. 3. Paglia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: degli adempimenti tributari con le seguenti: degli adempimenti di tutti i tributi.

3. 4. Paglia, Lavagno.

Al comma 2, sostituire ovunque ricorrano le parole: 31 luglio 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2016.

Conseguentemente:

all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 11,8 milioni » « 25,5 milioni » « 41,5 milioni » rispettivamente con le seguenti: « 13,6 milioni » « 29,6 milioni » « 45,3 milioni »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 8,8 milioni » « 24 milioni » « 41,5 milioni » rispettivamente con le seguenti: « 10,6 milioni » « 27,6 milioni » « 45,1 milioni ».

3. 5. Ferraresi, Cancelleri, Ruocco, Villarosa, Barbanti.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 luglio 2014 con le seguenti: 31 ottobre 2014.

Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: « 11,8 milioni », con le seguenti: « 12 milioni »;

b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « 8,8 milioni di euro », con le seguenti: « 9 milioni di euro ».

3. 6. Ghizzoni, Baruffi, Marco Di Maio, Kyenge, Richetti, Patriarca, Villarosa, Dell'Orco, Ferraresi.

Al comma 2 dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis). I pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali

all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta nei medesimi edifici.

3. 7. Sberna.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria IMU gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali che hanno colpito il Veneto tra Gennaio e febbraio 2014. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede, fino all'onere massimo di 259.424.505 euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non erogate dalla Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013.

3. 8. Busin.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al comma 2, possono essere altresì sospesi fino al 31 dicembre 2014, dietro richiesta degli interessati e previa intesa a tal uopo intercorse tra l'Associazione bancaria italiana (ABI) e gli istituti di credito, i pagamenti dei ratei di mutui in essere. La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di

finanziamento in essere, relativamente al quale restano fermi tutti gli altri patti, condizioni o garanzie, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria nel caso di mutui assistiti dalla stessa. A seguito della sospensione il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione medesima.

3. 9. Paglia, Ghizzoni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per le frazioni della città di Modena: S. Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara il danneggiamento o l'inagibilità anche temporanea della casa di abitazione, dello studio professionale, dell'azienda o dei terreni agricoli. L'autorità comunale, verificato il nesso di causalità tra l'evento e la dichiarazione del contribuente, trasmette copia dell'atto di verifica all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

3. 10. Ghizzoni, Baruffi, Marco Di Maio, Kyenge, Richetti, Patriarca.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: o dell'azienda con le seguenti: dell'azienda o dei terreni agricoli.

3. 11. Catanoso.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, la dichiarazione di inagibilità non è richiesta per i terreni agricoli, anche in assenza di fabbricati, che risultassero allagati a seguito degli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014.

3. 12. Sberna.

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

4-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare:

a) 30 milioni di euro annui per il biennio 2014-2015 per la bonifica del sito di Bussi (Pescara);

b) 500 milioni di euro annui per il periodo 2014-2019 per le opere di ricostruzione necessarie in seguito al sisma del 2009 nel territorio della Provincia de L'Aquila;

c) 7 milioni di euro per l'anno 2014 alla Regione Marche e alla Regione Abruzzo per le opere di ripristino/dragaggio delle sedi fluviali e per le opere di contrasto al dissesto idrogeologico dei territori colpiti dagli eventi atmosferici del 12-13 novembre 2013 e del 1°-2 dicembre 2013.

4-ter. A copertura dei maggiori oneri finanziari derivanti dal comma 4-bis, pari a 537 milioni annui a decorrere dall'anno 2014, con efficacia dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto, l'aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sulle rendite finanziarie di cui all'articolo 44 e 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – è aumentata di 1,5 punti percentuali.

3. 13. Colletti, Agostinelli, Vacca, Del Grosso.

(Inammissibile)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Le imprese agricole, ubicate nei territori dei comuni della provincia di Modena, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, possono dilazionare, senza il pagamento di sanzioni e interessi, in 120 rate mensili, a decorrere dal 16 aprile 2014, i versamenti

dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, scadenti o scaduti entro il 16 dicembre 2013, ancorché sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 o dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: « 11,8 milioni », con le seguenti: « 12,5 milioni », e le parole: « 12,5 milioni », con le seguenti: « 12,8 milioni »;

b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « 8,8 milioni », con le seguenti: « 9,5 milioni », e le parole: « 24 milioni », con le seguenti: « 24,3 milioni ».

***3. 14.** Catanoso.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Le imprese agricole, ubicate nei territori dei comuni della provincia di Modena, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, possono dilazionare, senza il pagamento di sanzioni e interessi, in 120 rate mensili, a decorrere dal 16 aprile 2014, i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, scadenti o scaduti entro il 16 dicembre 2013, ancorché sospesi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 o dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: « 11,8 milioni », con le seguenti:

« 12,5 milioni », e le parole: « 12,5 milioni », con le seguenti: « 12,8 milioni »;

b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « 8,8 milioni », con le seguenti: « 9,5 milioni », e le parole: « 24 milioni », con le seguenti: « 24,3 milioni ».

***3. 15.** Ghizzoni, Baruffi, Marco di Maio, Kyenge, Richetti, Patriarca.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. A decorrere dall'anno 2014 una quota non superiore allo 0,2 per mille del fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è destinata a contributi *una tantum* a università statali che documentino danni subiti in seguito a recenti calamità naturali o che, in seguito ad esse, abbiano proceduto ad annullare o ridurre gli importi di tasse e contributi dovuti dagli studenti le cui famiglie risultino colpite dai medesimi eventi.

3. 16. Ghizzoni, Baruffi, Marco di Maio, Kyenge, Richetti, Patriarca.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte le parole: « nonché la quota destinata a garantire spazi finanziari ai comuni della provincia di Teramo colpiti dagli eventi alluvionali del 1°, 2 e 3 marzo 2011 ed ai comuni della provincia di Pescara colpiti dagli eventi alluvionali del 2-3 dicembre 2013.

3. 17. Colletti, Del Grosso, Vacca.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. A decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, per un periodo limitato di 12 mesi, i Comuni della Regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18 novem-

bre del 2013, della provincia di Modena colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014, e della regione Toscana colpiti dall'alluvione dal 1° gennaio 2014 all'11 febbraio 2014, sono esentati dal rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità e Crescita, per la parte manovrabile del loro bilancio e dei relativi avanzi, che potranno essere impiegati per opere di ricostruzione, mitigazione del rischio idrogeologico, azioni di indennizzo delle famiglie colpite.

3. 18. Piras, Paglia, Nicchi, Marcon, Melilla, Boccadutri, Zan.

(Inammissibile)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 70, della legge n. 147 del 2013, (Legge stabilità 2014) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Ad integrazione delle risorse necessarie ad avviare la ricostruzione di cui al presente comma, e per consentire l'espletamento da parte dei lavoratori delle attività in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, la somma di euro 50 milioni in quota parte delle risorse destinate nell'esercizio 2013 dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, viene trasferito alla regione Sardegna per finanziare interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni, degli impianti industriali, agricoli e dell'allevamento a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito la medesima regione. I criteri generali per l'utilizzo di tali risorse sono definiti su proposta della Regione Autonoma della Sardegna, sentiti i Comuni e le Province interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. 19. Piras, Marcon, Melilla, Boccadutri, Zan, Paglia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

7-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituito un Fondo finalizzato a finanziare l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai Comuni per la realizzazione di interventi di bonifica nei siti minerari dismessi che incidono nel territorio del comune stesso. La dotazione del Fondo è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

7-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 28 febbraio 2014, sono stabilite le modalità attuative delle misure di cui al comma 7-bis.

7-quater. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. 20. Dallai, Cenni.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dal comune di Abbadia San Salvatore per la realizzazione degli interventi di bonifica del sito minerario dismesso sito nel territorio del comune medesimo. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

7-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. 21. Dallai, Cenni.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. In considerazione degli eventi alluvionali che, dal 10 al 13 novembre e il 27 e 28 novembre 2012, hanno colpito i comuni nelle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca; Massa Carrara, Pisa Pistoia e Siena, enucleati nella delibera del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2012, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 3 dell'Ocdpc n. 32 del 21 dicembre 2012, i benefici economici sono concessi anche a ristoro dei danni subiti dalle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili. L'attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni Comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa. Nella attività di ricognizione, di cui al periodo precedente, oltre alle generalità del dichiarante e dati dell'attività economica/produttiva, devono essere indicati il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti e non più utilizzabili. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al periodo precedente avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

3. 22. Sani, Dallai.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. In considerazione degli eventi alluvionali che, dal 10 al 13 novembre e il 27 e 28 novembre 2012, hanno colpito i comuni nelle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca; Massa Carrara, Pisa Pistoia e Siena, enucleati nella delibera del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2012, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 3 dell'Ocdpc n. 32 del 21 dicembre 2012, i benefici economici sono concessi anche a ristoro dei danni subiti dalle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili. L'attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni Comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa. Nella attività di ricognizione, di cui al periodo precedente, oltre alle generalità del dichiarante e dati dell'attività economica/produttiva, devono essere indicati il prezzo di acquisto di scorte di materie prime e semilavorati e il costo di produzione al netto dei costi di commercializzazione per i prodotti finiti, danneggiati o distrutti e non più utilizzabili. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al periodo precedente avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro.

3. 23. Sani, Dallai.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 4, comma 10-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: « ad eccezione dei comitati » inserire la seguente: « provinciali ».

3. 24. Ottobre, Gebhard, Alfreider, Planger, Schullian.

(Inammissibile)

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, si applicano alle imprese danneggiate, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni occorsi e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nel comune di Offlaga, in provincia di Brescia.

3. 25. Busin, Guidesi.

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

ART. 3-bis.

(Ambito di applicazione).

1. Per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014, individuati dall'articolo 3 del presente decreto, il Presidente della Regione Emilia-Romagna opera in qualità di Commissario delegato.

2. Agli interventi di cui al comma 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per l'intera durata dello stato di emergenza, il Commissario nominato ai sensi del comma 1, provvede operando con i poteri di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012.

3. Il Commissario delegato nominato ai sensi del comma 2, per gli interventi di cui al comma 1, può avvalersi dei Sindaci dei Comuni individuati dall'articolo 3 del presente decreto e del Presidente della Provincia di Modena, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.

4. Il Commissario delegato, può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni individuati dall'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4 ed al Presidente della

Provincia di Modena nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.

ART. 3-ter.

(Fondo per il ripristino dei luoghi colpiti dagli eventi alluvionali del gennaio 2014).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2014, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le finalità previste dal presente decreto.

2. Su proposta del Commissario delegato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate.

3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 131 milioni di euro le risorse di cui al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, istituito dall'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, non utilizzate nel corso dell'anno 2013.

4. Al Commissario delegato è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alla Regione Emilia-Romagna ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi alluvionali. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli

interventi nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014.

5. Le risorse che confluiranno sul Fondo di cui al comma 1 non rilevano ai fini del patto di stabilità.

6. Il commissario delegato, a valere sulle risorse di cui al Fondo per il ripristino dei luoghi colpiti dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014, autorizza interventi su opere di difesa idraulica, opere pubbliche e beni culturali, strutture pubbliche adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, edifici di interesse storico-artistico, che abbiano subito danni dagli eventi alluvionali.

ART. 3-*quater*.

(Assistenza alla popolazione).

1. Al fine di garantire adeguata assistenza alla popolazione colpita dall'evento alluvionale si autorizza il Commissario ad erogare ai nuclei familiari la cui abitazione principale è stata interessata dall'evento alluvionale i contributi per l'autonoma sistemazione.

2. Per fronteggiare l'emergenza e garantire l'assistenza alla popolazione, per gli interventi previsti al comma 1 si farà fronte a valere sulle risorse rinvenienti nel Fondo per il ripristino dei luoghi colpiti dagli eventi alluvionali del gennaio 2014 di cui all'articolo 3-*ter*.

ART. 3-*quinqüies*.

(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per gli interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014).

1. I contributi per gli interventi di cui agli articoli 3-*sexies* e 3-*septies* sono concessi, nei limiti stabiliti dal Commissario delegato, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato per interventi di:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ripristino degli immobili ad uso abitativo e non abitativo, danneggiati dagli eventi alluvionali;

b) riparazione o riacquisto dei beni necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro;

c) ripristino dei terreni agricoli e degli impianti arborei produttivi;

d) risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività produttiva, nonché indennizzo dei danni economici subiti dai prodotti agricoli e agro-alimentari e ricostituzione delle scorte danneggiate;

e) delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dall'alluvione al fine di garantirne la continuità produttiva;

f) copertura del danno economico derivante dalla sospensione anche parziale dell'attività, quantificato coerentemente con la notifica comunitaria prevista al comma 2 ovvero in regime *de-minimis*; in caso di nuova attività, ovvero in assenza di una o più dichiarazioni dei redditi il danno viene quantificato con perizia asseverata sulla base delle stime effettuate da un professionista abilitato;

g) mancato reddito derivante dalla perdita delle produzioni o della potenzialità produttiva del settore agricolo e agro-alimentare;

h) il trasloco dei beni dagli immobili danneggiati e il loro deposito temporaneo.

2. Il commissario potrà inoltre stabilire le modalità di richiesta di risarcimento danni con dichiarazione sostitutiva di atto notorio alternativo alla domanda con perizia asseverata per importi di risarcimento danni complessivamente inferiori ad euro 20.000.

3. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 individuati dal decreto-legge n. 74 del 2012, come convertito dalla legge 122 del 2012, e successive modifiche ed inte-

grazioni, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali, nel limite massimo di 300 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012.

4. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al comma 3. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

6. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

7. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

8. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziale, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 3-*ter*.

9. Con provvedimenti del Commissario delegato sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo, anche al fine di assicurare la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro e per un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il Commissario delegato, con propri provvedimenti adotta tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di 300 milioni di euro di cui al comma 3 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10.

10. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di

23 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012.

ART. 3-sexies.

(Criteri per rimborso del danno e contributi per ripristino e riparazione danni a beni immobili e mobili in favore di soggetti privati per accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 3-quinquies).

1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 nei territori di cui all'articolo 3 del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, il Commissario delegato stabilisce, con propri provvedimenti, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria e il ripristino degli immobili in favore di soggetti privati non compresi nell'articolo 3-septies, nonché il rimborso dei beni necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, con esclusione dei beni strumentali di cui all'articolo 3-septies, danneggiati o distrutti, nel limite delle risorse di cui all'articolo 3-quinquies.

2. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi.

3. I contributi sono concessi con riferimento alle seguenti tipologie di spesa:

a) la manutenzione ordinaria e straordinaria e il ripristino degli immobili ad uso abitativo, danneggiati dagli eventi alluvionali;

b) la riparazione o il riacquisto dei beni necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro;

c) il trasloco dei beni dagli immobili danneggiati e il loro deposito temporaneo.

4. Qualora i costi accertati ed attestati siano inferiori ad euro 20.000, i contributi

sono concessi con provvedimenti adottati dai Comuni competenti, a fronte della presentazione della domanda, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente l'attestazione dei danni subiti, presso il Comune dove si è verificato il danno il quale, una volta approvata la richiesta, emetterà una ordinanza per la concessione del contributo e la trasmetterà agli istituti di credito.

5. Qualora i danni accertati ed attestati riferibili alle tipologie di spesa di cui al comma 3 siano superiori a euro 20.000, i contributi sono concessi con provvedimenti adottati dai Comuni competenti, a fronte della presentazione della domanda, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà accompagnata da una perizia asseverata redatta a cura del professionista abilitato per l'attestazione dei danni subiti, presso il Comune dove si è verificato il danno il quale, una volta approvata la richiesta, emetterà una ordinanza per la concessione dell'anticipazione e la trasmetterà agli istituti di credito.

6. In analogia a quanto disposto dal comma 4, il Commissario delegato per la ricostruzione della Regione Emilia-Romagna, individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, può, con propri provvedimenti stabilire le modalità di presentazione della domanda di contributo in forma semplificata per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione per gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, qualora i costi accertati ed attestati siano inferiori ad euro 20.000.

ART. 3-septies.

(Criteri per rimborso del danno e contributi per ripristino e riparazione danni a beni immobili e mobili strumentali in favore di attività produttive e agricole per accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 3-quinquies).

1. Il Commissario delegato stabilisce, con propri provvedimenti adottati in coe-

renza con quanto stabilito dal presente decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ad uso non abitativo, e per far fronte ai danni economici subiti nel limite delle risorse di cui all'articolo 3-*quinquies*.

2. I contributi sono concessi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi.

3. I contributi sono concessi con riferimento alle seguenti tipologie di spesa:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ripristino degli immobili ad uso non abitativo, danneggiati dagli eventi alluvionali;

b) ripristino dei terreni agricoli e degli impianti arborei produttivi;

c) risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività produttiva, nonché indennizzo dei danni economici subiti dai prodotti agricoli e agroalimentari e ricostituzione delle scorte danneggiate;

d) delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dall'alluvione al fine di garantirne la continuità produttiva;

e) copertura del danno economico derivante dalla sospensione anche parziale dell'attività, quantificato coerentemente con la notifica comunitaria prevista al comma 4 ovvero in regime *de-minimis*; in caso di nuova attività, ovvero in assenza di una o più dichiarazioni dei redditi il danno viene quantificato con perizia asseverata sulla base delle stime effettuate da un professionista abilitato;

f) mancato reddito derivante dalla perdita delle produzioni o della potenzialità produttiva del settore agricolo e agroalimentare.

4. Qualora i costi accertati ed attestati siano inferiori ad euro 30.000, i contributi sono concessi con provvedimenti adottati dal Commissario delegato, a fronte della

presentazione della domanda, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente l'attestazione dei danni subiti. Il Commissario una volta approvata la richiesta, emetterà una ordinanza per la concessione dell'anticipazione e la trasmetterà agli istituti di credito.

5. Qualora i danni accertati ed attestati riferibili alle tipologie di spesa di cui al comma precedente siano superiori a euro 30.000, i contributi sono concessi con provvedimenti adottati dal Commissario delegato, a fronte della presentazione della domanda, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà accompagnata da una perizia asseverata redatta a cura del professionista abilitato per l'attestazione dei danni subiti. Il Commissario una volta approvata la richiesta, emetterà una ordinanza per la concessione dell'anticipazione e la trasmetterà agli istituti di credito.

6. La delocalizzazione totale o parziale delle attività in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, è autorizzata dal Commissario delegato, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti. Le suddette aziende devono presentare entro 180 giorni dalla delocalizzazione la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento unico di autorizzazione ai sensi normativa vigente.

7. In analogia a quanto disposto dal comma 4, il Commissario delegato per la ricostruzione della Regione Emilia-Romagna, individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, può, con propri provvedimenti stabilire le modalità di presentazione della domanda di contributo in forma semplificata per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione per gli immobili e per i beni strumentali, per il ripristino delle scorte gravemente danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,

nonché per le delocalizzazioni, qualora i costi accertati ed attestati siano inferiori ad euro 30.000.

ART. 3-*octies*.

(Disposizioni di semplificazione procedimentale).

1. I contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui agli articoli 3-*sexies* e 3-*septies* non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera *d*) ed *e*), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; resta ferma l'esigenza che siano assicurati criteri di controllo, di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche il Commissario delegato è autorizzato ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. In deroga al termine di novanta giorni previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera *b*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le opere temporanee dirette a soddisfare l'esigenza della prosecuzione delle attività produttive nei comuni interessati dal sisma sono rimosse al cessare della necessità e comunque entro la data di agibilità degli immobili produttivi ripristinati.

4. Al fine di garantire l'attività di ripristino, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, e le disposizioni di cui all'art. 41-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

ART. 3-*novies*.

(Detassazione dei contributi, indennizzi e risarcimenti).

1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 che abbiano subito danni verificati con perizia asseverata ovvero con le modalità semplificate di cui all'articolo 3-*octies*, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi agli eventi alluvionali, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche.

ART. 3-*decies*.

(Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali).

1. Oltre ai termini sospesi ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2014 sono altresì sospesi fino al 31 ottobre 2014:

a) i termini per l'erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da bandi e programmi relativi ad adempimenti ad esclusione da quelli previsti dalle ordinanze del Commissario delegato per la ricostruzione post sisma;

b) il versamento dei contributi consortili di bonifica;

c) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili che siano stati danneggiati, resi inagibili o distrutti in tutto o in parte dagli eventi

alluvionali o sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle Autorità competenti, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

d) il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualunque diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali. È fatta salva la facoltà di rinuncia espressa della sospensione da parte degli interessati. Sono inoltre sospesi, per lo stesso periodo e nei confronti degli stessi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali e di esecuzione del pagamento in misura ridotta.

2. Sono inoltre sospesi fino al 31 ottobre 2014 i termini di cui ai punti 2), 5), 7) 8), 9) e 9-bis) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

3. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua, dei rifiuti urbani e assimilati e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale, distribuiti a meno di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere 17 gennaio 2014, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2014. Entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi al-

luvionali individuati all'articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2014, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

4. I redditi dei fabbricati e dei terreni agricoli, ubicati nel territorio dei comuni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2014, che siano stati danneggiati, resi inagibili o distrutti in tutto o in parte o resi improduttivi dagli eventi alluvionali o sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle Autorità competenti non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2014. I fabbricati e i terreni agricoli di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2014 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e al ripristino della capacità produttiva dei terreni agricoli e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 31 ottobre 2014, il danneggiamento del fabbricato e del terreno agricolo all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

5. Fino al 31 ottobre 2014, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'articolo 3 del decreto

legge 28 gennaio 2014, n. 4, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni, in relazione agli eventi alluvionali.

6. Sono altresì sospese per i soggetti che alla data del 17 gennaio 2014 operavano nei Comuni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 le applicazioni delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro.

7. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

8. Ai nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati in sostituzione di impianti irreparabilmente danneggiati dagli eventi alluvionali o già autorizzati e in corso di realizzazione, viene riconosciuto il diritto di accedere alle incentivazioni applicate all'impianto preesistente o in realizzazione, a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:

a) presentino o mantengano identiche caratteristiche di tipologia, potenza e rendimento;

b) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014.

9. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla (decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 1996, decreto ministeriale 31 gennaio 2002 e successive modificazioni, decreto ministeriale 16 maggio 2007), nonché registrazioni dell'impiego del farmaco (decreto legislativo n. 158 del 2006 e decreto legislativo n. 193 del 2006) che ricadono nel-

l'arco temporale interessato dagli eventi alluvionali, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono differiti al 31 ottobre 2014.

10. Le trattenute e i versamenti dei prelievi mensili inerenti ai mesi da novembre 2013 a marzo 2014, da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte, sono sospesi fino al mese di maggio 2014.

11. È sospeso per l'anno 2014 il pagamento dei canoni dovuti alla Regione Emilia-Romagna per l'utilizzo dei beni del demanio idrico. È altresì sospeso per l'anno 2014 il pagamento del tributo in discarica.

12. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano dichiarati inagibili, fino al 31 ottobre 2014 lo spostamento e stazionamento degli stessi in ricoveri temporanei è consentito in deroga alle disposizioni dettate dalla direttiva 2008/120/CE del Consiglio e dalla direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, nonché dalle norme nazionali e regionali in materia di spandimenti dei liquami.

13. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighi assunti a seguito della presentazione delle domande di aiuto e di pagamento connesse al Regolamento CE 73/2009 ed all'Asse 2 del Programma Sviluppo Rurale, le aziende agricole ricadenti nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali – ai sensi dell'articolo 75 del Reg. CE 1122/2009 – possono mantenere il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti.

14. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. CE 1974/2006, ove gli agricoltori ricadenti nei comuni interessati dagli eventi alluvionali, non abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in applicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, le Autorità competenti rinunceranno al recupero totale o parziale degli aiuti erogati su investimenti realizzati.

15. In relazione a quanto stabilito nei commi 12 e 13 la comunicazione all'autorità competente, prevista dai sopracitati articoli, è sostituita dal riconoscimento in via amministrativa da parte dell'autorità

preposta della sussistenza di cause di forza maggiore. In caso di rilevate inadempienze l'Amministrazione competente attiverà d'ufficio l'accertamento del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e l'inadempiamento.

16. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31 ottobre 2014 l'attività di somministrazione pasti e bevande in deroga ai limiti previsti dalle rispettive leggi regionali.

17. Nel comuni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2014, sono prorogati, per sei mesi, i titoli di soggiorno in scadenza entro il 31 ottobre 2014 a favore di immigrati che non siano in possesso dei requisiti di lavoro o di residenza in detti territori per effetto degli eventi alluvionali.

18. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operative nei comuni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2014 sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 ottobre 2014.

19. Le locazioni volte a consentire ai titolari di attività economiche colpite dagli eventi alluvionali iniziati il 17 gennaio 2014 la ripresa dell'attività in immobili situati nel territorio della provincia in cui essa si svolgeva, nonché in quelle confinanti, sono regolate dal codice civile.

ART. 3-undecies.

(Prestito agevolato per pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dell'articolo 3).

1. I pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dell'articolo 3 dovranno essere effettuati entro il 31 ottobre 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui

all'articolo 3, i titolari di reddito di impresa che abbiano subito danni a causa degli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014, in relazione alla attività di impresa, possono chiedere, alla scadenza della sospensione prevista dal suddetto decreto, ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei medesimi comuni, il finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di 3 anni previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 come convertito dalla legge 8 dicembre 2012, n. 213.

ART. 3-duodecies.

(Zona franca urbana).

1. È istituita la zona franca urbana ai sensi della legge n. 296/2006, comma 341 dell'articolo 1, nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 di cui all'articolo 3 e nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, la perimetrazione della zona franca è costituita dai seguenti Comuni o frazioni: Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, S. Prospero, S. Felice sul Panaro, Finale Emilia, Modena per le frazioni di La Rocca, S. Matteo, Navicelio, Albareto, Cavezzo, Concorda sulla Secchia, Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio Renatico, S. Agostino.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale il cui reddito nel 2013 sia stato non superiore a 50.000 euro a condizione che detto reddito derivi da imprese:

a) che rientrino nella definizione di micro impresa, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e abbiano un numero di addetti non superiore a 5;

b) già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo

articolo 13, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;

c) non in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

d) i cui titolari siano nel pieno esercizio dei propri diritti civili;

e) la cui sede principale o unità locale sia ubicata all'interno della zona franca urbana come individuata dall'articolo 11 comma 2;

f) che rientrino nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « de minimis ».

3. I titolari delle imprese richiedenti devono trovarsi nel pieno esercizio dei propri diritti civili.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto, è necessario che il reddito da impresa esentato ai sensi del successivo articolo 13 derivi da imprese che abbiano la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca urbana come individuata dall'articolo 11 comma 2 e che rientrino nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « de minimis ».

5. I titolari di reddito di impresa di cui all'articolo 12 possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 2 nei limiti e alle condizioni del Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « de minimis ».

6. I titolari di reddito di impresa di cui all'articolo 12 possono beneficiare nei limiti della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 14, delle agevolazioni

previste alle lettere a), b), c) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, consistenti in:

a) esenzione dalle imposte sui redditi;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive;

c) esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nella zona franca di cui all'articolo 14, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 15 per l'esercizio dell'attività economica.

7. L'agevolazione è riconosciuta:

a) con riferimento al comma 1, lettera a), sui redditi relativi ai periodi di imposta 2013, 2014 e 2015;

b) con riferimento alle esenzioni di cui al comma 1, lettere b) e c), per il periodo di imposta 2013, 2014 e 2015.

8. All'onere di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del maggio 2012, di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 74 del 2012.

3. 01. Ghizzoni, Baruffi, Marco Di Maio, Kyenge, Richetti, Patriarca.

(Inammissibile, limitatamente agli articoli 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-duodecies)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).

1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi

dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del successivo comma 10-ter, viene prorogata, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento di tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e ai medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive

disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.

2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 viene corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del comma 1.

3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato la proroga di tre anni di cui al precedente comma è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompenzazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti la verifica della assenza di sovra compensazioni sono stabilite tramite Ordinanze commissariali dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi 1 e 2 entrano in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. 02. Ferraresi, Cancelleri, Ruocco, Villarosa, Barbanti.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Proroga triennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012).

1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'ar-

articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 2 del presente articolo, può essere prorogata, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a tre anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive

disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.

2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del comma 1.

3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato la proroga di tre anni di cui al comma 1 è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensozioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti la verifica della assenza di sovracompensozioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi 1 e 2 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. 03. Ghizzoni, Baruffi, Causi, Marco Di Maio, Kyenge, Richetti, Patriarca, Dell'Orco, Ferraresi, Cancelleri, Ruocco, Villarosa, Barbanti, Paglia.

Dopo l'articolo inserire il seguente

ART. 3-bis.

(Misure per la Regione Sardegna).

1. I pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 2013, n. 283, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre

2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 2013, n. 300, sono effettuati tra il 24 gennaio e il 31 luglio 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto di cui al comma 1 che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui al comma 1, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Nel caso di titolari di reddito d'impresa il finanziamento può essere richiesto limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività d'impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. I soggetti di cui al comma 2, per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 2 la documentazione prevista dal comma 5.

4. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.

5. Per accedere al finanziamento di cui al comma 2, i contribuenti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l'evento alluvionale di novembre 2013, nonché copia del modello di cui al comma 7, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti finanziatori deve essere altresì trasmessa copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.

6. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa di cui al comma 10, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 1° luglio 2014 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

7. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 5, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

8. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » – Programma « Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta » sono ridotte di 90 milioni

di euro per l'anno 2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per l'anno 2014.

9. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 20 novembre 2013, n. 122 che vengono a tal fine versati all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni.

10. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 122 del 20 novembre 2013, verifica l'assenza di sovracompenzazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali.

3. 04. Corda, Nicola Bianchi, Cancellieri, Ruocco, Villarosa, Barbanti.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 3-bis.

1. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante

dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del Veneto tra Gennaio e Febbraio del 2014, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013 destinando tale importo ad interventi in conto capitale nei territori colpiti dai predetti eventi calamitosi.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE.

3. 05. Busin.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 3-bis.

1. Per l'anno 2014, sono escluse dai vincoli del Patto di Stabilità Interno le spese sostenute dagli enti locali del Veneto colpiti dagli eventi calamitosi tra Gennaio e Febbraio 2014 e finalizzate alla difesa idraulica e idrogeologica del territorio, al ripristino degli abitati, dei beni e delle infrastrutture, alla regimazione dei corsi d'acqua ed alla sistemazione dei versanti nonché alla valorizzazione, difesa, manutenzione e ripascimento dei litorali.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede, fino all'importo massimo di 259.424.505 euro, mediante

corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio » della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. 06. Busin.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 3-bis.

1. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del Veneto tra Gennaio e Febbraio del 2014, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013 destinando tale importo ad interventi in conto capitale nei territori colpiti dai predetti eventi calamitosi.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE.

3. 07. Busin.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 3-bis.

1. Per il finanziamento degli interventi necessari a far fronte allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del Veneto tra Gennaio e Febbraio del 2014, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede, mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per 40 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per 10 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

3. 08. Busin.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo inserire il seguente

ART. 3-bis.

(Zona franca urbana per calamità naturali).

1. Nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 e dall'evento alluvionale del 17 gennaio 2014, si predispongono misure di agevolazione fiscale, in applicazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), articolo 107, par. 2, lett. *b*) e coerentemente al Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, incaricando il CIPE ed il Ministro dello sviluppo economico affinché provvedano all'individuazione ed alla perimetrazione di zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive mo-

dificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi degli effetti provocati dagli eventi calamitosi sul tessuto economico e produttivo. Per le finalità delle presente norma sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa iscritte nella Tabella C di cui alla legge 147 del 2013, in maniera lineare, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

3. 09. Ferraresi, Cancelleri, Ruocco, Villarosa, Barbanti.

(Inammissibile)

ART. 4.

Al comma 1:

sostituire l'alinea con la seguente: 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 2, 3, 4 e 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 9 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3 e 3, commi 1, 2, 3 e 4, si provvede;

sostituire la lettera a) con la seguente: quanto a 9 milioni di euro per l'anno

2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

4. 2. Il Relatore.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea sostituire le parole: articoli 1, comma 3, lettera a), con le seguenti: articoli;

b) alla lettera a), sostituire le parole: 8,8 milioni con le seguenti: 4,3 milioni;

c) alla lettera a), sopprimere le parole da: a 24 milioni di euro fino a: a decorrere dal 2017.

4. 1. Pisano.

Al titolo sopprimere le parole: disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre.

Tit. 1. Il Relatore.

ALLEGATO 2

DL 4/14: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 2.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2014.

2. 13. (Nuova formulazione) De Menech, Fragomeli, Ginato.

ART. 3.

Al comma 1 dopo le parole: degli eventi alluvionali del 17 *aggiungere le seguenti:* e 19.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: all'evento alluvionale del 17 *inserire le seguenti:* e 19.

3. 1. Ghizzoni, Baruffi, Marco Di Maio, Kyenge, Patriarca.

Al comma 1, dopo le parole: 20 e 29 maggio 2012 *inserire le seguenti:* ed in considerazione del fatto che i territori dei Comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto sono stati colpiti nel periodo tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 da

eccezionali eventi atmosferici anche di carattere alluvionale;

Conseguentemente:

al comma 2 dopo le parole: 17 gennaio 2014 *inserire le seguenti:* ovvero del 30 gennaio 2014 per i Comuni di cui all'allegato 1;

al comma 5: sostituire le parole: dall'evento alluvionale *con le seguenti:* dagli eventi alluvionali;

sostituire le parole da: Il Presidente della *fino a:* definisce *con le seguenti:* I Presidenti delle Regioni interessate o i loro delegati definiscono,; *sostituire le parole:* si avvale dell'Agenzia Regionale di prevenzione e l'ambiente *con le seguenti:* si avvalgono delle rispettive Agenzie Regionali per la protezione ambientale; *sostituire le parole da:* Il Presidente della *fino a:* dispone *con le seguenti:* I Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati dispongono;

alla rubrica dell'articolo dopo le parole: 20 e 29 maggio 2012 *aggiungere le seguenti:* e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della Regione del Veneto;

*Conseguentemente all'articolo 4 appor-
tare le seguenti modificazioni:*

al comma 1 sostituire l'alea con la seguente: Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, e 3, commi da 1 a 4 e 7, pari

a 11,8 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 8,8 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3 e 3, commi da 1 a 4, si provvede: *e sostituire la lettera a) con la seguente:* quanto a 8,8 milioni di euro per l'anno 2014, mediante

corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;.

Aggiungere, in fine, il seguente allegato:

ALLEGATO
(Articolo 3, commi 1 e 5)

Eventi atmosferici in regione del Veneto dal 30/1 al 18/2 2014	
Elenco Comuni	
PROVINCIA	Comune
BL	Agordo
BL	Alano di Piave
BL	Alleghe
BL	Auronzo di Cadore
BL	Belluno
BL	Borca di Cadore
BL	Calalzo di Cadore
BL	Canale d'Agordo
BL	Castellavazzo
BL	Cencenighe Agordino
BL	Chies d'Alpago
BL	Cibiana di Cadore
BL	Colle Santa Lucia
BL	Comelico Superiore
BL	Cortina d'Ampezzo
BL	Danta di Cadore
BL	Domegge di Cadore
BL	Falcade
BL	Farra d'Alpago
BL	Feltre
BL	Forno di Zoldo
BL	Gosaldo
BL	La Valle Agordina
BL	Lamon
BL	Lentiai
BL	Limana
BL	Livinallongo del Col di Lana
BL	Longarone

BL	Lorenzago di Cadore
BL	Lozzo di Cadore
BL	Mel
BL	Ospitale di Cadore
BL	Pedavena
BL	Perarolo di Cadore
BL	Pieve d'Alpago
BL	Pieve di Cadore
BL	Ponte nelle Alpi
BL	Puos d'Alpago
BL	Rivamonte Agordino
BL	Rocca Pietore
BL	San Nicolò di Comelico
BL	San Pietro di Cadore
BL	San Tomaso Agordino
BL	San Vito di Cadore
BL	Santo Stefano di Cadore
BL	Sappada
BL	Selva di Cadore
BL	Seren del Grappa
BL	Sovramonte
BL	Taibon Agordino
BL	Tambre
BL	Trichiana
BL	Vallada Agordina
BL	Valle di Cadore
BL	Vigo di Cadore
BL	Vodo Cadore
BL	Voltago Agordino
BL	Zoldo Alto
BL	Zoppè di Cadore
PD	Abano Terme
PD	Agna
PD	Anguillara Veneta
PD	Arquà Petrarca
PD	Baone
PD	Barbona
PD	Battaglia Terme
PD	Boara Pisani
PD	Bovolenta
PD	Cadoneghe

PD	Campodarsego
PD	Carmignano di Brenta
PD	Casale di Scodosia
PD	Cervarese Santa Croce
PD	Cinto Euganeo
PD	Cittadella
PD	Codevigo
PD	Este
PD	Fontaniva
PD	Galzignano Terme
PD	Gazzo
PD	Grantorto
PD	Granze
PD	Limena
PD	Lozzo Atestino
PD	Maserà di Padova
PD	Masi
PD	Megliadino San Fidenzio
PD	Megliadino San Vitale
PD	Merlara
PD	Monselice
PD	Montagnana
PD	Montegrotto Terme
PD	Padova
PD	Pernumia
PD	Piacenza d'Adige
PD	Piazzola sul Brenta
PD	Ponso
PD	Pontelongo
PD	Pozzonovo
PD	Rovolon
PD	Rubano
PD	Saccolongo
PD	San Giorgio delle Pertiche
PD	San Martino di Lupari
PD	San Pietro Viminario
PD	Santa Giustina in Colle
PD	Santa Margherita d'Adige
PD	Sant'Urbano
PD	Selvazzano Dentro
PD	Teolo

PD	Tombolo
PD	Torreglia
PD	Urbana
PD	Veggiano
PD	Vescovana
PD	Vighizzolo d'Este
PD	Vigodarzere
PD	Villa Estense
PD	Villafranca Padovana
PD	Vo'
RO	Adria
RO	Ariano nel Polesine
RO	Bagnolo di Po
RO	Bergantino
RO	Castelguglielmo
RO	Ceregnano
RO	Corbola
RO	Ficarolo
RO	Gavello
RO	Giacciano con Baruchella
RO	Loreo
RO	Melara
RO	Porto Tolle
RO	Rosolina
RO	San Bellino
RO	Sienta
RO	Taglio di Po
RO	Trecenta
TV	Arcade
TV	Asolo
TV	Borso del Grappa
TV	Breda di Piave
TV	Caerano di San Marco
TV	Cappella Maggiore
TV	Carbonera
TV	Casale sul Sile
TV	Castelfranco Veneto
TV	Cavaso del Tomba
TV	Cessalto
TV	Cimadolmo
TV	Cison di Valmarino

TV	Codognè
TV	Colle Umberto
TV	Conegliano
TV	Farra di Soligo
TV	Follina
TV	Fontanelle
TV	Fregona
TV	Godega di Sant'Urbano
TV	Gorgo al Monticano
TV	Istrana
TV	Mansuè
TV	Mareno di Piave
TV	Maser
TV	Maserada sul Piave
TV	Meduna di Livenza
TV	Morgano
TV	Moriago della Battaglia
TV	Motta di Livenza
TV	Nervesa della Battaglia
TV	Oderzo
TV	Orsago
TV	Paderno del Grappa
TV	Paese
TV	Pieve di Soligo
TV	Ponzano Veneto
TV	Portobuffolè
TV	Possagno
TV	Preganziol
TV	Refrontolo
TV	Resana
TV	Roncade
TV	San Fior
TV	San Pietro di Feletto
TV	San Polo di Piave
TV	San Vendemiano
TV	San Zenone degli Ezzelini
TV	Santa Lucia di Piave
TV	Sarmede
TV	Sernaglia della Battaglia
TV	Silea
TV	Susegana

TV	Tarzo
TV	Trevignano
TV	Valdobbiadene
TV	Vazzola
TV	Vidor
TV	Villorba
TV	Vittorio Veneto
TV	Volpago del Montello
VE	Annone Veneto
VE	Campolongo Maggiore
VE	Caorle
VE	Cavarzere
VE	Ceggia
VE	Chioggia
VE	Cinto Caomaggiore
VE	Concordia Sagittaria
VE	Eraclea
VE	Fossalta di Piave
VE	Fossò
VE	Gruaro
VE	Jesolo
VE	Meolo
VE	Mira
VE	Musile di Piave
VE	Portogruaro
VE	Quarto d'Altino
VE	Salzano
VE	San Donà di Piave
VE	San Michele al Tagliamento
VE	Santa Maria di Sala
VE	Santo Stino di Livenza
VE	Scorzè
VE	Torre di Mosto
VE	Venezia
VI	Agugliaro
VI	Albettone
VI	Altavilla Vicentina
VI	Arcugnano
VI	Arzignano
VI	Asiago
VI	Barbarano Vicentino

VI	Bolzano Vicentino
VI	Breganze
VI	Brendola
VI	Brogliano
VI	Caldogno
VI	Caltrano
VI	Calvene
VI	Campiglia dei Berici
VI	Carrè
VI	Castelgomberto
VI	Chiampo
VI	Cornedo Vicentino
VI	Costabissara
VI	Creazzo
VI	Crespadoro
VI	Dueville
VI	Enego
VI	Fara Vicentino
VI	Gambellara
VI	Gambugliano
VI	Grisignano di Zocco
VI	Isola Vicentina
VI	Longare
VI	Lonigo
VI	Lusiana
VI	Malo
VI	Marostica
VI	Mason Vicentino
VI	Molvena
VI	Monte di Malo
VI	Montebello Vicentino
VI	Montecchio Maggiore
VI	Montegalda
VI	Montegaldella
VI	Monteviale
VI	Montorso Vicentino
VI	Mossano
VI	Nanto
VI	Nogarole Vicentino
VI	Noventa Vicentina
VI	Orgiano

VI	Pianezze
VI	Posina
VI	Pozzoleone
VI	Quinto Vicentino
VI	Romano d'Ezzelino
VI	Salcedo
VI	San Vito di Leguzzano
VI	Sandrigo
VI	Sarcedo
VI	Sarego
VI	Sossano
VI	Sovizzo
VI	Torrebelvicino
VI	Torri di Quartesolo
VI	Trissino
VI	Valli del Pasubio
VI	Vicenza
VI	Villaga
VI	Villaverla
VR	Angiari
VR	Arcole
VR	Badia Calavena
VR	Bevilacqua
VR	Brentino Belluno
VR	Brenzzone
VR	Caprino Veronese
VR	Castagnaro
VR	Castel d'Azzano
VR	Cazzano di Tramigna
VR	Cologna Veneta
VR	Fumane
VR	Gazzo Veronese
VR	Grezzana
VR	Isola Rizza
VR	Minerbe
VR	Montecchia di Crosara
VR	Negrar
VR	Nogara
VR	Povegliano Veronese
VR	Roncà
VR	Roverchiara

VR	Roverè Veronese
VR	San Giovanni Ilarione
VR	San Martino Buon Albergo
VR	San Mauro di Saline
VR	San Pietro di Morubio
VR	Soave
VR	Terrazzo
VR	Tregnago
VR	Valeggio sul Mincio
VR	Velo Veronese
VR	Vestenanova
VR	Villafranca di Verona
VR	Zimella

3. 2. (Nuova formulazione) Busin, De Menech, Rubinato, Ginato.

Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 31 luglio 2014 con le seguenti: 31 ottobre 2014;

Conseguentemente all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole « 11,8 milioni » con le seguenti « 12 milioni »;

b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 8,8 milioni di euro con le seguenti: 9 milioni di euro.

3. 6. Ghizzoni, Baruffi, Marco Di Maio, Kyenge, Richetti, Patriarca, Villarosa, Dell'Orco, Ferraresi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al comma 2, possono essere altresì sospesi fino al 31 dicembre 2014, dietro richiesta degli interessati e previa intesa a tal fine intercorse tra l'Associazione bancaria italiana (ABI) e gli istituti di credito, i pagamenti dei ratei di mutui in essere. La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di finanziamento in essere, relativamente al quale restano fermi tutti gli altri patti,

condizioni o garanzie, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria nel caso di mutui assistiti dalla stessa. A seguito della sospensione il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione medesima.

3. 9. Paglia, Ghizzoni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per le frazioni della città di Modena: S. Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari il danneggiamento o l'inagibilità anche temporanea della casa di abitazione, dello studio professionale, dell'azienda o dei terreni agricoli. L'autorità comunale, verificato il nesso di causalità tra l'evento e la dichiarazione del contribuente, trasmette copia dell'atto di verifica all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

3. 10. Ghizzoni, Baruffi, Marco Di Maio, Kyenge, Richetti, Patriarca.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. In considerazione degli eventi alluvionali che, dal 10 al 13 novembre e il 27 e 28 novembre 2012, hanno colpito i comuni nelle Province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena, enucleati nella delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 3 dell'O.C.D.P.C. n. 32 del 21 dicembre 2012, i benefici economici sono concessi anche a ristoro dei danni subiti dalle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili. L'attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni comunali interessate, sulla base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa. Nell'attività di ricognizione, di cui al periodo precedente, oltre alle generalità del dichiarante e ai dati dell'attività economica/produttiva, devono essere indicati il prezzo di acquisto di scorte di materie prime e semilavorati e il costo di produzione al netto dei costi di commercializzazione per i prodotti finiti, danneggiati o distrutti e non più utilizzabili. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al periodo precedente avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro.

3. 23. Sani, Dallai.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Proroga triennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012).

1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 2 del presente articolo, può essere prorogata, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a tre anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi

criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.

2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del comma 1.

3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato la proroga di tre anni di cui al comma 1 è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C (2012) 9853 *final* e C (2012) 9471 *final* del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti la verifica della assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi 1 e 2 entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. 03. Ghizzoni, Baruffi, Causi, Marco Di Maio, Kyenge, Richetti, Patriarca, Dell'Orco, Ferraresi, Cancelleri, Ruocco, Villarosa, Barbanti, Paglia.

ART. 4.

All'articolo 4, comma 1:

sostituire l'alinea con la seguente: 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 2, 3, 4 e 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,5

milioni di euro per l'anno 2015, di cui 9 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3 e 3, commi 1, 2, 3 e 4, si provvede;

sostituire la lettera a) con la seguente: quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;.

*** 4. 2.** Il Relatore.

All'articolo 4, comma 1:

sostituire l'alinea con la seguente: 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 2, 3, 4 e 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 9 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3 e 3, commi 1, 2, 3 e 4, si provvede;

sostituire la lettera a) con la seguente: quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;.

*** 4. 1. (Nuova formulazione)** Pisano.

TIT. 1.

Al titolo sopprimere le parole: disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre.

Tit. 1. Il Relatore.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111
SEDE CONSULTIVA:	
DL 3/2014: Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola. C. 2157 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	111
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	114
Sui lavori della Commissione	113

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 13 marzo 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 13 marzo 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 9.40.

DL 3/2014: Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.

C. 2157 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato l'11 marzo 2014.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole, con osservazioni, sul provvedimento in esame. In particolare, una prima osservazione prevede che, in analogia con quanto disposto dal testo in esame, così come modificato dal Senato, si riconosca – in maniera tangibile – anche ai dirigenti scolastici, la non ripetibilità dei compensi erogati a fronte di prestazioni professionali già rese e già riconosciute da fondi negoziati. La seconda osservazione chiede di valutare l'opportunità di ricostituire i fondi per il miglioramento dell'offerta formativa (cosiddetti fondi MOF) alla cifra iniziale di 1 miliardo e 400 milioni di euro.

Un'ultima osservazione chiede che si valuti altresì l'opportunità di ricostituire, per l'anno 2014, le risorse di cui all'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 4, della legge n. 440 del 1997, ridotto di 38,87 milioni di euro dal provvedimento in esame, nonché di 20 milioni di euro dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2014.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) dopo aver apprezzato il lavoro svolto dalla relatrice, chiede di valutare l'opportunità di integrare la proposta di parere testé illustrata dalla stessa, con un'ulteriore osservazione, tesa a prevedere l'individuazione rapida di una soluzione per la situazione problematica che si è determinata nella regione Toscana, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 3 marzo 2014 che ha annullato parzialmente il concorso per dirigenti scolastici in quella regione, determinando gravi problemi di funzionalità del servizio scolastico.

Giancarlo GALAN, *presidente*, si associa alle preoccupazioni espresse dalla collega Centemero.

Luigi GALLO (M5S), pur apprezzando il lavoro svolto dalla collega Malpezzi, reputa « timida » la proposta di parere annunciata dalla stessa, che prevede delle semplici osservazioni anziché delle stringenti condizioni. Preannuncia pertanto l'astensione del suo gruppo su tale proposta di parere.

Maria Grazia ROCCHI (PD) si associa a quanto testé affermato dalla collega Centemero, ricordando la gravità della situazione che si sta creando nella regione Toscana in seguito alla citata sentenza del Consiglio di Stato, la quale potrebbe portare ad una ricollocazione verso altre mansioni di diversi vincitori del concorso per dirigenti scolastici, i quali, sin dal 1° settembre 2012, stanno svolgendo la funzione dirigenziale.

Giancarlo GIORDANO (SEL), svolgendo una considerazione di carattere generale,

ritiene che dopo i « fuochi d'artificio » annunciati dal Presidente del Consiglio in carica, con riferimento al settore dell'istruzione e della cultura in genere, si sia già tornati alla realtà. Reputa quindi il provvedimento oggi in esame e la questione appena esposta dalla collega Centemero frutto di un pasticcio ereditato dal precedente Governo Letta. Ritiene inoltre sbagliato correggere errori commessi in passato con possibili ulteriori errori che si stanno per commettere ora. Sottolinea quindi che, al di là della proclamata strategicità del comparto dell'istruzione, in realtà non vi siano risorse per lo stesso: le uniche che vengono utilizzate, invero, sono frutto di una partita di giro. Considerato quanto sopra, annuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatore*, ritiene di poter accogliere il suggerimento della collega Centemero per tentare di porre rimedio alla situazione problematica creatasi per alcuni dirigenti scolastici della Toscana. Annuncia, inoltre, di voler rendere più incisiva la formulazione del parere, che non reputa « timido », chiedendo che « si provveda » a risolvere le questioni ivi enunciate. Precisa infine che la responsabilità del pasticcio che ha generato il presente provvedimento non è attribuibile al Governo Letta, avendo avuto inizio nel 2010.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI sottolinea l'urgenza di approvare il decreto-legge in esame, così come modificato dal Senato, che scade il 24 marzo prossimo. Osserva come la copertura del provvedimento in esame avvenuta a valere sui fondi MOF e sul fondo di cui all'articolo 4, della legge n. 440, del 1997, è stata necessitata dal fatto che vi era bisogno di utilizzare coperture finanziarie chiare e certe all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con riferimento poi al concorso per dirigente scolastico nella regione Toscana, prima richiamato, rileva come non tutti i vincitori

di tale concorso avranno annullata la loro nomina in conseguenza della citata pronuncia del Consiglio di Stato, bensì solo alcuni di questi, pur riconoscendo che la continuità del servizio nelle scuole di tale regione viene pregiudicata da questa sentenza.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) *relatore*, alla luce del dibattito svolto, presenta una proposta di parere con quattro osservazioni (*vedi allegato*).

Giancarlo GIORDANO (SEL) reputa insufficienti le misure adottate con il provvedimento in esame, pur apprezzando lo sforzo svolto dalla relatrice Malpezzi. Denuncia quindi il fatto che in Italia si costruiscano delle urgenze « postume ». Ribadisce inoltre di considerare responsabile il Governo Letta di aver adottato degli atti che hanno determinato la situazione cui tenta di porre rimedio il disegno di legge in esame. Ribadisce quindi l'astensione da parte del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Luigi GALLO (M5S) ribadisce l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere testé presentata dalla relatrice, che

non presenta condizioni, bensì solo osservazioni.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) annuncia voto favorevole, a nome del suo gruppo, sulla proposta di parere favorevole con osservazioni esposto dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole, con osservazioni, della relatrice (*vedi allegato*).

Sui lavori della Commissione.

Giorgio LAINATI (FI-PdL) chiede chiarimenti in ordine alla predisposizione dell'ordine del giorno della seduta odierna della Commissione, in considerazione del fatto che l'inizio dei lavori dell'Aula sono previsti per le ore 12.30 di oggi.

Giancarlo GALAN, *presidente*, chiarisce come quella adottata sia apparsa la migliore soluzione possibile, in considerazione della necessità di esprimere all'XI Commissione – in tempo utile – il proprio parere sul provvedimento in esame.

La seduta termina alle 10.10.

ALLEGATO

DL 3/2014: Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola. C. 2157
Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2157 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola, già approvato dal Senato;

considerata la necessità che, in analogia con quanto disposto a favore del restante personale della scuola dal presente decreto-legge, così come modificato dal Senato, si riconosca – in maniera tangibile – la non ripetibilità dei compensi erogati a fronte di prestazioni professionali già rese e già riconosciute da fondi negoziati per i dirigenti scolastici;

rilevata, altresì, l'opportunità di individuare rapidamente una soluzione per la situazione che si è determinata nella regione Toscana, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato relativa al concorso per dirigenti scolastici;

valutata inoltre l'opportunità di ricostituire i fondi per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) da cui nel corso degli anni sono stati prelevati parte dei fondi per il pagamento degli scatti di anzianità;

valutata, infine, l'opportunità di ricostituire, per l'anno 2014, le risorse di cui all'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997,

n. 440, concernente il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, ridotto di 38,87 milioni di euro, per il corrente esercizio finanziario, dal comma 3 dell'articolo 1-*bis* del provvedimento in esame, nonché di 20 milioni di euro dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si provveda, in analogia con quanto disposto dal presente disegno di legge, così come modificato dal Senato, a riconoscere – in maniera tangibile – anche ai dirigenti scolastici la non ripetibilità dei compensi erogati a fronte di prestazioni professionali già rese e già riconosciute da fondi negoziati;

b) si preveda di individuare rapidamente una soluzione per la situazione che si è determinata nella regione Toscana, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato relativa al concorso per dirigenti scolastici;

c) si valuti l'opportunità di ricostituire i fondi per il Miglioramento dell'offerta formativa (MOF) alla cifra iniziale di 1 miliardo e 400 milioni di euro;

d) si valuti altresì l'opportunità di ricostituire, per l'anno 2014, le risorse di cui all'autorizzazione di spesa prevista

all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, ridotto di 38,87 milioni di euro, per il

corrente esercizio finanziario, dal comma 3 dell'articolo 1-*bis* del provvedimento in esame, nonché di 20 milioni di euro dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	116
ALLEGATO (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo MoVimento 5 Stelle</i>)	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 13 marzo 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 11.30.

DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

C. 2012 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, come richiesto, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia

assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, dà il benvenuto al sottosegretario Giacomelli, di cui sottolinea l'esperienza e competenza nel settore delle comunicazioni, e gli rivolge i migliori auguri di buon lavoro. Auspica che su una materia tanto rilevante, quale quella delle telecomunicazioni, la Commissione possa instaurare e mantenere una costante e proficua interlocuzione con il Ministero dello sviluppo economico. Segnala, in proposito, che la Commissione intende avviare in breve tempo un'indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere sul disegno di legge C. 2012 di conversione del decreto-legge n. 4/2014. Ricorda che il decreto-legge n. 4 del 2014 contiene disposizioni volte a favorire il rientro di capitali da parte di soggetti che detengono attività e beni all'estero ed

hanno omesso di dichiararli attraverso procedure di *voluntary disclosure* che contemplano il pagamento in un'unica soluzione di imposte e sanzioni (queste ultime in misura ridotta), la conseguente non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e il pagamento in misura ridotta delle summenzionate sanzioni tributarie (articolo 1, commi 1 e 2). Il provvedimento contiene anche disposizioni in materia di assunzioni da parte delle agenzie fiscali (articolo 1, comma 3) e di sospensione dei termini per i versamenti tributari e previdenziali nei territori della provincia di Modena colpiti dagli eventi alluvionali del gennaio 2014, nonché misure relative al personale della protezione civile (articolo 3). Merita segnalare infine che il provvedimento sopprime la previsione contenuta nella legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013, articolo 1, commi 576 e 577) la quale prevedeva il riordino, entro il 31 gennaio 2014, dei regimi di detrazione fiscale; conseguentemente vengono elevati i livelli di risparmio da conseguire attraverso le procedure di *spending review* (articolo 2).

Segnala che nella seduta di martedì 11 marzo, la Commissione Finanze ha peraltro approvato un emendamento interamente soppressivo dell'articolo 1.

Per quanto concerne i profili di competenza della IX Commissione Trasporti, segnala il comma 4 dell'articolo 2. Segnala che tale disposizione, con una norma interpretativa, prevede espressamente l'applicabilità della tassa di concessione governativa (articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972) ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare. La norma è volta a dirimere un contrasto giurisprudenziale e ad orientarlo nel senso dell'applicabilità ai contratti di abbonamento per i telefoni cellulari della tassa sulle concessioni governative. In proposito, ricorda infatti che sulla questione dell'applicabilità della tassa di concessione governativa ai telefoni cellulari si registra un forte dibattito in dottrina e, soprattutto, una giurisprudenza oscillante. Da ultimo la Sezione tributaria della Cassazione (Sezione

V) con l'ordinanza 17 maggio 2013, n. 12052, discostandosi da precedenti sentenze di segno contrario e orientandosi per l'inapplicabilità della tassa, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione che si riferisce alla legittimità o meno dell'applicazione della tassa sulle concessioni governative sugli abbonamenti di telefoni cellulari. In tale occasione, infatti, chiamati a dirimere la controversia insorta tra l'Agenzia delle entrate e un Comune in ordine al rimborso della predetta tassa, i giudici di legittimità, in contrasto con quanto deciso con la precedente sentenza della Cassazione n. 23052, depositata il 14 dicembre 2012, hanno rilevato come la normativa nazionale dettata in materia non risulta in linea con la Direttiva n. 1999/5/CE, che non assoggetta ad alcun provvedimento amministrativo di tipo autorizzatorio l'immissione sul mercato e messa in servizio degli apparecchi terminali di comunicazione. L'udienza davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione si è svolta il 25 febbraio 2014 e non risulta ancora disponibile il dispositivo della sentenza. Da notizie di stampa si apprende però che il procuratore generale si sarebbe espresso nel senso di ribadire che la tassa di concessione governativa è dovuta per gli abbonamenti dei telefoni cellulari, in coerenza quindi con la disposizione in commento. Il Governo stima che qualora le Sezioni Unite si orientassero invece nel senso proposto dall'ordinanza di rimessione si potrebbero determinare obblighi restitutori particolarmente rilevanti sia per quanto riguarda il gettito dell'imposta (800 milioni di euro l'anno), sia per quanto riguarda il termine di prescrizione dell'istanza di restituzione (dieci anni).

Ritiene che su questa disposizione debbano essere acquisiti chiarimenti da parte del Governo in ordine sia all'opportunità, sotto un profilo di merito, della previsione stessa, sia al fatto che un'eventuale soppressione di tale previsione comporterebbe oneri finanziari in termini di minori entrate. Sulla base dei chiarimenti del Governo si riserva di inserire nella proposta di parere, in ogni caso favorevole, una

condizione, con la quale si richiede la soppressione del comma 4 dell'articolo 2 del provvedimento in esame.

Segnala altresì, per completezza di esposizione, per quanto si tratti di materia di prevalente competenza della VIII Commissione, il comma 6 dell'articolo 3. Tale disposizione prevede che il Commissario delegato nominato per il ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per l'alluvione del novembre 2013 in Sardegna operi con poteri, anche derogatori rispetto alla normativa vigente, da definirsi con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile. Ricorda che il commissario delegato è stato individuato dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013, articolo 1, comma 123) nel presidente dell'ANAS.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI ringrazia il presidente per le cortesi parole e la Commissione per l'accoglienza che gli ha riservato. Fa presente che interviene nella seduta odierna per espressa richiesta del Ministro, non essendo state ancora conferite le deleghe. Nel caso in cui sia a lui assegnata la delega alle telecomunicazioni, condivide l'auspicio espresso dal presidente di un assiduo e produttivo lavoro in comune con la Commissione. Apprezza l'iniziativa della Commissione di svolgere un'indagine conoscitiva sul sistema dei media, tenuto conto anche del fatto che tra due anni verrà a scadenza la concessione per l'esercizio del servizio pubblico radiotelevisivo.

Per quanto concerne la questione posta dal relatore sul provvedimento in esame, ricorda che si sono determinati orientamenti contrastanti della giurisprudenza. Gli approfondimenti effettuati dal Governo, per quanto non risulti ancora disponibile la sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, confermano l'applicabilità della tassa di concessione governativa agli abbonamenti per la telefonia mobile. Sottolinea in ogni caso che il proprio intervento è finalizzato ad assicurare il rispetto della normativa vigente, senza peraltro escludere che, nell'ambito del riordino della disciplina tributaria che

il Governo intende adottare, anche la questione in esame possa essere oggetto di interventi innovativi.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, tenuto conto dei chiarimenti formulati dal rappresentante del Governo, presenta una proposta di parere favorevole.

Mario TULLO (PD) nell'associarsi al saluto e agli auguri rivolti dal presidente al sottosegretario Giacomelli, ritiene che le considerazioni svolte dal sottosegretario inducano a valutare favorevolmente il provvedimento in esame.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che il gruppo del Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato*).

Paolo Nicolò ROMANO (M5S), nell'illustrare la proposta alternativa, con cui il proprio gruppo esprime parere contrario sul provvedimento, ritiene che le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 siano illegittime. Sottolinea infatti che, secondo quanto previsto dallo statuto del contribuente, qualunque disposizione di carattere interpretativo in materia tributaria non può essere retroattiva. Ritiene opportuna una revisione complessiva della disciplina della tassa di concessione governativa, sulla quale si sono succeduti numerosi interventi normativi, che hanno dato luogo a interpretazioni controverse. In particolare, per quanto riguarda l'applicazione della tassa alla telefonia mobile, ricorda che essa era in origine e giustificata dalla presenza sul mercato di un unico operatore monopolista, mentre la successiva liberalizzazione del mercato, promossa in sede di Unione europea, ha modificato il quadro giuridico di riferimento, facendo venire meno l'istituto della concessione e sostituendolo con l'autorizzazione. Nella situazione attuale pertanto l'applicazione della tassa crea una discriminazione tra chi decide di stipulare un abbonamento e chi invece si serve di una carta ricaricabile. Ribadisce quindi l'esigenza di un approfondimento della mate-

ria in questione e di un intervento normativo che ne riveda la disciplina complessiva. Segnala infine che le stime fornite dal Governo in relazione al mancato gettito derivante dall'eventuale obbligo di restituzione delle somme versate a titolo di tassa di concessione sulla telefonia mobile, pari a 800 milioni di euro annui per dieci anni, risultano di gran lunga superiori a quelle fornite dal procuratore generale, che ha fatto riferimento ad un onere complessivo pari a 3.400 milioni di euro per l'intero periodo. Anche su questo aspetto pertanto dovrebbe essere effettuata una seria verifica. In conclusione ribadisce il parere contrario del proprio gruppo sul provvedimento in esame.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che in caso di approvazione della proposta di parere favorevole del relatore, deve intendersi preclusa la proposta alternativa di parere.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 12.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.10.

ALLEGATO

DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. (C. 2012 Governo).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La IX Commissione (Trasporti),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi;

il comma 4 dell'articolo 2 reca una norma interpretativa in materia di imposta di concessione governativa per i contratti di abbonamento per l'utilizzo di apparecchiature radiomobili di comunicazione chiarendo che, per stazioni radioelettriche, sono da intendersi anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione;

la suddetta interpretazione « consentirebbe », nelle intenzioni dei redattori, « di chiudere un contenzioso giudiziario che vede l'amministrazione pubblica soccombente »;

risulta infatti pendente, innanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, un giudizio relativo alla legittimità dell'imposizione dell'imposta in parola, incentrato sull'interpretazione dell'articolo 160 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, e successive modifiche e integrazioni, cui la norma in oggetto intende fornire un'interpretazione autentica allo scopo di chiarire

l'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta di concessione governativa di cui si discute;

da quanto risulta da fonti di stampa, in occasione dell'udienza pubblica tenutasi innanzi alla Suprema Corte il 25 febbraio u.s. il Procuratore generale della Corte, riprendendo le argomentazioni fornite dall'Avvocatura dello Stato, si è espresso a sostegno della tesi favorevole alla legittimità dell'imposizione ma, allo stato attuale, non è possibile anticipare quale sarà l'orientamento della Corte la cui decisione è attesa nei prossimi mesi su una questione che, in tempi recenti, è stata oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale con interpretazioni difformi tanto da richiedere l'intervento delle SS.UU.;

il comma di cui in parola, stante la delicatezza dell'oggetto, è da considerarsi abusivo all'interno di un provvedimento d'urgenza;

infatti, il comma 4 dell'articolo 2 rappresenta, da un lato, un grave *vulnus* in tema di limiti all'emanazione di norme tributarie con efficacia retroattiva, in contrasto con quanto previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto del contribuente e confermato, fin da tempi non recenti, dalla Corte costituzionale (Cfr. *ex multis* sent. n. 170/2008);

sotto altro e concorrente profilo, tale disposizione si rivela quantomeno inopportuna intervenendo su una questione

attualmente oggetto di scrutinio giurisprudenziale da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e, dunque, si pone almeno in termini potenziali in contrasto con il principio di separazione dei poteri che rappresenta l'architrave di ogni de-

mocrazia liberale che si voglia dire improntata allo stato di diritto,

esprime

PARERE CONTRARIO.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia.	
Audizione di rappresentanti di Unione Petrolifera (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	122

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 13 marzo 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.10 alle 11.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 13 marzo 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 11.40.

Sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia.

Audizione di rappresentanti di Unione Petrolifera.
(*Svolgimento e conclusione*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

L'ingegnere Pierluigi CORSINI, *Presidente ASCOMAC Cogena*, e il dottore Carlo BELVEDERE, *Segretario Generale ASCOMAC*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Davide CRIPPA (M5S) e Gianluca BENAMATI (PD) per formulare osservazioni e avanzare quesiti.

L'ingegnere Pierluigi CORSINI, *Presidente ASCOMAC Cogena*, e il dottore Carlo BELVEDERE, *Segretario Generale ASCOMAC*, rispondono quindi ai quesiti posti.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il loro contributo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 3/2014: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola. C. 2157 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	123
ALLEGATO (<i>Proposte emendative riferite al testo del decreto-legge</i>)	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 marzo 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 12.05.

DL 3/2014: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.

C. 2157 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 marzo 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che tutte le proposte emendative presentate (*vedi allegato*) sono state ritirate dai presentatori.

Antonella INCERTI (PD), *relatore*, fa presente che i gruppi hanno convenuto circa l'opportunità di ritirare gli emendamenti presentati, con l'intenzione di rinviare all'esame in Assemblea la discussione delle questioni più rilevanti, auspicando che la Commissione possa nel frattempo garantire un esito positivo dell'*iter*.

Cesare DAMIANO, *presidente*, rilevata la particolare delicatezza del tema in discussione, anche in considerazione dei ristretti tempi a disposizione per la conversione in legge del decreto, prende atto di quanto rappresentato dal relatore, auspicando che i gruppi possano giungere ad un'ampia intesa su eventuali modifiche, in vista dell'esame in Assemblea del provvedimento. Propone, quindi, di conferire al deputato Incerti il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo del provvedimento.

Titti DI SALVO (SEL) preannuncia l'intenzione del suo gruppo di astenersi sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento, in attesa di valutare possibili

modifiche al testo in sede di esame in Assemblea. Auspica che in quella occasione potranno essere accolte specifiche proposte emendative del suo gruppo, di cui preannuncia la presentazione.

Silvia CHIMIANTI (M5S) dichiara che il suo gruppo si asterrà sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento, rinviando all'esame in Assemblea la valutazione delle proposte di modifiche al testo, che saranno ripresentate dal suo gruppo in quella sede. Preannuncia, altresì, che il suo gruppo intende designarla quale relatore di minoranza per la discussione in Assemblea del provvedimento in esame.

Elena CENTEMERO (PdL) fa notare che il suo gruppo ha convenuto circa l'opportunità di ritirare i propri emendamenti ai fini della loro ripresentazione in Assemblea, dal momento che gli schieramenti si sono impegnati a valutare eventuali modifiche al testo nel prosieguo dell'*iter*. Preannuncia, quindi, l'intenzione del suo gruppo di votare a favore del conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento.

Antimo CESARO (SCpI), rinviando all'esame in Assemblea ogni considerazione circa l'eventualità di apportare modifiche al testo in esame, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sul conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

Marialuisa GNECCHI (PD) fatto presente che il suo gruppo ha ritirato i propri emendamenti con l'impegno di rivalutarli in sede di esame in Assemblea, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri delle competenti Commissioni sul provvedimento in esame, segnalando che la I e la V Commissione hanno espresso parere favorevole, mentre la VII Commissione ha espresso parere favorevole con quattro osservazioni.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 12.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 13 marzo 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.35.

ALLEGATO

DL 3/2014: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola (C. 2157 Governo, approvato dal Senato).

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità degli anni 2012 e 2013, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013, in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno compreso chi abbia maturato i requisiti all'accesso del trattamento pensionistico. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale.

Conseguentemente:

a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1;

b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quater*;

c) sopprimere il comma 3;

d) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è soppressa;

b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« c-bis) Le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano per il personale scolastico docente e ATA ».

4-ter. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per il personale scolastico docente e ATA ».

4-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino a concorrenza, nonché per la parte eccedente, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quinquies*.

4-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento ».

- 1. 1.** Chimienti, Ciprini, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Baldassarre, Cominardi, Rizzetto, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità degli anni 2012 e 2013, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013, in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno compreso chi abbia maturato i requisiti all'accesso del trattamento pensionistico. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale.

Conseguentemente:

a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1,;

b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quinquies*;

c) sopprimere il comma 3;

d) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è soppressa;

b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« c-bis) Le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano per il personale scolastico docente e ATA ».

4-ter. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per il personale scolastico docente e ATA ».

4-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quinquies*.

4-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 23 per cento ».

- 1. 3.** Luigi Gallo, Chimienti, Ciprini, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Baldassarre, Cominardi, Rizzetto, Marzana, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità degli anni 2012 e 2013, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1,;

b) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole* 120 milioni *con le seguenti:* 720 milioni;

c) *al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis.;

d) *sopprimere il comma 3;*

e) *dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino a concorrenza, nonché, per la parte eccedente, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-ter.

4-ter. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento ».

1. 4. Chimienti, Ciprini, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Baldassarre, Cominardi, Rizzetto, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del

Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1,;

b) *al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quater;

c) *sopprimere il comma 3;*

d) *dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è soppressa;

b) *dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:*

« c-bis) Le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano per il personale scolastico docente e ATA ».

4-ter. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per il personale scolastico docente e ATA ».

4-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo del Fondo di

cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino a concorrenza, nonché, per la parte eccedente, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quinquies*.

4-*quinquies*. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento ».

1. 6. Luigi Gallo, Chimienti, Ciprini, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Baldassarre, Cominardi, Rizzetto, Marzana, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013, in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale.

Conseguentemente:

a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1;

b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte

delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quinquies*;

c) sopprimere il comma 3;

d) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è soppressa;

b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« *c-bis*) Le disposizioni di cui alla lettera *c*) non si applicano per il personale scolastico docente e ATA ».

4-*ter*. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per il personale scolastico docente e ATA ».

4-*quater*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quinquies*.

4-*quinquies*. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 23 per cento ».

1. 2. Luigi Gallo, Chimienti, Ciprini, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Baldassarre, Cominardi, Rizzetto, Marzana, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i provve-

dimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale.

Conseguentemente:

a) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:* fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1,;

b) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole* 120 milioni, *con le seguenti:* 370 milioni;

c) *al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis;

d) *sopprimere il comma 3;*

e) *dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino a concorrenza, nonché, per la parte eccedente, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-ter.

4-ter. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento ».

1. 5. Chimienti, Ciprini, Rostellato, Béchis, Tripiedi, Baldassarre, Cominardi,

Rizzetto, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

1. 7. Di Salvo, Airaudo, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni.

Al comma 1, sostituire le parole: finalizzata al recupero dell'annualità 2012 *con le seguenti:* finalizzata al recupero delle annualità 2012 e 2013.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. Limitatamente alla finalità di recupero dell'annualità 2013, sono stanziati 350 milioni di euro.

2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2-bis si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-quater.

12-quater. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento ».

1. 8. Chimienti, Ciprini, Rostellato, Béchis, Tripiedi, Baldassarre, Cominardi, Rizzetto, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali disposizioni si applicano anche al personale docente e tecnico amministrativo dei conservatori di musica e accademia di belle arti, facente parti del comparto AFAM.

1. 9. Albanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima sessione negoziale dovrà anche valutare la possibilità di procedere al recupero dell'anno 2013 ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale.

1. 10. Chimienti, Ciprini, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Baldassarre, Cominardi, Rizzetto, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di euro 120 milioni *con le seguenti:* di euro 370 milioni.

Conseguentemente:

a) al medesimo periodo, dopo le parole: nell'anno 2013, *aggiungere le seguenti:*, fino a concorrenza. Per la parte eccedente si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis;

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento ».

1. 11. Chimienti, Ciprini, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Baldassarre, Cominardi, Rizzetto, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.

Sopprimere il comma 3.

1. 12. Chimienti, Ciprini, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Baldassarre, Cominardi, Rizzetto, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.

Al comma 3, sostituire le parole: e resta acquisita all'erario *con le seguenti:* per essere riassegnata a favore dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della missione 1. Istruzione scolastica.

1. 13. Luigi Gallo, Chimienti, Ciprini, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Baldassarre, Cominardi, Rizzetto, Marzana, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.

Al comma 4, sostituire le parole: non trova applicazione per l'anno 2014 *con le seguenti:* non trova applicazione per gli anni 2013-2014.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è soppressa;

b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« c-bis) Le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano per il personale scolastico docente e ATA ».

4-ter. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per il personale scolastico docente e ATA ».

4-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino a concorrenza, nonché, per la parte eccedente, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quinquies*.

4-*quinquies*. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento ».

- 1. 14.** Luigi Gallo, Chimienti, Ciprini, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Baldassarre, Cominardi, Rizzetto, Marzana, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.

Al comma 4, sostituire le parole: non trova applicazione per l'anno 2014, con le seguenti: non trova applicazione per gli anni 2013-2014.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4, valutati in 600 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*ter*.

4-*ter*. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento ».

- 1. 15.** Chimienti, Ciprini, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Baldassarre, Cominardi, Rizzetto, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Sono corrisposti a partire dall'anno scolastico 2014-2015 gli scatti di anzianità maturati dal personale precario

che ha stipulato un contratto annuale al 31 agosto, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Il servizio pre-ruolo è valutato per intero in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e dall'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché dai contratti vigenti, nel rispetto della direttiva 1999/70/CE. È abrogato il contratto collettivo nazionale di lavoro 4 agosto 2011 del comparto scuola e per il personale neo-assunto si applicano le fasce stipendiali dei contratti di comparto pre-vigenti. All'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

- 1. 16.** Chimienti, Ciprini, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Baldassarre, Cominardi, Rizzetto, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Limitatamente al personale dirigenziale dell'area V in servizio nel ruolo regionale della Sardegna, i livelli retributivi della parte variabile dell'indennità di posizione e dell'indennità di risultato relativi agli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010 sono quelli pattuiti con il Contratto collettivo integrativo a livello regionale stipulato in data 7 marzo 2007. Limitatamente al personale dirigenziale dell'area V in servizio nel ruolo regionale della Campania, i livelli retributivi della parte variabile dell'indennità di posizione e dell'indennità di risultato relativi agli anni scolastici 2010-2011 e 2011-2012 sono pari alla media aritmetica tra quelli pattuiti con il Contratto collettivo integrativo a livello regionale stipulato in data 8 maggio 2008 e quelli definiti dall'Amministrazione scolastica regionale con atto unilaterale per l'anno scolastico 2010-2011. La copertura dei relativi oneri è

assicurata, ad invarianza di spesa complessiva, mediante riduzione dell'accantonamento complessivo delle retribuzioni individuali di anzianità del personale dirigenziale dell'area V posto in quiescenza durante il periodo di riferimento.

*** 1. 17.** Centemero, Polverini.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Limitatamente al personale dirigenziale dell'area V in servizio nel ruolo regionale della Sardegna, i livelli retributivi della parte variabile dell'indennità di posizione e dell'indennità di risultato relativi agli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010 sono quelli pattuiti con il Contratto collettivo integrativo a livello regionale stipulato in data 7 marzo 2007. Limitatamente al personale dirigenziale dell'area V in servizio nel ruolo regionale della Campania, i livelli retributivi della parte variabile dell'indennità di posizione e dell'indennità di risultato relativi agli anni scolastici 2010-2011 e 2011-2012 sono pari alla media aritmetica tra quelli pattuiti con il Contratto collettivo integrativo a livello regionale stipulato in data 8 maggio 2008 e quelli definiti dall'Amministrazione scolastica regionale con atto unilaterale per l'anno scolastico 2010-2011. La copertura dei relativi oneri è assicurata, ad invarianza di spesa complessiva, mediante riduzione dell'accantonamento complessivo delle retribuzioni individuali di anzianità del personale dirigenziale dell'area V posto in quiescenza durante il periodo di riferimento.

*** 1. 18.** Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Coscia, Pes, Zampa, Rampi, Malisani, Manzi, Bossa.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Limitatamente al personale dirigente scolastico, la riduzione proporzionale del fondo di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica previa integrazione del fondo con la retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio nel periodo successivo all'ultimo ricalcolo. Resta fermo in ogni caso l'ammontare massimo previsto dal medesimo comma 2-bis.

**** 1. 19.** Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Coscia, Pes, Zampa, Rampi, Malisani, Manzi, Bossa.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Limitatamente al personale dirigente scolastico, la riduzione proporzionale del fondo di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica previa integrazione del fondo con la retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio nel periodo successivo all'ultimo ricalcolo. Resta fermo in ogni caso l'ammontare massimo previsto dal medesimo comma 2-bis.

**** 1. 20.** Centemero, Polverini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In applicazione di quanto previsto dall'intesa sottoscritta il 29 aprile 2010 fra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le organizzazioni sindacali dell'area V, è autorizzato lo stanziamento della somma di 5 milioni di euro, da utilizzare per le finalità indicate nell'intesa medesima. Alla relativa copertura si provvede ad invarianza di spesa complessiva, mediante riduzione dell'importo accantonato a fronte della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio negli anni 2011, 2012 e 2013.

*** 1. 21.** Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Coscia, Pes, Zampa, Rampi, Malisani, Manzi, Bossa.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In applicazione di quanto previsto dall'intesa sottoscritta il 29 aprile 2010 fra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le organizzazioni sindacali dell'area V, è autorizzato lo stanziamento della somma di 5 milioni di euro, da utilizzare per le finalità indicate nell'intesa medesima. Alla relativa copertura si provvede ad invarianza di spesa complessiva, mediante riduzione dell'importo accantonato a fronte della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio negli anni 2011, 2012 e 2013.

* **1. 22.** Centemero, Polverini.

ART. 1-bis.

Sostituirlo con il seguente:

1. Per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei confronti del personale ATA della scuola con riguardo alle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 attribuite per lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni già svolte nei suddetti periodi.

2. Non si provvede ad alcun recupero delle somme già corrisposte negli anni scolastici indicati in relazione all'attribuzione delle posizioni di cui al comma 1.

1-bis. 1. Di Salvo, Airaudo, Placido, Costantino, Giancarlo Giordano, Fraiolianni.

Al comma 3, sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 *con le seguenti:* mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

1-bis. 2. Chimienti, Luigi Gallo, Ciprini, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Baldassarre, Cominardi, Rizzetto, Vacca, Marzana, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico in corso, fino all'avvenuta rinnovazione e al completamento, a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua a esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi di cui al presente comma.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

* **1-bis. 01.** Rocchi, Coscia, Ghizzoni, Malpezzi, Carocci, Parrini, Bonafè.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico in corso, fino all'avvenuta rinnovazione e al completamento, a seguito di annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al

decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continua a esercitare le funzioni medesime in via transitoria nelle sedi di rispettiva assegnazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati dal predetto personale nell'espletamento degli incarichi di cui al presente comma.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*** 1-bis. 02.** Centemero.

Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.

1. I commi 54, 55 e 56 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.

2. All'articolo 5 comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012

n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale della scuola, sia docente che amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e salutarario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche».

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazione, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

*** 1-bis. 03.** Chimienti, Luigi Gallo, Ciprini, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Baldassarre, Cominardi, Rizzetto, Vacca, Marzana, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
(Svolgimento e conclusione)

135

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 13 marzo 2014. — Presidenza del vicepresidente Eugenia ROCCELLA.

La seduta comincia alle 12.10.

Indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

(Svolgimento e conclusione).

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il dottor Carlo LUSENTI, *assessore alle politiche della salute della Regione Emilia-Romagna*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, i deputati Delia MURER (PD), Giovanni MONCHIERO (SCpI), Anna Margherita MIOTTO (PD), Donata LENZI (PD) e Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD).

Interviene, in replica, il dottor Carlo LUSENTI, *assessore alle politiche della salute della Regione Emilia-Romagna*.

Eugenia ROCCELLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulla riforma della politica agricola comune (PAC).

Audizione di rappresentanti del Consorzio nazionale degli olivicoltori (CNO) 136

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 136

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 13 marzo 2014.

Sulla riforma della politica agricola comune (PAC).

**Audizione di rappresentanti del Consorzio nazionale
degli olivicoltori (CNO).**

L'audizione informale è stata svolta
dalle 12.15 alle 12.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.50 alle 13.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	137
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.	
Audizione dei professori Efisio Espa, Nicola Lupo, Maria Alessandra Sandulli e Giulio Vesperini	138

Giovedì 13 marzo 2014. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 8.10.

Comunicazioni del Presidente.

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che nella seduta odierna avrà luogo l'ultima delle audizioni previste nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa. In poco più di tre mesi, nonostante le vicende politico-istituzionali, la Commissione ha proceduto alle audizioni di un ampio spettro di soggetti interessati alle tematiche della semplificazione, traendone un quadro molto approfondito e sfaccettato che sta alla Commissione stessa tradurre in un documento conclusivo nel contempo agile ed incisivo.

Proprio a causa delle vicende politico-istituzionali, la Commissione non ha potuto ascoltare la viva voce del direttore generale della Banca d'Italia e presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, nonostante la sua reiterata disponibilità. Il dott. Rossi ha comunque mandato il suo contributo, di cui autorizza la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

Segnala anche che il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli ha inviato una lettera in cui, scusandosi per l'impossibilità di prendere parte all'indagine conoscitiva, dati i tempi ristretti che la Commissione si è data, esorta la Commissione stessa a proseguire il lavoro, nella convinzione che le sarà utile anche ai fini della definizione delle linee programmatiche in materia di semplificazione.

Avverte, infine, che la settimana prossima convocherà una riunione dell'ufficio di presidenza, come sempre allargata a tutti i rappresentanti dei gruppi, per un primo scambio di opinioni sul materiale e le conoscenze acquisite nel corso dell'indagine e sulla struttura del documento conclusivo.

La seduta termina alle 8.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 13 marzo 2014. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 8.15.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.

Audizione dei professori Efsio Espa, Nicola Lupo, Maria Alessandra Sandulli e Giulio Vesperini.

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Come già annunciato, autorizza la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna della relazione inviata dal dott. Salvatore Rossi, direttore generale della Banca d'Italia e presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

Introduce i temi dell'audizione, ringraziando i docenti intervenuti per la loro disponibilità.

I professori Maria Alessandra SANDULLI, Efsio ESPA, Nicola LUPO e Giulio

VESPERINI relazionano sui temi dell'indagine.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia i professori Sandulli, Lupo, Espa e Vesperini, invitando i parlamentari che lo desiderino ad intervenire.

Intervengono, formulando osservazioni e ponendo domande, il deputato Mino TARICCO (PD) ed il senatore Giorgio PAGLIARI (PD), cui rispondono i professori Maria Alessandra SANDULLI, Efsio ESPA, Nicola LUPO e Giulio VESPERINI.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia i professori Sandulli, Lupo, Espa e Vesperini, per il loro contributo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	139
Audizione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome su attuazione e prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	140

AUDIZIONI

Giovedì 13 marzo 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione la senatrice Maria Cecilia Guerra, appartenente al gruppo del Partito Democratico, in sostituzione del senatore Paolo Guerrieri Paleotti, dimissionario, appartenente al medesimo gruppo.

Audizione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome su attuazione e prospettive del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione, avvertendo che il presidente Errani, impossibilitato a intervenire, ha delegato a tal fine il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni.

Roberto MARONI, *presidente della Regione Lombardia*, e Massimo GARAVAGLIA, *assessore all'economia, crescita e semplificazione della Regione Lombardia e coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, il deputato Daniele MARANTELLI (PD) e i senatori Federico FORNARO (PD), Nerina DIRINDIN (PD) e Maria Cecilia GUERRA (PD).

Massimo GARAVAGLIA, *assessore all'economia, crescita e semplificazione della Regione Lombardia e coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, e Roberto MARONI, *presidente della Regione Lombardia*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 13 marzo 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

Audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, Saverio Capolupo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	141
---	-----

Giovedì 13 marzo 2014. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 16.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, Saverio Capolupo.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, Saverio Capolupo.

Saverio CAPOLUPO, *Comandante generale della Guardia di finanza*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, e Andrea VECCHIO (SCpI) e i senatori Enrico BUEMI (Per le autonomie-PSI-MAIE), Mario Michele GIARRUSSO (M5S), Luigi GAETTI (M5S) e Francesco MOLINARI (M5S) ai quali risponde Saverio CAPOLUPO, *Comandante generale della Guardia di finanza*.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Comandante generale della Guardia di finanza, Saverio Capolupo per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI:

5-01848 Fiano: Iniziative per il potenziamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e di quello del personale tecnico ed amministrativo contabile	5
---	---

ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	12
--	----

5-02236 Fiano: Sull'assunzione di nuovo personale delle Forze dell'ordine in vista di Expo 2015.	
--	--

5-02315 Cirielli: Sull'assunzione di nuovo personale delle Forze dell'ordine in vista di Expo 2015	6
--	---

ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	13
--	----

Sull'ordine dei lavori	7
------------------------------	---

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	7
---	---

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	15
--	----

DL 3/2014: Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola. C. 2157 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	9
--	---

ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	16
--	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla proposta di legge C. 1843-A Fioroni recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro	11
---	----

III Affari esteri e comunitari

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:

Incontro con il Governatore della provincia irachena di Thi Qar (Nassiriya), Yahya Muhammad Abbas	17
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2014: Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola. C. 2157 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	24
DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

DL 4/14: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	48
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative riferite agli articoli 2, 3 e 4</i>)	61
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate nella seduta odierna</i>)	99

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2014: Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola. C. 2157 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	111
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	114
Sui lavori della Commissione	113

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. C. 2012 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	116
ALLEGATO (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo MoVimento 5 Stelle</i>)	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia. Audizione di rappresentanti di Unione Petrolifera (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	122
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

DL 3/2014: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi	
--	--

stipendiali del personale della scuola. C. 2157 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	123
ALLEGATO (<i>Proposte emendative riferite al testo del decreto-legge</i>)	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124
XII Affari sociali	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia.	
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	135
XIII Agricoltura	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Sulla riforma della politica agricola comune (PAC).	
Audizione di rappresentanti del Consorzio nazionale degli olivicoltori (CNO)	136
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
Comunicazioni del Presidente	137
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.	
Audizione dei professori Efisio Espa, Nicola Lupo, Maria Alessandra Sandulli e Giulio Vesperini	138
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
AUDIZIONI:	
Variazione nella composizione della Commissione	139
Audizione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome su attuazione e prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	140
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
Audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, Saverio Capolupo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	141

